mensile
spedizione in abbonamento postale
gruppo III/70 - Torino

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



4
EDITRICE STIGRA — Corso S. Maurizio 14 — 10124 Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

ANNO XXXI
APRILE 1985



IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni
comunità ed enti montani





ANNO XXXI
N. 4 - APRILE 1985

In copertina:
Arrivo alla Capanna Sella al Castore
(foto G. Balla)

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr. Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
sen. avv. Claudio Beorchia, Presidente Commissione Tecnico-legislativa; ing. Giovanni Cavalli, on. Giulio Colomba, prof. Pietro Aloisi, prof. Maria Teresa Valent, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Giuseppe Agrimi, dr. Karl Oberhauser, Luigi Martin e ing. Salvatore Santo, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; dr. Folco Maggi, Segretario generale
Segreteria di redazione:
dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella
Direzione e redazione: 00185 ROMA
Viale Castro Pretorio 116 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982
Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Editrice **STIGRA** - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: presso l'Editore

Abbonamento 1985 (11 numeri) L. 27.000 - Estero L. 30.000
Un numero L. 2.700

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Viale Castro Pretorio 116. Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del matriale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

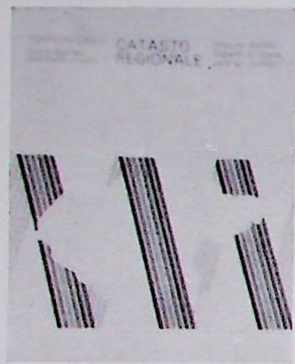
La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Regione Veneto
Dipartimento Foreste

Catasto regionale

Piste sci discesa. Impianti di risalita. Piste sci nordico.

Padova, gennaio 1984 - formato cm. 24,5 x 34,5 - pagg. 798.



(m. b.) Questo documento, con il quale si analizzano alcuni parametri fondamentali delle attuali strutture sciistiche della Regione, è stato realizzato dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana della Giunta regionale del Veneto con lo scopo di essere supporto statistico di consultazione per l'attuazione degli interventi individuati con le direttive programmatiche inerenti le attività sportive invernali del Progetto Montagna.

A questo documento di base farà seguito l'aggiornamento dei dati con metodo automatico, alla cui divulgazione si provvederà con pubblicazione annuale.

Lo sviluppo economico e sociale dei territori montani della Regione trova un supporto fondamentale negli sport bianchi dai quali è derivata, negli ultimi venti anni ed in diverse località, una conversione dell'economia da agro-zootecnica forestale a quella turistica.

Il catasto che segnaliamo vuole in definitiva dare un contributo alla conoscenza del territorio montano nei suoi molteplici aspetti, conoscenza che il Dipartimento delle foreste della Regione ha attuato e attua mediante ricerche nel settore forestale, delle sistemazioni idrogeologiche, della neve e valanghe al fine di una migliore gestione delle risorse, una oculata programmazione degli interventi pubblici e privati, una più valida protezione dell'ambiente naturale nelle zone di montagna.

Vincenzo Valenti
Antonia Arnoldus-Huyzendveld

La cartografia tematica del territorio

Caratteristiche e potenzialità agricole nella provincia di Roma. Officina Edizioni - Istituto di ricerche economico-sociali «Placido Martini». Roma, 1984 - formato cm. 21 x 30 - pagg. 142 - L. 20.000.

(m. ch.) Il volume che presentiamo, voluto dall'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Roma quale risultato del progetto di ricerca «Elaborazione delle carte tematiche del territorio provinciale», affidato alla C.U.P. (Cooperativa unitaria di progettazione), ha lo scopo di offrire elementi che costituiscono strumenti di riflessione e di utilizzo per coloro che pongono attenzione all'uso responsabile del territorio.

La realizzazione delle cartografie riprodotte nella pubblicazione è il risultato di uno studio sia dei fenomeni di mutamento avvenuti in questi anni sul territorio, sia delle attuali possibilità e compatibilità per una corretta gestione del territorio della Provincia romana, riguardando una estensione di 5.845 kmq.

Più compiutamente tale studio, nel momento in cui sollecita una azione di difesa del territorio da processi di inquinamento e di dissesto idrogeologico, intende precisare e fissare le reali condizioni e possibilità delle risorse presenti e attraverso la loro conoscenza avviare un più coerente sviluppo produttivo ed economico del territorio della provincia.

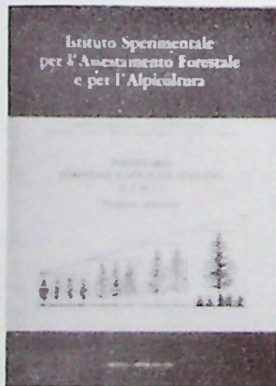
L'intento dell'opera, molto ben curata nella sua veste tipografica, è quello di contribuire ad una realizzazione degli interventi, con la costruzione di un «quadro di insieme» fino ad oggi mancante, apprestando, per quanti in futuro interverranno sul territorio provinciale, gli strumenti necessari, quali quello cartografico, idonei a rappresentare su un reticolo circoscritto tutti i dati relativi alla potenzialità agricola dei suoli ed alla propensione al dissesto.

Il fine è la riduzione dei danni che, in particolare, colpiscono l'economia agricola, consistenti in perdita progressiva di suolo agricolo, in mancato sfruttamento di vaste aree, in pratiche agricole errate rispetto alle caratteristiche dell'ambiente.

Lo studio si articola in un primo capitolo che dà conto dell'inquadramento generale della ricerca, cui segue la parte cartografica (carta altimetrica; clivometrica; geolitologica; dei bacini idrografici; delle zone climatiche omogenee; dell'uso attuale del suolo; della permeabilità; della stabilità dei versanti; della propensione al dissesto; dell'uso potenziale dei suoli). Sono poi esposte le considerazioni finali e i criteri normativi per un corretto processo insediativo nei territori agricoli. Per ultimi sono pubblicati quattro allegati inerenti, tra l'altro, i riferimenti in tema di legislazione e di strumenti di pianificazione.

Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Inventario forestale nazionale italiano (I.F.N.I.) - Progetto operativo. Trento, febbraio 1983 - formato cm. 17 x 24 - pagg. 272.



(m. b.) A fronte della carenza nel nostro Paese di un inventario forestale a carattere nazionale e in assenza di informazioni certe sull'entità delle risorse forestali — ciò mentre il peso delle importazioni della materia prima legno continua a gravare pesantemente sul deficit della nostra bilancia commerciale — la legge 984/77 sul piano agricolo alimentare ha ora offerto per la prima volta, con i fondi messi a disposizione, la possibilità di affrontare il problema inventariale in modo concreto.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha potuto così procedere alla nomina di apposita Commissione consultiva di controllo e di collaudo con l'incarico, tra l'altro, di predisporre le direttive generali per la realizzazione del progetto, la cui attuazione è stata affidata all'Istituto Sperimentale per l'Assestamento forestale e per l'Alpicoltura di Trento sotto la responsabilità del prof. C. Castellani, Direttore dell'Istituto.

L'inventario forestale nazionale è una realizzazione originale, il cui obiettivo è quello di tracciare un quadro conoscitivo completo, dettagliato ed aggiornato dell'entità delle risorse forestali italiane.

Questo strumento permette di programmare la conservazione di tali risorse nonché il loro sviluppo e la loro disponibilità nel tempo. Esso assume quindi una notevole rilevanza nel quadro di un ordinato progresso della economia nazionale.

Il progetto si presenta in veste di studio generale metodologico, ma contiene dettagliatamente ogni relativa prescrizione operativa di rilevamento e di organizzazione pratica del lavoro ai diversi livelli ai quali questo dovrà esplicarsi. Ciò ha consentito, da una parte di illustrare e giustificare compiutamente gli indirizzi metodologici seguiti e dall'altra di poterne trarre in breve tempo una *guida pratica* al lavoro di campagna, che rappresenta una sintesi di quelle parti di ciascun capitolo dedicato ai vari argomenti, ad uso delle squadre di rilevamento.

Le conoscenze che l'inventario si è proposto di acquisire riguardano principalmente:

— le superfici (delle aree forestali nel loro complesso; dei boschi, delle piantagioni e dei rimboschimenti; dei diversi tipi di governo e di struttura; della proprietà forestale pubblica e di quella privata; del territorio forestale sottoposto ai vari tipi di vincolo, ecc.);

— le provvigioni e gli incrementi legnosi e le caratteristiche qualitative delle masse a livello delle principali suddivisioni tipologiche di cui sopra;

— il prelievo legnoso nell'anno precedente il rilievo;

— la situazione delle aree forestali nei confronti della loro facilità di accesso e di esbosco;

— la caratterizzazione delle diverse formazioni da un punto di vista stazionale e nei confronti di situazioni di degrado o di danneggiamento.

EDITORIALE



di Edoardo Martinengo

Regioni e autonomie locali: incontro e accordo a Venezia

Un incontro tra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e le Associazioni delle Autonomie locali ANCI, UPI ed UNCEM, si è svolto a Venezia inteso ad una riflessione comune di fronte al provvedimento legislativo per la riforma delle Autonomie approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Il rischio era sicuramente presente a Venezia: negli ultimi anni i rapporti tra le «autonomie» e le Regioni non sempre — come ha rilevato lo stesso Presidente della Conferenza Carlo Bernini — erano stati soddisfacenti, particolarmente sul tema della riforma.

Tutte le componenti del mondo delle Autonomie manifestano qualche legittima perplessità sul provvedimento approvato dalla Commissione del Senato; di qui l'ulteriore rischio che l'incontro di Venezia potesse dar vita ad un «fronte» dell'intero sistema istituzionale che rientra nell'autonomia locale, dalle Regioni alle Province ai Comuni alle Comunità montane soltanto per esprimere riserve o dissenso.

A conclusione dei lavori non occorre spendere molte parole: il documento, unanimemente approvato, che riportiamo integralmente, sta a dimostrare come sia emersa l'antica saggezza certo favorita dalla splendida ospitalità di Venezia. L'avvenuta individuazione di un metodo di lavoro che veda Regioni ed Enti locali, in piena libertà ed autonomia, impegnati a ricercare gli elementi di comune interesse, non soltanto sul tema della riforma, utili a consentire a Governo e Parlamento le valutazioni più opportune è certamente da salutare con moltissimo interesse. Si tratta di un passo avanti importante: il 30 marzo 1985 a Venezia rischia di diventare una «data» nella storia delle Autonomie locali.

1. Le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane riconoscono che nella fase attuale il complessivo sistema delle autonomie locali si trova ad operare con difficoltà.

Tali difficoltà, molteplici e in certa misura differenti per i diversi livelli di governo, sono però certamente accentuate dal fatto che le Regioni non sono riuscite a realizzare un soddisfacente modello di rapporti con gli enti locali che abbandonasse lo schema tradizionale delle imposizioni unilaterali e del controllo di tipo impeditivo sugli atti per adottare efficaci metodi di collaborazione, di sollecitazione e di verifica congiunta dei risultati conseguiti.

Dal canto loro gli Enti locali, nei loro rapporti con lo Stato e con le Regioni, hanno talora più perseguito obiettivi immediati di ottenimento di maggiori risorse o di difesa e rafforzamento del loro ruolo nei diversi settori, che non una strategia organica e unitaria in vista di un disegno complessivo di riassetto del sistema delle autonomie.

L'assenza di una legge di riforma delle autonomie locali, comunque necessaria dopo l'attuazione dell'ordinamento regionale, ha di per sé aggravato queste difficoltà.

2. Le Regioni, i Comuni, le Province, le Comunità montane non possono che considerare con soddisfazione il fatto che l'iter legislativo della riforma abbia visto negli ultimi tempi una forte accelerazione e che per la prima volta un organico progetto di legge giunga all'esame di una delle assemblee parlamentari.

Proprio per questo, in quanto componenti, ciascuno per il suo ruolo e per le sue responsabilità, del sistema complessivo delle autonomie, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane intendono concorrere attivamente, nell'ulteriore fase del procedimento legislativo, alla definizione del testo di riforma.

A tal fine viene costituito un gruppo di lavoro tra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ANCI, UPI e UNCEM.

3. In questa logica Regioni, Comuni, Province e Comunità montane esprimono la convinzione che una adeguata legge di riforma debba definire il ruolo di tutti gli enti che compongono il sistema delle autonomie, garantendo insieme al rispetto delle prerogative di autonomia di ciascuno anche i modi per assicurare la necessaria coerenza nei processi di decisione e di intervento.

Occorre pertanto impedire che una insufficiente attenzione a queste esigenze si traduca in una marginalizzazione delle Regioni che potrebbe alimentare contrapposizioni e tentativi di prevaricazione e che comunque, determinando una obiettiva incertezza nei rapporti tra i diversi Enti, sarebbe dannosa per la stessa autonomia degli Enti locali.

Ad evitare peraltro che possa ingenerarsi una sovraordinazione delle Regioni sulle altre autonomie locali è necessario prestare la massima attenzione alla ricerca di raccordi procedimentali che assicurino processi di consultazione e concertazione attraverso i quali le diverse articolazioni locali e regionali divengano soggetti attivi paritari e reciprocamente garantiti nell'attuazione del processo di riforma.

4. La legge di riforma — nell'ambito delle autonomie costituzionalmente garantite — dovrebbe altresì definire un sistema più articolato delle fonti di disciplina normativa nel quale, in particolare, sia maggiormente valorizzata l'autonomia statutaria degli enti locali e una regolazione delle risorse e della distribuzione sul territorio che assicuri maggiore autonomia finanziaria al sistema complessivo e maggiore raccordo con una programmazione concertata e articolata.

5. Le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane si impegnano comunque ad approfondire ulteriormente i temi della riforma anche con riferimento al più generale dibattito sulle riforme istituzionali e a realizzare altri momenti di incontro e di discussione comune nell'intento di fornire al Parlamento una efficace collaborazione.

Questo impegno si colloca altresì nella consapevolezza che in molti paesi europei è in corso un processo di rinnovamento dello Stato fondato sullo sviluppo delle autonomie locali e su un'ampia articolazione regionale che costituisce il filo comune che unisce le diverse esperienze della democrazia europea sulla base del trattato dell'Unione.

Conferenze sulla montagna a Bologna

Bologna. — Progetti e risorse per lo sviluppo dell'Appennino sono stati i temi al centro della quarta Conferenza regionale sulla montagna, svoltasi a Bologna, promossa dalla Regione Emilia-Romagna. Nella relazione introduttiva, l'Assessore alla Programmazione e Bilancio, Germano Bulgarelli, ha rilevato che le indicazioni contenute nel *«Progetto Appennino»* mantengono piena validità, ma alcune previsioni si sono rilevate errate e vanno quindi ritoccate. Non vi è omogeneità nelle strutture demografiche: notevole è l'invecchiamento soprattutto nelle province di Parma e Piacenza, e scarsamente uniforme è anche il peso del settore primario, marginale ad esempio nel Bolognese e assai importante in altre zone della Regione.

Per quanto riguarda i settori secondari, Bulgarelli ha detto che nel periodo 1971-'81 sono stati creati circa 11 mila nuovi posti di lavoro ed è stato quindi ridotto il flusso pendolare in uscita. Ma la crescita — ha aggiunto — è avvenuta tra il disordinato e lo spontaneo e in alcune zone le strutture sorte non sono troppo robuste. Anche l'agricoltura desta qualche preoccupazione, *«poiché non risulta essere stato avviato in modo incisivo il processo di riassetto inserito nel Progetto Appennino»*.

Le zone montane di Modena, Reggio e Bologna sono più industriali e meglio connesse ad aree urbane, quella di Forlì è considerata sotto questo profilo debole, quelle di Piacenza e Parma sono degradate. Per queste in particolare — ha spiegato l'Assessore — bisogna disegnare un ruolo nuovo. La Regione, ha ricordato, ha destinato il 20% degli investimenti disponibili in conto capitale a interventi per Comunità montane, ove risiede solo il 9% della popolazione regionale. Occorrono modelli differenziati di interventi, curando lo sviluppo dei rapporti intersettoriali e attivando la massima gamma delle risorse per giungere a una crescita diffusa dell'imprenditoria locale; in questo senso, secondo l'Assessore, deve andare l'intervento pubblico. Il FRIET, fondo regionale per le infrastrutture economiche territoriali, prevede consistenti interventi in progetti di metanizzazione, che saranno in tempi brevi discussi in Commissione e poi in Consiglio. Tra le altre proposte indicate da Bulgarelli, il rilancio del ruolo dei piani di sviluppo delle Comunità montane, in stretto collegamento con le programmazioni provinciali e regionale, il ritocco di alcune delimitazioni territoriali e il suggerimento di accelerare in Parlamento l'iter del progetto di riforma delle autonomie locali.

Finanza regionale e locale: relazione Goria

Roma. — Nel 1984 i trasferimenti di risorse finanziarie dello Stato alle Regioni si sono mantenuti in linea con il tasso d'inflazione, con un aumento percentuale del 9,25% rispetto al 1983 nella parte corrente, per un importo complessivo di 50.291 miliardi di lire. È questo uno dei dati forniti nella relazione del Ministro del Tesoro, Goria, sulla stima del fabbisogno di cassa dello Stato 1985, nella parte in cui si prende in considerazione il conto consolidato al 31 dicembre scorso delle amministrazioni regionali, a statuto ordinario e speciale. L'andamento dei trasferimenti — si osserva nel documento — in linea con l'inflazione è anche una conseguenza del decreto che ha istituito la Tesoreria unica, il quale ha ridotto dal 6 al 4% dell'ammontare delle entrate previste dai bilanci di competenza le disponibilità che le Regioni possono detenere negli istituti di credito. Una marcata flessione, invece, si è avuta nell'84 nei trasferimenti statali in conto capitale: il calo è stato del 12,6% rispetto all'anno precedente (in tutto, i trasferimenti sono ammontati a 3.750 miliardi di lire). Quanto ai pagamenti, dalla relazione Goria emerge che quelli di parte corrente fatti dalle Regioni sono stati di 48.460 miliardi, con un aumento dell'11,8% rispetto all'anno precedente, mentre i pagamenti in conto capitale sono cresciuti del 12,3%.

Nel suo complesso, rileva ancora la relazione del Ministro del Tesoro, il conto consolidato delle Regioni mette in evidenza che nell'84 si è avuto un aumento dell'avanzo di parte corrente, che ha coperto il disavanzo per la parte capitale e che ha accresciuto anche le giacenze bancarie, soprattutto da parte della Regione Sicilia. Va rilevato, comunque, che i dati contenuti nel rapporto si riferiscono a sole 19 Regioni e Province autonome, dal momento che non sono stati acquisiti i dati delle Regioni Campania, Puglia e Calabria.

Quanto ai flussi di cassa degli enti locali, essi riguardano invece 7.061 Amministrazioni comunali e 80 Province, per una popolazione corrispondente al 91,5% ed al 97,7% del totale rispettivamente.

La relazione mette in evidenza un incremento degli incassi totali del 10,3% circa, in linea con il tasso inflazionistico; all'interno delle entrate correnti, in particolare, si è avuto un aumento degli introiti tributari, del 10,9%, nonostante che nel 1984 non sia stata riproposta la «Socof», la sovrimposta comunale sui fabbricati, che nell'83 aveva assicurato un gettito di circa 1.047 miliardi.

Le amministrazioni locali, quindi — osserva il documento — hanno posto una maggiore cura nella riscossione dei tributi di loro competenza e nella ricerca di fonti autonome di finanziamento, il che ha determinato un aumento del 25% dei proventi per la vendita di beni e servizi.

I trasferimenti statali di parte corrente a Comuni e Province sono cresciuti nel 1984 solo dell'8,8% rispetto all'83, anche in questo caso per gli effetti positivi del decreto sulla tesoreria unica; quanto ai trasferimenti da parte delle Regioni, sono aumentati del 13,8%, *«essenzialmente per una maggiore delega di funzioni e per i notevoli interventi nel settore dei trasporti locali»*.

Un accenno specifico viene fatto nel rapporto Goria alle partite finanziarie, il cui andamento ha evidenziato un calo degli introiti che provengono dalla Cassa depositi e prestiti, passati da 4.144 miliardi di lire a 3.893 miliardi, e questo in presenza di un'accentuata propensione di Comuni e Province a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa, *«a condizioni di gran lunga più onerose»*. Si è avuto nel 1984 un rilevante aumento degli interessi passivi, saliti da 3.050 miliardi (dato riferito all'83) a 4.350 miliardi, con una crescita del 42,6%, da mettere in relazione appunto al consistente ricorso all'indebitamento.

La relazione osserva poi che i mezzi finanziari ottenuti con i mutui contratti con le banche sono stati in parte utilizzati per finanziare la spesa corrente, in sostituzione dei trasferimenti statali. Nel suo complesso, la finanza locale nel 1984 presenta un fabbisogno di cassa di 1.850 miliardi, indicativo di uno squilibrio che non si era manifestato negli anni precedenti.

L'incontro nazionale dei Presidenti di Comunità montana

Riuniti a Roma il 9 marzo i rappresentanti delle 352 Comunità montane d'Italia

È stato un appuntamento inconsueto, ricco di dialettica e partecipazione e che certamente andrà evidenziato per trarne una maggiore utilità. Gli oltre trecento partecipanti a questo incontro erano stati convocati dal Presidente dell'UNCEM Edoardo Martinengo per affrontare «insieme» due argomenti che, seppur discussi ed analizzati in più riprese, sia dalla Giunta esecutiva, sia dal Consiglio nazionale, sia dai Presidenti delle Delegazioni regionali e dai capigruppo, necessitavano di una sottolineatura speciale poiché sia la «*riforma delle autonomie locali*» che lo «*status degli amministratori*» coinvolgono in modo globale e personale tutti coloro che nella Comunità montana operano, si riconoscono e prestano la loro attività. Non solo, quindi, sul versante del Governo ma anche pensando ai dipendenti, a molti funzionari che hanno inventato un nuovo modo di gestire il territorio ma soprattutto con un'occhio alle popolazioni che hanno trovato in questo ente una rappresentanza valida. Non lo diciamo solo noi: documenti di altre associazioni, di studiosi ed esperti, giudicano la Comunità montana per i risultati che ha ottenuto e se questo premia — nella generalità dei casi — questo ente, sovente si citano esperienze dove certe Comunità montane abbassano la media dei risultati ottenuti.

Ma intanto la cronaca: l'incontro è stato preceduto (mercoledì in serata) da una riunione dei capigruppo presieduta dal Vice Presidente delegato Bernardo Velletri. Modalità dei lavori e spunti per la relazione sono stati discussi in modo da poter offrire una posizione unitaria che comunque aveva già alla base una serie di documenti degli organi deliberanti dell'UNCEM. Giovedì, di fronte ad una platea affollata ha introdotto con una relazione il Presidente Martinengo, il quale, citando in successione una serie di

U.N.C.E.M.
unione nazionale comuni comunita' enti montani

INCONTRO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITA' MONTANE

•PER UNA ADEGUATA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

•PER UN DIGNITOSO "STATUS" DEGLI AMMINISTRATORI

roma 7 marzo 1985



Tra i presenti, da destra: il Sottosegretario on. Dal Castello, il Sottosegretario on. Ciaffi, Pasquini, Sindaco di S. Angelo in Vado, il sen. Bernassola, l'on. Sabbatini *(Master Photo - Roma)*

provvedimenti legislativi, nazionali o regionali, è passato attraverso relazioni di esperti, sentenze di vari livelli giurisdizionali, articolati di legge, resoconti di commissioni parlamentari per dimostrare come nel tempo — in un tempo relativamente breve — la Comunità montana abbia patito di amputazioni tali da renderla quasi irriconoscibile in un contesto che privilegiando Comune e Provincia adombra le possibilità amministrative e gestionali della Comunità stessa.

Seguito con particolare attenzione da molti di coloro che questi problemi vivono quotidianamente, il Presidente ha ringraziato i Sottosegretari agli Interni on. Adriano Ciaffi, alla Pubblica Istruzione on. Mario Dal Castello Consigliere nazionale dell'UNCEM intervenuti ai lavori; a questi erano stati invitati anche i Ministri dell'Agricoltura (assente per una riunione al Senato) e del Tesoro. Presente una nutrita rappresentanza parlamentare tra cui gli on.li Savio, Zampieri, Barzanti, l'on. Duyani ed il sen. Bernassola per il Gruppo Parlamentare degli *«Amici della montagna»*, l'on. Sarti Presidente della CISPEL ed il sen. Stefani Segretario della Lega delle Autonomie locali.

Dopo alcuni interventi che hanno ampliato i due temi principali riassunti in due punti: PER UNA ADEGUATA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI e PER UN DIGNITOSO «STATUS» DEGLI AMMINISTRATORI (sul quale ha presentato una breve relazione il Vice Presidente Velletri) il Presidente Martinengo ha invitato il Sottosegretario Ciaffi a rispondere alle perplessità sorte ed illustrare il provvedimento nel suo complesso.

L'on. Ciaffi si è detto d'accordo sulla necessità che anche gli amministratori della montagna godano di un'adeguata normativa, che li metta in grado, concretamente, di svolgere le loro funzioni. Quanto alla disputa sul ruolo delle Comunità (semplici associazioni fra Comuni o veri e propri enti, come sostiene l'UNCEM), Ciaffi ha precisato che, a suo avviso, si



L'incontro della delegazione dell'UNCEM guidata dal Presidente Martinengo con l'on. Iotti, Presidente della Camera dei Deputati *(Foto Luxardo - Roma)*



L'intervento del Sottosegretario on. Ciaffi. Da sinistra: l'on. Ciaffi, i Vice Presidenti Facchiano e Velletri, il Presidente Martinengo, il Vice Presidente Gonzi e il Segretario generale Maggi

Una veduta della sala del cinema Capranichetta *(Master Photo - Roma)*

tratta di un contrasto più formale che sostanziale, perché la riforma delle autonomie, di fatto, rispetta pienamente la legge istitutiva delle Comunità della montagna, la n. 1102 del 1971.

Se pure nella sostanza il Sottosegretario Ciaffi ha potuto sottolineare il pieno recupero della Comunità montana, gli ampi dissensi serpeggianti in sala davano l'idea del non convincimento da parte di molti di coloro che ogni giorno devono poi mettere in pratica la norma legislativa che oggi — legge 1102 — recita: «*in ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i Comuni che in essa ricadono la Comunità montana ente di diritto pubblico*». Oggi, nel ddl in discussione, si legge: «*Le Comunità montane sono associazioni obbligatorie costituite con leggi regionali, secondo i principi della legge della Repubblica tra i Comuni montani e parzialmente montani, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei Comuni associati*».

Sugli articoli 21 e 22 del provvedimento in corso di esame che riguardano la Comunità montana, si è dilungato l'on. Gianfranco Sabbatini, responsabile dell'Ufficio autonomie locali della DC: «*partiti da richieste che prevedevano lo scioglimento della Comunità montana, siamo giunti, in una discussione che è stata serrata e che ha visto la partecipazione di tutte le forze partitiche, ad un testo che non soddisfa completamente la DC ma che è frutto di mediazione in un contesto più ampio riferito al Comune ed alla Provincia*».

Pur invitati i responsabili degli uffici enti locali



Il Presidente del Senato Cossiga (qui con il Presidente della Comunità montana Monte Acuto Vanni Fadda all'inaugurazione della Mostra fotografica della Comunità ad Ozieri

Il comunicato dell'UNCEM

A conclusione dell'incontro nazionale dei Presidenti delle Comunità montane d'Italia, il Presidente dell'UNCEM dott. Edoardo Martinengo è stato ricevuto, insieme ai membri della Presidenza, dal Presidente della Camera on.le Iotti e dal Presidente del Senato, sen. Cossiga. Ad essi, quali rappresentanti degli organismi legislativi che stanno affrontando due argomenti in discussione — il disegno di legge sulla riforma delle autonomie locali al Senato (sul quale l'UNCEM ha presentato elementi di critica e suggerimenti di variazione al testo) ed il provvedimento sullo «*status*» degli amministratori locali alla Camera (che discrimina i Presidenti delle Comunità montane, non prevedendo alcun compenso a differenza di tutti gli altri amministratori) — sono stati consegnati i documenti votati in più occasioni dagli organi statutari dell'UNCEM ed i risultati della discussione della mattinata, alla quale ha portato il suo contributo il Sottosegretario on. Ciaffi.

Sia il Presidente della Camera, sia il Presidente del Senato, esaminando lo stato dei provvedimenti ciascuno di loro competenza, hanno riconosciuto le aspettative degli amministratori dell'UNCEM, suggerendo alcuni passi ed impegnandosi a seguire con la più ampia attenzione la discussione in atto.

Nella documentazione presentata sono stati evidenziati i contributi che l'UNCEM presentò sia per una riformulazione degli artt. 21 e 22 dell'articolato finora discusso dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, sulla riforma delle autonomie (natura e ruolo delle Comunità montane e funzioni delle Comunità montane), nonché la mozione del Consiglio nazionale, diretta alla Commissione Interni della Camera, in merito al riconoscimento di aspettative, permessi ed indennità per gli amministratori delle Comunità montane. Insieme a questi è stato presentato l'o.d.g. sul cosiddetto «*decreto Galasso*» che l'UNCEM vorrebbe sostituito con un disegno di legge che contenga «*idonei strumenti e procedure nel rispetto dei poteri regionali e locali*».

di altri partiti non sono intervenuti, malgrado il rinnovato invito; è mancato così un contributo dialettico che avrebbe permesso una visione più generale delle difficoltà che la commissione ristretta ha dovuto affrontare. Significativo comunque l'incontro con il Presidente della Camera on. Nilde Iotti. Con il Presidente Martinengo erano i Vice Presidenti Velletri, Facchiano e Gonzi ed inoltre la sig.ra Valent, Scacciavillani, Santo, Grasso, Trozzi. Presente inoltre il Segretario generale dr Maggi.

Al termine dell'incontro con l'on. Nilde Iotti, l'Ufficio stampa della Camera ha diramato il seguente comunicato:

«*Il Presidente della Camera Nilde Iotti ha ricevuto una delegazione dei Presidenti delle Comunità montane, guidata dal Presidente dell'UNCEM dottor Edoardo Martinengo che ha illustrato le richieste approvate dall'assemblea tenuta ieri a Roma e relative al ruolo delle Comunità montane nella prospettiva della riforma del sistema delle autonomie, e allo status dei loro amministratori. La delegazione ha anche sottolineato l'opportunità che i contenuti del decreto del Ministero dei Beni culturali in materia di bellezze naturali vengano trasfusi in una iniziativa legislativa che contemperi le esigenze di cui le Comunità sono portatrici con la piena difesa del territorio.*

L'on. Iotti ha assicurato il proprio interessamento per quanto concerne le questioni già all'esame della Camera; e informerà il Governo circa le osservazioni sul decreto».

Successivamente, il Presidente del Senato Cossiga ha ricevuto i membri della Presidenza dell'UNCEM: hanno accompagnato il dott. Martinengo i Vice Presidenti Velletri, Facchiano e Gonzi con il Segretario generale dr Maggi.

Al termine degli incontri l'Ufficio stampa dell'UNCEM ha diffuso il comunicato che riportiamo a parte.

M. Ch.



Unione nazionale comuni comunità enti montani

SEDE CENTRALE	00185	ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/465.122 - 464.683 (segr. telef. perman.) Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso
DELEGAZIONI REGIONALI		
PIEMONTE	10123	TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2599
VALLE D'AOSTA	11100	AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/362.368
LIGURIA	16124	GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470
LOMBARDIA	20124	MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 22 - XXII piano - tel. 6262.4818
Provincia autonoma TRENTO	38100	TRENTO - Passaggio Peterlongo, 8 - tel. 0461/987.139
Provincia autonoma BOLZANO	39100	BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	32043	CORTINA D'AMPEZZO - presso Comunità montana Valle del Boite - Via Marconi, 3/A tel. 0436/60.668
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100	UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - P.za Patriarcato, 3 - tel. 0432/22.804
EMILIA-ROMAGNA	40124	BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	55023	BORGO A MOZZANO (LU) - presso Comunità montana Media Valle Serchio - Via Umberto I - tel. 0583/88.346
MARCHE	60044	FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/35.77
UMBRIA	06100	PERUGIA - Via M. Fanti, 2 - tel. 075/66.717
LAZIO	00185	ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/464.064 - 474.0387
ABRUZZO	67100	L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Marrelli, 77 - tel. 0862/62.033
MOLISE	86100	CAMPOBASSO - presso ASCOM - Via Roma, 65 - tel. 0874/95.703
CAMPANIA	80133	NAPOLI - presso ERSAC - P. Maria Cristina di Savoia, 40 - tel. 081/685.311 int. 268
PUGLIA	71100	FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100	POTENZA - Via IV Novembre, 46 - tel. 0971/20.079
CALABRIA	88100	CATANZARO - Via Padre Antonio da Olivadi - tel. 0961/42.539
SICILIA	90139	PALERMO - presso ASACEL - Via Emerico Amari, 8 - tel. 091/580.479 - 588.643
SARDEGNA	09100	CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516

Incontro UNCEM-Regione Sardegna

Giovedì 21 febbraio il Vice Presidente dell'UNCEM Guido Gonzi si è incontrato con il Presidente della Regione Sardegna, Mario Melis, per discutere una serie di argomenti di comune interesse. Presente anche il Presidente della Delegazione regionale UNCEM Sardegna, Beniamino Camba, Sindaco di Teulada, sono state poste le premesse per ulteriori collaborazioni tra la Delegazione stessa, l'UNCEM e la Giunta costituitasi tra il P.S.d'Az. ed il PCI. Al termine dell'incontro l'ufficio stampa dell'UNCEM ha emesso il seguente comunicato:

«Un riconoscimento più marcato dell'ente Comunità montana, una sua valorizzazione nell'ambito autonomistico regionale, una ripartizione territoriale che tenga conto della omogeneità comunale ed un disancoramento dalla realtà comprensoriale — tuttora viva nella Regione che gode di uno Statuto speciale — sono le richieste formulate nel corso di un incontro tra il Vice Presidente dell'UNCEM Guido Gonzi ed il Presidente della Regione Sardegna Mario Melis. Sono 25 le Comunità montane sarde con 229 comuni montani; la superficie interessata è di 1 milione e 800 mila ettari circa con una popolazione che si avvicina ai 770 mila abitanti. L'UNCEM è la sola associazione delle autonomie operante in Sardegna. Queste ragioni, insieme a quelle di un raccordo sempre più stretto tra Regioni e Comunità montane, ha portato a discutere la funzionalità di questo ente in Sardegna, soprattutto ora che la Regione si appresta a promuovere un dibattito sul ruolo delle autonomie con un documento approntato dall'assessore Palmas, delegato per la riforma della Regione, presente all'incontro. Lo scambio di vedute tra il Vice Presidente dell'UNCEM ed il Presidente Melis ha dato modo a questi di sottolineare come, pur calate in un contesto storico che le rendeva nuovi enti, le Comunità montane in Sardegna possono trovare nuovi spazi operativi nella volontà di questa Giunta di valorizzare tutte le espressioni elettive esistenti: da qui, collegandosi con la legge di riforma nazionale, le Comunità montane potranno operare per la valorizzazione del territorio e delle popolazioni montane, che sono poi, specie in Sardegna, le zone interne e più povere. Da parte sua l'UNCEM intende proporre, mediante la propria delegazione — ha detto il Presidente della stessa Beniamino Camba — una serie di convegni il primo dei quali avrà come tema le leggi finanziarie che stanno alla base della capacità di investimento e programmazione delle Comunità montane».



Il Presidente della Regione Sardegna Mario Melis (a destra) con l'addetto stampa dell'UNCEM Mario Chianale nell'incontro alla Camera per il Convegno indetto dalla Commissione bicamerale per gli Affari regionali

La Cassa Depositi e Prestiti chiarisce le modalità di accesso ai mutui da parte delle Comunità montane

Ad integrazione di quanto già pubblicato in materia sul numero scorso della Rivista segnaliamo, per quanto specificamente attiene alle Comunità montane, le modalità di intervento della Cassa Depositi e Prestiti a favore di tali enti, comunicateci con lettera «ad hoc» lo scorso marzo.

In dettaglio, la lettera precisa quanto segue:

1. Procedura

Anche per i finanziamenti alle Comunità montane si applicano le disposizioni della Cassa depositi e prestiti di cui al D.M. 1-2-1985 pubblicato nella G.U. del 9-2-1985, n. 35.

2. Opere finanziabili

Nel caso di attività esercitate per delega di funzioni comunali, la Cassa interverrà ai sensi dell'art. 1 del D.M. 1-2-1985.

Per l'attività iure proprio delle Comunità stesse l'intervento della Cassa sarà finalizzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.M. 1-2-1985 e dell'art. 2 lettera *a*) punto 1 e punto 2 della legge 3-12-1971, n. 1102 istitutiva delle Comunità montane, «*a dotare i territori montani, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico*», così come recita la legge, opere comunque comprese nei piani zonali coordinati nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Poiché gli investimenti devono essere finalizzati allo sviluppo delle zone montane si escludono i finanziamenti per la costruzione o l'acquisizione di immobili da destinare a sedi delle Comunità stesse.

3. Garanzia

Non vi è alcuna disposizione di legge che espressamente preveda la possibilità da parte delle Comunità montane di rilasciare delegazioni, sulle proprie entrate, a garanzia dell'ammortamento dei mutui; di conseguenza non possono accettarsi le delegazioni a valere sia sulle entrate derivanti alle Comunità dai contributi regionali o comunali sia sul fondo ordinario annuale di cui all'art. 1 della legge 23-3-1981, n. 93.

a) In analogia con i Consorzi, la Cassa accetterà delegazioni ai sensi della lettera *a*) del 1° comma e del 3° comma dell'articolo 5 del decreto ministeriale sulle proprie procedure, cioè delegazioni, a valere sulle entrate dei primi tre titoli dei bilanci comunali, rilasciate sia pro quota dai Comuni che costituiscono la Comunità che assume il mutuo, sia dai Comuni e Province che intendano garantire i mutui richiesti dalle Comunità montane;

b) l'art. 11 della legge 299/80 riconosce la possibilità, ai Consorzi che gestiscono in economia i servizi del gas, acqua ed energia elettrica, di rilasciare delegazioni di pagamento sui proventi del servizio ai sensi dell'art. 2 legge 537/67.

Qualora le Comunità montane si trovassero in tale situazione i relativi mutui potranno essere garantiti con i proventi del servizio omogeneo all'oggetto del mutuo, nel limite di un terzo delle entrate accertate in base al conto consuntivo approvato, ai sensi della lettera *b*) dell'art. 5 del D.M. 1-2-1985.

Per agevolare gli interventi delle Comunità montane, in presenza di Comuni che non accettino di rilasciare delegazioni sulle proprie entrate e, per dare concretezza alla disposizione di legge (art. 2 legge 23-3-1981, n. 93) che chiama le Regioni a coordinare i finanziamenti a favore delle Comunità stesse, i mutui potranno essere garantiti, anche, con:

c) in conformità alla lettera *c*) dell'art. 5 del D.M. 1-2-1985, provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la Regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa DD.PP., provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;

d) contributi regionali in conto interessi a copertura totale dell'onere di spesa.

4. Plafond

Le risorse della Cassa depositi e prestiti sono, attualmente, suddivise per legge in plafonds, di conseguenza i finanziamenti a favore delle Comunità montane, in analogia con i Consorzi, graveranno sul plafond lett. *c*) che, su decisione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, per il 1985 presenta i seguenti limiti quantitativi per ente: 3 miliardi se l'area interessata ha una popolazione inferiore ai 200.000 abitanti; 7 miliardi per aree da 200.000 a 500.000 abitanti; 10 miliardi per aree con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

Criteri per la ripartizione dei fondi FIO 1985

Pubblichiamo la delibera del C.I.P.E. 22 febbraio 1985 G.U. n. 51 del 28-2-1985) con la quale vengono fissate le direttive per l'assegnazione dei fondi FIO (Fondo investimenti occupazione) per il 1985.

Direttive per il Fondo Investimenti Occupazione (FIO) 1985

(Deliberazione 22 febbraio 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, primo comma, che dispone lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, per l'anno 1985, della somma di 1.500 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 12, primo comma, del predetto ammontare almeno 300 miliardi sono riservati al finanziamento di iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei Beni culturali e ambientali;

Considerato che il predetto art. 12, secondo comma, in aggiunta allo stanziamento sopra indicato, autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi di lire, per la contrazione di appositi mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Considerato che il predetto art. 12, quarto comma, dispone che dell'ammontare complessivo di 3.000 miliardi, 1.100 siano riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione alla importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

Considerato che lo stesso art. 12, terzo comma, attribuisce al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica, i criteri di ripartizione del citato ammontare di spesa tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento, nonché i parametri di valutazione dei progetti;

Considerato che ai sensi del citato art. 12, quinto comma, il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è chiamato ad esprimersi cui progetti riguardanti il disinquinamento delle acque, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381, in vista delle successive deliberazioni del CIPE;

Visto l'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che affida al nucleo di valutazione del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica il compito dell'istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici in via preliminare all'esame da parte del CIPE;

Considerato che il Comitato, nella seduta del 5 maggio 1983, ha preso atto del manuale di valutazione degli investimenti pubblici predisposto dal nucleo anzidetto;

Udita la relazione e preso atto delle proposte del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica;

Delibera:

1. Le amministrazioni centrali dello Stato, le amministrazioni regionali e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano entro i termini di legge al Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, segreteria del CIPE, le istanze di finanziamento relative a progetti propri o degli enti di spesa sottoposti alla loro vigilanza, nelle materie di rispettiva competenza, dando motivata indicazione dell'ordine di priorità in cui si collocano i progetti di interventi ed allegando l'apposita scheda predisposta dal Ministero anzidetto, debitamente compilata come indicato nella nota informativa dello stesso Ministero e corredata degli allegati richiesti.

Per ciascuna istanza di finanziamento, l'amministrazione proponente certificherà la conformità della scheda con la documentazione progettuale ad essa sottostante. Ogni pagina di ciascuna scheda verrà firmata dal responsabile del progetto e da un rappresentante autorizzato dell'amministrazione proponente.

Le proposte di finanziamento relative ad impianti od opere per il disinquinamento idrico sono presentate entro i termini di legge al Ministero del Bilancio e della programmazione economica, segreteria del CIPE, ed agli uffici del Ministro per l'Ecologia, segreteria del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento. Per ciascun progetto di intervento deve essere allegata alla proposta la scheda, predisposta secondo quanto indicato al comma precedente e specificamente integrata per i parametri ambientali.

2. Sono ammissibili le istanze relative ad interventi per i quali siano previsti investimenti:

a) per un ammontare complessivo (incluse le spese eventualmente già sostenute e coperte da altre fonti di finanziamento) non inferiore a 10 miliardi di lire;

b) per i quali sia richiesto un finanziamento per ammontare non superiore al 15% dello stanziamento di cui all'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

c) dei quali sia dimostrata la realizzabilità entro un periodo massimo di cinque anni dalla consegna dei lavori;

d) in opere destinate a restare di proprietà pubblica;

e) in opere che, se volte allo sviluppo e all'ammodernamento dell'agricoltura, abbiano carattere infrastrutturale e, se volte al disinquinamento delle acque, presentino, a norma del citato art. 12, quarto comma, particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi.

Agli stessi fini le istanze di finanziamento debbono inoltre riferirsi:

ad interventi le cui opere siano «immediatamente eseguibili», cioè che siano dotati dei requisiti formali e tecnici necessari perché si possa procedere alla consegna dei lavori entro centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di concessione del finanziamento;

ad interventi volti alla realizzazione di opere utilizzabili subito dopo la relativa ultimazione e per le quali sia previsto il corretto funzionamento e la regolare manutenzione.

3. Per la realizzazione delle opere le amministrazioni dovranno avvalersi,

salvo casi particolari o in relazione a normative specifiche, del sistema dell'esecuzione mediante appalto per licitazione privata con un onere di spesa, a base di appalto, non inferiore in linea di massima, a 3 miliardi di lire.

Per gli interventi finanziati con risorse BEI, dovrà, in ogni caso, essere rispettata la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici.

4. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento di cui alle premesse, le istanze:

a) non possono contenere richieste di finanziamento di costi relativi ad opere già realizzate o comunque già appaltate, né possono riguardare la sola revisione prezzi di opere già finanziate;

b) non possono riferirsi ad iniziative che si configurino come mera aggregazione di interventi privi di collegamenti funzionali o tecnici;

c) non possono riferirsi ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti;

d) non possono riferirsi ad interventi nel settore della edilizia abitativa.

5. Per gli interventi di disinquinamento delle acque il Comitato interministeriale di cui al precedente punto 1, terzo comma, trasmette alla segreteria del CIPE il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 12, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede e nei documenti allegati, sono valutati dal Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, in base ad una istruttoria tecnica che tiene conto dei costi e dei benefici e, di norma, dei seguenti elementi;

a) impatto di breve periodo sui livelli di occupazione e di reddito dovuti alla realizzazione dell'investimento;

b) contributo agli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno;

c) contributo all'equilibrio alla bilancia dei pagamenti;

d) contributo ad obiettivi di riequilibrio sulla base di piani settoriali e/o territoriali.

Il calcolo del valore attuale netto, sia finanziario che economico dei singoli interventi, sarà effettuato sulla base di un tasso di attualizzazione dell'80%.

Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici evidenzierà, inoltre, l'attitudine di ciascun intervento:

ad attivare finanziamenti su altre fonti;

a consentire il completamento e la utilizzazione di opere già parzialmente realizzate;

ad inquadrarsi, ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, nei campi di intervento della Banca Europea per gli investimenti, nonché nelle linee di politica ambientale come determinante nelle sedi competenti;

a contribuire alla realizzazione di programmi di rilevante valore per lo sviluppo scientifico e tecnologico o per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, anche ai fini della qualità e quantità dei flussi turistici.

7. Per consentire la suddetta valutazione le amministrazioni proponenti debbono:

a) trasmettere in allegato alle istanze di finanziamento un documento di sintesi indicante gli obiettivi programmatici previsti per i settori e le aree territoriali cui si riferiscono gli interventi proposti e contenente la motivata indicazione dell'ordine di priorità in cui si collocano gli interventi stessi;

b) per gli interventi diretti al completamento di investimenti già parzialmente realizzati, riferire l'analisi all'intervento di completamento nel quadro dell'investimento complessivo.

Per i progetti divisibili in lotti autonomi sul piano economico e funzionale — di cui si raccomanda la presentazione al fine di facilitare le eventuali operazioni di cofinanziamento — l'analisi dovrà essere riferita separatamente a ciascuno dei lotti ed al progetto nel suo complesso.

Tanto per gli interventi non divisibili in lotti, quanto per quelli divisibili, debbono essere individuate, all'interno dell'intervento ed, ove sussistano, dei singoli lotti, le opere o i gruppi di opere che si presentino distinguibili dal punto di vista della loro esecuzione tecnica.

8. Ove si accerti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sottodimensionati, la valutazione viene effettuata sulla base di costi e/o benefici opportunamente corretti, d'intesa con le amministrazioni interessate, con conseguente eventuale rettifica da parte del CIPE dell'entità del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.

9. L'amministrazione che nella realizzazione di progetti finanziati ai sensi del citato art. 12 abbia conseguito a qualsiasi titolo economia di spesa rispetto ai valori preventivati (ribassi d'asta, economie su imprevisti, accantonamenti per revisione prezzi, espropri, ecc.):

a) può destinare i mezzi così disponibili, entro i limiti di cui alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in tema di lavori pubblici, al finanziamento di opere di completamento o accessorie al progetto realizzato;

b) può per i mezzi eccedenti i limiti anzidetti — o eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunzi ad avvalersi della facoltà in *a*) — chiedere al CIPE che concorrano al finanziamento di uno o più degli interventi della stessa amministrazione approvati da detto Comitato in relazione ad un successivo stanziamento previsto per il sostegno di interventi «immediatamente eseguibili».

10. Allo scopo di sostenere gli investimenti nei settori di competenza regionale, non meno del 40% delle disponibilità complessive di cui alle premesse è destinato al finanziamento di interventi proposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

11. Ai fini delle decisioni di ammissione ai finanziamenti di cui alla normativa indicata nelle premesse, il Ministro del Bilancio e della Programmazione economica presenta al CIPE le proposte di intervento, avuto specifico riguardo agli obiettivi programmatici del Governo e del piano a medio termine e, segnatamente, a quelli relativi al sostegno dell'occupazione, allo sviluppo del Mezzogiorno, alla necessità di una equilibrata distribuzione dei finanziamenti dal punto di vista territoriale e settoriale; anche in considerazione delle ripartizioni effettuate per gli anni 1983 e 1984.

Tali proposte, formulate sulla base delle istruttorie tecniche del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, terranno altresì conto delle osservazioni espresse dalle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne gli interventi di disinquinamento delle acque, le proposte terranno conto dei pareri che il Comitato interministeriale di cui al precedente punto 1, terzo comma, avrà espresso ai sensi dell'art. 12, quinto comma, della legge n. 887 del 1984.

12. Le risultanze delle istruttorie saranno poste dallo stesso Ministro a disposizione dei membri del CIPE, almeno venti giorni prima della data di convocazione del Comitato stesso per la deliberazione sugli interventi.

Roma, addì 22 febbraio 1985

Il Presidente delegato
Romita

Riforma delle Autonomie locali: Assemblea UNCEM a Torino

Approvato e diffuso un documento su ruolo e funzioni delle Comunità montane

Sabato 9 marzo si è svolta a Torino l'annuale Assemblea degli enti montani piemontesi aderenti all'UNCEM sul tema: «*Comunità montane e riordino delle autonomie locali*».

Il tema è stato scelto sia perché occorreva prendere posizione di fronte al testo emergente dai lavori della prima Commissione del Senato, sia perché occorreva affrontare anche il discorso specifico piemontese di fronte ad una proposta di legge da parte delle Province piemontesi, come abbiamo riferito nel precedente numero del «*Montanaro*».

L'Assemblea della Delegazione è stata preparata con cura, attraverso diverse riunioni di Giunta e la collaborazione di alcuni esperti che hanno prodotto un documento inviato per tempo a tutti i Comuni e le Comunità montane della regione e che è servito di base per il dibattito e la redazione dell'ordine del giorno finale.

In apertura dei lavori il Presidente della Delegazione ing. Fulcheri ha anche tracciato un quadro del lavoro svolto nell'intervallo di tempo decorso dall'Assemblea precedente (autunno 1983) ed ha poi lasciato la parola al comm. Piazzoni che ha illustrato il documento di cui prima si è detto, da lui elaborato con la collaborazione della Giunta della Delegazione e dei Presidenti delle Comunità montane dr Tullio Benedetti (Bassa Valle Susa e Val Cenischia) e dr Emiliano Bertone (Cusio e Mottarone).

Dall'esposizione del comm. Piazzoni sono emerse le principali osservazioni all'articolato approvato dal Senato ed alla proposta delle Province piemontesi, che sono poi state oggetto di un ordine del giorno finale approvato all'unanimità ed ampiamente diffuso, che pubblichiamo in calce.

Nel dibattisono sono intervenuti il prof. Norberto Julini, membro della Giunta, la prof. Franca Coisson, Presidente della Comunità montana Val Pellice, il p.i. Luciano Porino, Sindaco di Balme ed Assessore della Comunità montana Valli di Lanzo, l'ing. Pier Giuseppe Daviero, Presidente della Comunità montana Valli Chisone e Germanasca, e i Consiglieri nazionali dr Giorgio Biarese e ing. Paolo Albonico.

Il saluto della Regione è stato portato dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste Bruno Ferraris, mentre il dr Eugenio Maccari ha portato il saluto della Provincia di Torino e dell'Unione delle Province Piemontesi, assicurando la sua totale approvazione delle modifiche richieste dall'UNCEM alla proposta di legge dell'URPP.

Il dr Edoardo Martinengo, Presidente dell'UNCEM, ha invece riferito sugli ulteriori sviluppi nazionali della riforma delle autonomie e in modo particolare in merito all'incontro avuto dall'UNCEM con i Presidenti della Camera Nilde Iotti e del Senato Francesco Cossiga, dopo la riunione delle Comunità montane a Roma del 7 marzo di cui riferiamo in altra parte di questa rivista.

Il dr Martinengo ha anche ricordato il problema del decreto Galasso, ripreso poi anche da altri intervenuti al dibattito.

Pochi giorni dopo, e precisamente il 12 marzo, il Presidente della Delegazione ing. Fulcheri ha presenziato presso il Consiglio regionale piemontese alla consultazione indetta sulla proposta di legge delle Province, presentando nel dettaglio le osservazioni scaturite dall'Assemblea e accolte — come il dr Maccari aveva promesso nel corso dell'Assemblea stessa — anche dall'Unione delle Province con una lettera inviata al Presidente del Consiglio regionale e alla Commissione competente.

Di seguito pubblichiamo l'ordine del giorno conclusivo approvato all'unanimità dall'Assemblea dell'UNCEM piemontese.

L'ordine del giorno finale

L'Assemblea della Delegazione Piemontese dell'UNCEM, riunita a Torino il 9 marzo 1985, dopo ampio dibattito sulla Riforma dell'ordinamento delle Autonomie locali,

preso atto del documento elaborato dalla Giunta della Delegazione, inviato a tutti i Comuni ed Enti piemontesi associati all'UNCEM prima dell'odierna Assemblea,

preso atto della relazione introduttiva presentata all'Assemblea e degli interventi nel dibattito,

considerato che l'impegno assunto dall'Assemblea del Senato col voto del 9 maggio 1984, per respingere la proposta di abolizione della Provincia e per dare direttive sui principi del nuovo ordinamento delle Autonomie locali, sta per essere onorato con l'esame in aula della proposta di legge unificata che la 1ª Commissione del Senato sta ultimando,

pur rilevando che il ritardo accumulato per anni nell'esame della riforma dell'Ordinamento impedisce ora l'approvazione da entrambi i rami del Parlamento della riforma stessa, per cui le imminenti elezioni amministrative generali si svolgeranno all'insegna dell'incertezza sul futuro ruolo dei Comuni e delle Province,

esaminata realisticamente l'attuale situazione e in considerazione dell'imminente dibattito al Senato esprime le seguenti valutazioni sul provvedimento, nel testo finora conosciuto, anche se non ancora completamente definito dalla Commissione Senatoriale:

1) Il testo del provvedimento legislativo — pur contenendo innovazioni quali l'approvazione dello Statuto del Comune e della Provincia; le attribuzioni degli organi dei suddetti Enti; la definizione delle aree metropolitane; compiti di programmazione ed iniziative per la partecipazione e norme in materia di controlli — riprende normative della legge comunale e provinciale T.U. n. 383 del 3 marzo 1934, per cui anziché avere la funzione di legge-quadro assume le caratteristiche di legge-regolamento.

2) Non viene affrontata contestualmente la riforma della finanza locale (l'autonomia finanziaria come condizione dell'autonomia politica costituzionalmente garantita, come recita il voto del Senato del 9-5-1984), anche in considerazione della scadenza a fine 1985 della legge triennale 1983-'85, per cui rimane molta incertezza al riguardo per tutti gli Enti locali e per le

stesse Regioni, che pure sono prive dell'attesa nuova organica legge finanziaria.

3) Elementi di novità sono rappresentati:

— dalla definizione delle aree metropolitane con articolazioni differenziate delle forme di governo (Municipalità);

— dalla possibilità, offerta dallo Statuto, per la elezione su lista della Giunta e per comprendervi persone esterne al Consiglio, anche se tali norme dovrebbero accompagnarsi a nuove forme di elezione dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, alla differenziazione statutaria del numero dei consiglieri, specie per i comuni più piccoli;

— da nuove norme in materia di controlli sugli Enti locali e in materia di sospensione e decadenza degli amministratori in dipendenza di procedimenti penali;

— da nuove organiche competenze attribuite alla Provincia e la sua funzione di unico ente intermedio tra il Comune e la Regione.

4) La normativa per le Comunità montane (articoli 21 e 22) appare notevolmente riduttiva rispetto allo spirito ed alle norme della legge istitutiva n. 1102/71. Tale nuova normativa qualifica le Comunità montane *«associazioni obbligatorie»* di Comuni e, confermando l'art. 21 1° comma, *«l'esercizio associato di funzioni comunali»* — come già indicava nel 1971 la legge 1102 — assegna loro (art. 22 2° comma) *«la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea o dalle leggi statali e regionali»*. Ciò consentirà di estendere a tutte le Comunità montane la gestione degli interventi comunitari, e specificatamente per il settore agricolo e forestale, che la maggioranza delle Regioni a statuto ordinario ed alcune Regioni a statuto speciale hanno già in passato delegato alle Comunità stesse.

Le suddette disposizioni si aggiungono alle norme contenute nella legge finanziaria 1985 per la redazione del bilancio delle Comunità montane, in applicazione del DPR n. 421/79, come già avviene per i Comuni sopra i 20.000 abitanti e per le Province.

Inoltre è prevista l'ammissione delle Comunità montane alla contrazione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, norma questa che richiede altra dettagliata indicazione per le garanzie da offrire utilizzando parte del finanziamento assegnato annualmente dallo Stato alle Comunità, ex leggi n. 1102/71 e 93/81, per l'attuazione del piano di sviluppo socio-economico, mentre per alcune Regioni come il Piemonte si potrà attivare la garanzia fidejussoria in relazione al Decreto del Ministero del Tesoro 1-2-1985.

L'indicazione tra gli scopi della Comunità di promuovere *«la fusione di tutti o parte dei Comuni associati»* è ben accetta dagli amministratori della montagna piemontese che sono stati tra i promotori della volontaria costituzione di Consigli di Valle e Comunità montane attraverso l'azione dell'UNCEM e nella prospettiva della Comunità quale *«grande Comune della montagna»*.

Alla luce dell'esperienza degli anni decorsi, ed avendo presenti le possibilità oggi offerte dai sistemi di automazione dei pubblici servizi, appare più realistico perseguire, incentivandola finanziariamente, la collaborazione intercomunale anche nella gestione di servizi essenziali dei Comuni, senza che venga meno la *«municipalità»* che garantisce una presenza capillare e democratica sull'intero territorio montano, a contatto diretto e a servizio della popolazione. Ciò non esclude, ovviamente, l'unificazione di servizi e strutture prima e poi anche delle Istituzioni, accorpando più Comuni nell'ambito della stessa Comunità montana, come pure l'unificazione delle piccole Comunità operanti nella Regione Piemonte, come recentemente è avvenuto in altre regioni. L'argomento deve essere oggetto di attenta valutazione sia da parte dei Comuni e delle Comunità che da parte degli organi regionali, i quali nell'affidare funzioni delegate agli enti locali non possono ignorare le zonizzazioni disposte per le Comunità montane e quindi devono far coincidere con il territorio di Comunità montane, singole o riunite, la dimensione zonale per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse locale.

Lo *«scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane»*, affermato all'art. 21 del disegno di legge del Senato, a conferma di analoga definizione contenuta nella legge 1102 sulla funzione della Comunità montana, viene fortemente ridotto dalla indicazione del terzo comma dell'art. 22 che abolisce la norma dell'art. 7 della legge 1102 per la redazione di piani urbanistici da parte delle Comunità montane, sinora considerato, naturale completamento dei piani di sviluppo socio-economico del proprio territorio e che costituiscono la stessa ragion d'essere delle Comunità montane. Viene invece assegnata, come indica il 2° comma dell'art. 22, la *«programmazione, organizzazione e gestione degli interventi speciali»*.

Non vi è traccia dei piani di sviluppo socio-economico ed urbanistici delle Comunità montane nelle nuove norme relative alle funzioni programmatorie delle Province, alle quali in epoca recente le varie forze politiche convennero di affidare la redazione del piano di sviluppo provinciale — recependo la pianificazione comunale, intercomunale e delle stesse Comunità montane — utilizzando per la gestione del piano di sviluppo e del piano territoriale di coordinamento, una volta approvati dalla Regione, gli stessi Comuni (articolo 25).

Non sono pertanto accettabili le sopra indicate omissioni contenute nel testo legislativo in esame.

Un'ultima e non marginale considerazione deve essere fatta sul contenuto dei commi 2° e 3° del citato art. 21, circa la potestà regionale ai fini della determinazione o revisione dei Comuni montani.

Nei dibattiti svoltisi negli annuali convegni nazionali sulla montagna, organizzati a Torino, ci si è più volte soffermati sull'esigenza di rivedere la classificazione del territorio montano per evitare aggiunte ingiustificate e incontrollate di territori che, pure essendo depressi e necessitanti di interventi regionali o statali, non devono per ciò stesso essere classificati montani ed inseriti quindi nelle Comunità. Per contro si è anche valutata l'esigenza di dare uniformità ed omogeneità territoriale alle stesse Comunità montane comprendendovi quelle porzioni di territori comunali, finora escluse, atte a conseguire tale obiettivo ed inoltre è stata confermata la necessità di rivedere le perimetrazioni territoriali delle Comunità montane.

Considerando anche quanto stabilito dall'art. 4 della legge 93/81, appare valida la norma contenuta nel 3° comma dell'art. 21 per l'esclusione di Comuni parzialmente montani e l'inclusione di Comuni confinanti, ma non è accettabile la norma del 2° comma che rimette in discussione la stessa classificazione del territorio montano compiuta nel 1952 ed aggiornata dalle Regioni negli anni '70 anche se resterebbero comunque confermati gli interventi finora destinati ai territori montani, indipendentemente dalla loro inclusione nelle Comunità montane.

Se esiste l'esigenza di qualificare gli interventi finanziari a sostegno dell'economia delle zone montane, differenziandoli come prevedono anche le direttive CEE e com'è avvenuto ed avviene in Francia e in Svizzera, non è accettabile la confusa disposizione dell'art. 21, 2° comma, la quale, nell'indicare nuove modalità per classificare i territori montani (Comuni amministrativi e non più censuari, limitazione numero di abitanti, requisito altimetrico e non anche il reddito imponibile per ettaro) non specifica con quali strumenti le Regioni dovrebbero prov-

vedere a tali nuove delimitazioni, ed entro quale termine.

5) Le nuove norme sull'ordinamento degli enti locali, una volta definite nel testo della legge-quadro, della quale si sollecita l'approvazione definitiva del Parlamento, dovranno essere recepite dalle Regioni, adeguando precedenti leggi e provvedimenti che, per le zone montane come per il restante territorio, non potranno essere adottati senza la responsabile partecipazione di tutti gli enti locali, territoriali e non.

In tale prospettiva va collocata quindi la proposta di legge regionale formulata dall'Unione Regionale delle Province Piemontesi, sulla quale la Delegazione dell'UNCEM ha avuto modo di esprimere forti perplessità per la scarsa considerazione circa il ruolo, le funzioni e la partecipazione delle Comunità montane alla programmazione provinciale e regionale e per la mancata organica attribuzione alle stesse di deleghe e subdeleghe.

L'ordine del giorno soprariportato è stato inviato alla 1ª Commissione del Senato e alle altre Commissioni che devono esprimere il parere sul disegno di legge di riforma, ai Parlamentari Piemontesi, alla Regione, alle Province ed agli altri enti, partiti e forze sociali locali, quale contributo degli amministratori delle zone montane del Piemonte al dibattito in corso e quale sollecitazione per il suo urgente compimento con l'approvazione del testo legislativo, per il quale anche il Governo deve intervenire.

40 anni di agricoltura

Celebrato a Roma il quarantesimo anniversario della Coldiretti: poco dopo, la scomparsa del fondatore on. Paolo Bonomi

Mario Chianale

È un po' triste, riprendere dopo poco tempo, gli appunti messi da parte per ricordare una celebrazione di popolo, quale è stata quella dei Coltivatori Diretti all'EUR che, insieme a Governo, Sindacati, Parlamentari, forze sociali ed economiche, associazioni delle Autonomie, celebravano il quarantesimo anniversario della loro fondazione e pochi giorni dopo dover partecipare ai funerali di colui che seppe dare una rappresentanza civile a tanti lavoratori della terra in Italia, l'on. Paolo Bonomi.

Mai come per la Coldiretti un nome è stato legato alla struttura da lui creata: se per certi versi la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti ha una connotazione che la rende unica nel panorama sindacale italiano, per anni essa fu identificata come la *«bonomiana»*; diciamo questo non per sensazionalismo come ha fatto certa stampa, ma sapendo per esperienza diretta come l'attaccamento alla struttura che li rappresentava fosse solo seconda, per i contadini e braccianti, all'amore per la loro terra.

Diventa difficile quindi, in questo momento distinguere il momento celebrativo ed ufficiale da quello più mesto delle esequie: in entrambi i momenti Paolo Bonomi ha avuto quel riconoscimento, in quanto a partecipazione di rappresentanti ufficiali e *«personaggi»*, che ha saputo meritare in una lunga carriera dirigenziale di una struttura democratica e rappresentativa.

All'EUR, l'attuale Presidente e suo successore, l'on. Arcangelo Lobianco, ha iniziato la sua relazione con il rammarico che insieme a tanti personaggi della nostra storia, mancasse proprio il fondatore: accanto al Presidente del Consiglio era il Ministro dell'Agricoltura, l'on. Craxi e l'on. Pandolfi e poi significativamente tutti coloro che ressero nel passato il Ministero: Fanfani, Colombo, Mannino, Ferrari Aggradi, Zaccagnini, Malfatti, Rumor, tutti esponenti democristiani, appartenenti ad un partito che ha sempre goduto dei consensi di questa organizzazione. È in questo ambito, infatti, che nacque la Confederazione: l'8 settembre del 1943 fu pubblicato un decreto che nominava Bonomi commissario della struttura che in poco tempo seppe identificarsi in quel novarese mingherlino, figlio di proprietari agricoli, fervente cattolico, dall'oratoria contenuta ma efficace, dal carattere chiuso: divenne un capo che poteva contare, allora, su un milione e settecentomila capifamiglia associati e su una massa di circa 5 milioni di voti.

Fu, ed è tuttora, una struttura di potere ma anche di servizio, profondamente legata a valori perenni che le permisero di affrontare movimenti e nuove realtà sociali che altre strutture non ressero; è l'unica associazione, infatti, che conserva la figura dell'Assistente ecclesiastico, guida spirituale e morale degli associati.

Democrazia cristiana sul piano politico; magistero della Chiesa sul piano morale: le udienze, sempre affollate e frequenti ai coltivatori diretti sono una costante, soprattutto da parte di papi che si sentivano legati alla terra: da una parte Pio XII e Paolo VI; il primo ha concesso per diversi anni, dal 1946 al 1958, udienze per i partecipanti ai congressi nazionali, rivolgendo loro parole di particolare apprezzamento e sottolineando il ruolo dell'organizzazione; il secondo non mancò di continuare la tradizione, ricevendoli varie volte nel cortile di S. Damaso in Vaticano. Ma fu soprattutto Giovanni XXIII che, per le sue origini rurali e per avere i fratelli autentici coltivatori diretti, seguì sempre con speciale interesse le vicende della Coldiretti. Non manca in questo panorama il papa polacco: Giovanni Paolo II che li accolse nel 1980 dicendo: *«La Chiesa... guarda a voi, coltivatori della terra, con particolare fiducia. Siate dunque i benvenuti nella Casa del Padre»*.

In quello stesso anno, nel corso della XXV Assemblea dell'organizzazione, furono passate le consegne da Bonomi a Lobianco: Presidente onorario e Consigliere a vita l'uno, Presidente degli anni '80 l'altro, quello che oggi deve gestire una macchina complessa in una società che si va tecnologizzando ma che continua ad avere alla base la manualità in un rapporto con la terra di vicendevole fiducia.



L'on. Paolo Bonomi
(Master Photo - Roma)

La montagna piemontese contesta il "Decreto Galasso"

Aumentano le proteste per le nuove difficoltà create al vivere in montagna

Franco Bertoglio

Com'era prevedibile, man mano se ne diffonde la conoscenza precisa, aumentano le prese di posizione delle popolazioni e degli amministratori montani nei confronti del cosiddetto *«Decreto Galasso»*, la cui portata era forse — all'inizio — sfuggita ai più, malgrado l'UNCEM e il *«Montanaro»* non avessero mancato di sottolinearne con tempestività gli aspetti più preoccupanti.

Si confrontino in proposito l'immediato commento del Presidente Martinengo nell'editoriale del numero di ottobre 1984 (il decreto era stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre), l'articolo del Vice Presidente Gonzi sul n. 12/1984 (*«Italia: tutto è bello, per decreto!»*), la panoramica delle varie iniziative assunte da Regioni e altri enti pubblicata sul n. 1/85 ed infine l'ordine del giorno approvato dal Consiglio nazionale dell'UNCEM il 29 gennaio e riportato sul n. 3/85 di questa rivista.

A livello piemontese il Presidente della Delegazione dell'UNCEM Fulcheri aveva richiamato l'attenzione sul Decreto in corso di riunioni di Giunta e poi nel Consiglio del 30 novembre 1984, aperto alla partecipazione dei Presidenti delle Comunità montane, così com'è nella prassi della Delegazione.

L'Assemblea del 7 marzo scorso, sulla quale riferiamo in altra parte di questo numero, è tornata sull'argomento approvando anche un odg che in pratica fa proprie le considerazioni e le proposte di quello nazionale. Si è anche chiesto alla Regione Piemonte di pronunciarsi e assumere iniziative al riguardo, così come hanno fatto altre Regioni d'Italia.

La posizione degli amministratori montani è chiara: da parte di tutti si ribadisce il convincimento che un'organica e consapevole tutela dell'ambiente, di conservazione del suolo, di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesistici e di razionale impiego delle risorse naturali si fa sempre più urgente. Però questo va fatto attraverso forme di responsabilizzazione e di coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, rifuggendo dall'improvvisazione, da tentativi di contrapporre organi dell'amministrazione centrale agli enti locali, da dannosi protagonismi.

I motivi per i quali non si accetta il decreto del 21 settembre 1984 del Ministro per i beni culturali e ambientali sono ben sintetizzati nell'odg approvato dal Consiglio nazionale dell'UNCEM del 29 gennaio scorso, che già prima abbiamo richiamato. Vale quindi forse la pena di ricordarli questi motivi di contestazione del Decreto Galasso da parte dei rappresentanti delle popolazioni montane. Essi affermano che il provvedimento in questione:

a) contrasta con la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e con l'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, esautorando le Regioni nell'esercizio di funzioni proprie e delegate nonché le Commissioni provinciali per le bellezze naturali, superando il concetto di inclusione in appositi elenchi provinciali di ben individuate e localizzate cose e zone sulla base di motivazioni rispondenti a specifiche ragioni di tutela, vincolando invece un'amplissima parte del territorio nazionale sulla base dell'appartenenza a categorie che, semmai, non abbisognano di tutela in quanto bellezze naturali, ma per ragioni e con finalità geologiche, forestali, idrauliche, naturalistiche, geologiche, agricole, ecc.;

b) crea conflitti di interesse e di competenza in ordine all'esercizio di attività indispensabili nei settori della difesa del suolo, della regimazione delle acque, del governo razionale del bosco, dei lavori pubblici e privati, dell'agricoltura collinare e montana, interferendo con le specifiche leggi nazionali e regionali di settore;

c) pone surrettiziamente ulteriori problemi al già difficile avvio di una politica di tutela, a mezzo di parchi e riserve, di ambienti di particolare interesse, creando le condizioni per la reazione da parte delle popolazioni e degli enti locali in difesa di interessi legittimi;

d) interviene, di fatto e con uno strumento del tutto improprio, nell'ambito di competenze di uso e tutela del territorio proprie delle Regioni e dei Comuni;

e) crea, in caso di attuazione dell'art. 2, il blocco indiscriminato ed immotivato in zone estesissime di legittime attività economiche, private e pubbliche, vietando modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori.

Di conseguenza, l'odg dell'UNCEM chiede (*«con forza»*, si legge nel documento):

1) l'immediata revoca del Decreto ministeriale e la sua sostituzione con un progetto di legge, d'iniziativa del Ministero per i beni culturali ed ambientali, concertato con gli altri Ministeri interessati, così da consentire un profondo e ricco dibattito parlamentare per l'individuazione di un organico complesso di finalità da conseguire e per la predisposizione di idonei strumenti e procedure nel rispetto dei poteri regionali e locali;

2) il deciso intervento della Conferenza delle Regioni sulla Presidenza del Consiglio e sui Ministri competenti nel senso sopra indicato.

Registriamo anche, per dovere di cronaca, un fatto che rattrista e demoralizza ulteriormente gli amministratori montani: succede a volte che, quando tentano di spiegare con senso di responsabilità ed impegno le cose che prima abbiamo ricordato, da certi ambienti parta automaticamente l'accusa di connivenza con la speculazione o di *«difesa»* della distruzione della natura.

Ora, nessuno nega che anche in montagna si siano purtroppo verificati, nel nostro Paese, esempi gravi di speculazione distruttiva dell'ambiente, però non si possono fare estremistiche e superficiali generalizzazioni criminalizzando magari un'intera classe di amministratori.

Se poi si tratta di quella degli amministratori montani, allora vale la pena di ricordare che gli stessi hanno dato, soprattutto in questi ultimi anni, esempi largamente riconosciuti di capacità d'azione, di autoresponsabilizzazione, di serietà, d'impegno e anche di

sacrificio, di fronte a compiti resi sempre più ardui dalle difficoltà ambientali, dalle ridotte dimensioni dei Comuni, dalla scarsità delle risorse e da due gravi consapevolezze: quella di rappresentare una popolazione emarginata, socialmente e numericamente più debole, e quella di lavorare — nell'interesse dell'intera collettività — per mantenere «*viva*» la montagna, condizione sine qua non per ogni ulteriore discorso.

Ma sono considerazioni che ci porterebbero lontano...

Vediamo piuttosto le principali iniziative assunte in alcune zone montane piemontesi di cui ci è sino ad ora pervenuto notizia:

VAL SESIA (Novara)

Qui una ventina di Comuni sta adottando deliberazioni che, dopo aver ricordato i punti salienti del decreto, testualmente recitano:

«Rilevato che per garantire migliori condizioni di tutela delle bellezze naturali e d'insieme, in attesa dell'adozione di adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica, è stata demandata alle Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici l'individuazione con indicazioni planimetriche e catastali delle aree in cui è vietato fino al 31-12-1985 apportare modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e di lavori;

Constatato che, pur nel rispetto del dettato costituzionale che affida allo Stato la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione, la normativa prevista dal nuovo decreto "Galasso" penalizza enormemente il territorio del Comune, stante l'ubicazione topografica ed ambientale dello stesso, in zona di montagna, circondato da fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici, da boschi e foreste, con limitati spazi pianeggianti per l'accidentalità dei luoghi;

Considerato che lo sviluppo delle attività produttive locali: turismo, artigianato, agricoltura, necessitano di aree destinate alla residenza, alle attività economiche di base, ubicate in zona adiacente alle attuali strade di collegamento per facilitarne gli accessi ed i minori costi di trasporto, nonché l'utilizzazione di pianori siti in fondovalle, adiacenti per lo più ai corsi d'acqua, a torrenti e a boschi e foreste;

Dato atto che la nuova normativa nel generalizzare attraverso l'esemplificazione dei beni e luoghi soggetti a vincolo paesistico, non tiene conto delle legittime esigenze della realtà locale del Comune;

Ritenuto che, ai sensi della Legge 22-7-1975, n. 382, e del DPR 24-7-1977 n. 616, alla Regione spetta la tutela del patrimonio paesaggistico attraverso l'esercizio della potestà legislativa, tenuto conto delle realtà locali previa idonea consultazione degli enti locali interessati, degli enti di 2° livello (Comunità montane, Comprensori);

Considerato altresì che la normativa di cui al decreto "Galasso" per i territori montani del Comune impedisce l'attuazione di strumenti urbanistici idonei alla topografia dei luoghi esistenti in quanto trattasi di vincoli restrittivi che non danno spazio ad una programmazione economica di tutte le risorse locali;

Rilevato inoltre che il divieto di modificazioni dell'assetto del territorio, nonché di opere edilizie e lavori, fino al 31-12-1985 rappresenta, nell'attuale momento di crisi economica, un disincentivo allo sviluppo e all'investimento da parte di gruppi economici tendenti ad incrementare la risorsa "turismo" della Valsesia;

Dato atto che gli organismi politici presenti sul territorio montano, hanno l'obbligo morale, dinanzi alla generalità dei vincoli per l'intero territorio della Valsesia, di sollecitare l'attuazione di provvedimenti legislativi idonei a non bloccare drasticamente le attività turistiche presenti in zona, favorendo un armonico sviluppo di programmazione urbanistica, se non si vuole lo spopolamento della montagna e la non utilizzazione di tutte le risorse naturali che la stessa è in grado di offrire;

Visto la nota della Soprintendenza ai beni ambientali del Piemonte in data 24-10-1984 n. 436; dopo ampia discussione,

Delibera

1) di ritenere la normativa di cui al D.M. 21-9-1984, relativa all'integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della Legge 29-6-1939, n. 1497 con l'inclusione di fiumi, torrenti, corsi d'acqua classificabili pubblici, montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare, nonché di boschi e foreste, altamente penalizzante per il Comune situato in montagna con una presenza molteplice di torrenti, fiumi e corsi d'acqua e boschi;

2) di non condividere la generalizzazione prevista in normativa, allorché non tiene conto di deroghe per realtà locali dove l'attività prevalente turistica esistente viene automaticamente ad essere privata dei meccanismi di incentivi e di sviluppo, aggravando l'attuale crisi economica del settore;

3) di auspicare che la Comunità montana Valsesia, il Comprensorio di Borgosesia, l'Amministrazione provinciale e gli enti locali della Valsesia sollecitino la Regione Piemonte ad adottare con tempestività i provvedimenti legislativi del caso, relativi alla individuazione di piani territoriali paesistici che, caso per caso, tutelino porzioni di territorio ambientale da salvaguardare, tenendo conto delle singole realtà locali di tipo economico e turistico».

Nella stessa Valle, il Comune di Campertogno ha approvato un documento in cui:

«Visto il D.M. 21-9-1984 con il quale vengono stabiliti criteri per individuare le aree in cui sono vietate, fino al 31-12-1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori;

Rilevato in via preliminare che tali poteri non competono allo Stato, in quanto il D.P.R. 24-7-1977 n. 616, affidando alle Regioni la tutela del patrimonio paesaggistico, attribuisce allo Stato, con l'art. 32, una competenza residua, che si pone più sotto un profilo d'intervento di controllo o anche sostitutivo, in caso di inadempienze o omissioni da parte della Regione, e non certamente, come nel decreto in oggetto, come esercizio di potere esclusivo e di supremazia;

Considerato che, sempre sotto il profilo giuridico, non si può fare a meno di censurare il comportamento della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, organo proprio del Ministero per i Beni Culturali e ambientali, che senza far luogo ad una individuazione analitica dei beni da assoggettare a vincolo, ha imposto vincoli generalizzati senza fornire le motivazioni, necessarie per gli atti restrittivi di diritti ed interessi;

Esprime le proprie preoccupazioni e perplessità in ordine ai ritardi che certamente subiranno l'esecuzione delle opere pubbliche nonché di quelle dei privati.

VALLI CHISONE E GERMANASCA (Torino)

Qui il Consiglio della Comunità montana con deliberazione n. 174 in data 21-12-1984, ha riscontrato la necessità di promuovere l'intervento della Regione Piemonte perché, nel rispetto delle norme costituzionali, la disciplina della tutela del patrimonio paesaggistico avvenga unicamente con provvedimenti regionali, evitando così insostituibili

frammistioni con norme statali, quali il D.M. 21-9-1984 che, prescindendo dalle singole realtà locali, comporta grave pregiudizio alle realtà montane.

La delibera rileva che il Decreto Galasso *«è criticabile non tanto per il suo spirito informatore e per i suoi contenuti quanto per il metodo utilizzato per disciplinare, con atti statali, una materia di competenza regionale»* e invita la Regione Piemonte ad intervenire nelle sedi opportune perché, *«nel rispetto delle competenze previste dalle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la disciplina della tutela del patrimonio paesaggistico avvenga in sede regionale anche al fine di un maggiore rispetto delle diverse realtà locali»*.

BASSA VALLE CERVO E VALLE OROPA (Vercelli)

Qui i Sindaci dei Comuni membri di Andorno, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano, Tavigliano, Ternengo, Tollegno e Zumaglia, si sono riuniti il 27 febbraio 1985 nella sede della Comunità montana con il Presidente della stessa, Nello Costa, allo scopo di esaminare i riflessi e le conseguenze dell'applicazione del Decreto.

Ne è scaturito un documento inviato a Governo, Parlamento, Regione e partiti che, dopo aver premesso:

1) che è interesse degli abitanti e degli amministratori comunali delle zone montane preservare e difendere l'ambiente ed il territorio da qualsiasi forma di inquinamento e deturpazione nonché la conservazione di tutte le testimonianze storiche;

2) che tutti i Comuni e la Comunità montana hanno approvato nel mese di luglio 1984 — dopo 4 anni di dibattiti, sopralluoghi, accertamenti e diagnosi del territorio e dei centri abitati — il Piano regolatore generale intercomunale, nel quale sono stati previsti vincoli idro-geologici, forestali e paesaggistici e sono prescritte rigorose norme per gli interventi ed i restauri nei nuclei di antica formazione come pure sono rigidamente controllati gli eventuali insediamenti abitativi, produttivi e turistici;

3) che sul territorio montano già pesano condizioni e vincoli che rendono più difficile e costosa l'attività degli insediamenti produttivi, come pure la realizzazione di nuove costruzioni, con riflessi negativi sulla permanenza delle stesse popolazioni sul territorio;

4) che l'imposizione di nuovi vincoli, così come previsti dal Decreto in questione, risponde puramente ad un concetto burocratico-amministrativo ed esclude gli amministratori locali da qualsiasi forma di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi stessi del Decreto ministeriale 21-9-1984;

chiede *«La revoca immediata del Decreto Galasso e la elaborazione di un progetto di legge concertato tra i vari Ministeri e con il confronto di tutte le forze politiche e le Associazioni rappresentative delle autonomie locali»* ed invita la Regione Piemonte a promuovere le istanze legali in opposizione al D.M. 21-9-1984.

VAL BORBERA E VALLE SPINTI (Alessandria)

I Sindaci dei Comuni di Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrera Ligure, Rocchetta Ligure, Roccaforte Ligure, Mongiardino Ligure, Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Stazzano, Grondona, e il Presidente della Comunità montana della Val Borbera e Valle Spinti si sono riuniti presso la sede della Comunità montana il 12-2-1985 per un esame della situazione venutasi a creare dopo l'emanazione del Decreto in questione e delle successive direttive pervenute dal Corpo Forestale dello Stato, in particolare per quanto attiene l'introduzione dell'obbligo di richiedere apposita autorizzazione alla Regione Piemonte, Assessorato alla Pianificazione del territorio, per il taglio delle piante. Anche in questo caso è stato votato un ordine del giorno col quale Sindaci e Comunità montane:

«Considerato che la raccolta di legna da ardere e il conseguente taglio di piante nei periodi dell'anno in cui è consentito costituisce una necessità primaria per le popolazioni che ancora risiedono nei territori collinari e montani dei Comuni da loro amministrati; che tale raccolta avviene normalmente non nei boschi veri e proprii, quali potrebbero essere i castagneti da frutto o le abetaie di recente impianto, bensì nelle zone a vegetazione rada ad arbusti dette "scabbie"; che la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione sopra citata costituisce un inutile appesantimento burocratico tale da rendere ancora più disagevoli le condizioni per la sopravvivenza in questi luoghi, già tanto colpiti dallo spopolamento per mancanza di risorse economiche di qualsivoglia specie;

Tenuto conto: che lo scopo primario della disposizione ministeriale è comunque quello di evitare o frenare il degrado ambientale al quale certamente non contribuisce il taglio di piante per legna da ardere così come viene praticato da tempo immemorabile; che, al contrario, l'uso razionale ed equilibrato di detta pratica contribuisce a migliorare l'aspetto paesistico restituendo alle zone interessate le caratteristiche morfologiche ed estetiche che hanno sempre avuto

Esprimono

la loro più vibrata protesta per quella che, a loro parere, appare un'interpretazione eccessivamente restrittiva della disposizione in parola (la norma non dispone alcun divieto di tagliare piante da destinare alla produzione di legna da ardere).

Rilevano

una manifesta violazione dei diritti soggettivi dei loro amministrati e un danno rilevante agli interessi della col-



lettività locale che può tradursi in un ulteriore perniciosissimo abbandono delle zone montane (dove tra l'altro sono estremamente difficili i rifornimenti di altri materiali combustibili specialmente durante la stagione invernale).

Chiedono

un pronto intervento dell'autorità governativa e regionale atto a rimuovere con tutta urgenza il vincolo eccessivo costituito dalla necessità di inoltrare domanda e di dover attendere l'autorizzazione per il taglio di legna da ardere ove occorre con l'emanazione di istruzioni interpretative che salvaguardino il sacrosanto diritto dei cittadini ad utilizzare un loro, sia pur modesto, ma importante bene».

Il documento è stato inviato al Governo, alla Regione, al Corpo Forestale, ed agli ambienti locali e nazionali interessati.

VAL PELLICE (Torino)

Il Consiglio della Comunità montana, ritenuto che le misure previste dal Decreto Galasso non possano essere rispettate se non con gravissimo danno per le popolazioni residenti, spesso unico presidio del territorio da tutelare, costrette a non intervenire neppure per il taglio di boschi maturi o pericolosi in vista delle piene dei torrenti, è del parere che tale materia debba essere di competenza delle Regioni, cui già sono state delegate le funzioni al riguardo.

Preso poi atto del malcontento espresso dalle amministrazioni comunali, costrette all'immobilismo da vincoli sempre più imperativi e sempre più costanti nei confronti di qualsiasi iniziativa, ha deliberato all'unanimità:

«— di protestare vivamente contro il Decreto in questione per i vincoli eccessivi che impone e per l'indiscriminato blocco degli interventi sino al 31-12-1985 e per il conseguente immobilismo cui costringe amministrazioni e popolazioni locali, persino per quanto attiene la concreta quotidiana tutela dell'ambiente, cui pure è rivolto lo spirito del provvedimento;

— di invitare pressantemente la Regione Piemonte a riappropriarsi delle sue competenze in materia e ad opporsi con forza ad una legislazione accentratrice e vincolistica, avulsa dalla realtà e negativa per la permanenza dell'unico vero presidio di determinate zone, come quella montana, costituito dalla popolazione residente, cui non si offrono tutela ed incentivi, bensì normative sempre più limitative degli insediamenti e delle attività locali».

Sul problema del Decreto Galasso abbiamo ricevuto la lettera che pubblichiamo:

«In ordine al Decreto Galasso mi permetto chieder a codesta Redazione di accettare anche questo mio modesto contributo di riflessione nella qualità di Assessore all'Ambiente di Camerota, piccolo Comune del Cilento in provincia di Salerno.

Premetto che credo ancora alla preminenza dello Stato in materia, anche dopo le deleghe ex L. 616/1977, specie quando le deleghe non vengono esercitate. A fronte dell'inerzia delle Regioni in materia, lo Stato non può rimanere inerte, insensibile e quasi estraneo al fenomeno dell'abusivismo e del degrado che si perpetra sul territorio; né restare impassibile allorché alcune Regioni subdelegano, incautamente, come la Regione Campania, una così importante materia. Disquisire sulle cosiddette autonomie aggiunge solo ulteriori elementi fra compiti dello Stato ed autonomie locali. Del resto, il Decreto Galasso è stato emanato in base ad una precisa e fondamentale legge dello Stato (art. 8 L. 1497/1939) che conferisce facoltà di inibire... indipendentemente dalla inclusione negli elenchi, località soggette alla predetta legge.

La Regione Campania anni fa adottò una buona legge, la n. 17/82, che vietava ogni intervento edilizio sul territorio e precisamente nell'ambito dei 500 ml. dalla battigia. Questa legge è scaduta il 31-12-84 (dico 1984), ma è stata prorogata solamente nella seconda decade del mese di gennaio 1985, dopo una *"vacatio legis"* che ha consentito agli speculatori e agli stupratori dell'ambiente di insinuarsi nel varco di tempo per attivare concessioni edilizie su aree soggette a vincolo panoramico.

Si vuole ancora evidenziare che l'insorto conflitto di competenze fra Stato e alcune Regioni dovrà essere risolto più che dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e 35 della L. 11-3-1953 n. 87. Si tratta di una *"vindicatio potestatis"* ove si contenderà — a seguito del ricorso di alcune Regioni — circa la spettanza allo Stato o alle Regioni a statuto ordinario, delle medesime attribuzioni che ciascuno dei due rivendichi per sé. Non è casuale che solo alcune Regioni, come Piemonte e Lombardia, fra le più importanti d'Italia, abbiano proposto ricorso. Queste Regioni non hanno litorali marini e quindi non hanno riflettuto che i maggiori scempi sul territorio sono stati perpetrati nelle Regioni che confinano con lunghi tratti di mare. E si spiega, quindi, come ad alcune di queste Regioni vada bene il Decreto Galasso (sono la maggioranza).

Comunque, l'eventuale *"giudicato"* sarebbe circoscritto alle parti in causa, e non si potrebbe estendere anche a quelle Regioni che non hanno prodotto ricorso.

Grazie dell'ospitalità».
Camerota, 28 gennaio 1985

avv. Giovanni Mazzeo
Assessore all'Ambiente

Ci corre l'obbligo di rilevare che non corrisponde al vero l'affermazione che solo le Regioni Piemonte e Lombardia abbiano ricorso contro il Decreto in questione. Le Regioni sono molte di più, ed il Piemonte — sino al momento in cui scriviamo — non figura tra queste (cfr. «Le vicende di un Decreto» sul «Montanaro» n. 1/85 - N.d.r.).

Profili di una Regione montana: il Molise

Nino De Pasquale

Dopo una lunga e faticosa battaglia parlamentare, la legge costituzionale di iniziativa del senatore Magliano e altri, che prevedeva appunto la creazione di una Regione territoriale e amministrativamente autonoma, staccando dall'Abruzzo il Molise, venne definitivamente approvata dalla Camera, nel lontano 1963, con 495 voti a favore e 41 contrari.

Nel lungo dibattito che precedette il voto quasi unanime dell'Assemblea di Montecitorio, intervennero i democristiani Sedati, La Penna, il relatore Dell'Andro e il socialista Ferri. L'allora Ministro on. Delle Fave — a nome del Governo e a conclusione del dibattito dichiarava: «*Il Governo è lieto di confermare il proprio favorevole parere, mentre si chiude felicemente l'iter di questa proposta di legge.*

Nonostante il ritardo dovuto a molteplici cause, con cui questa Regione viene istituita, il Governo non ha mai mancato di esprimere il proprio parere favorevole alla erezione del Molise in Regione autonoma».

Nasceva così la XX Regione d'Italia.

Cenni storici

Il nome Molise deriva probabilmente dalle nobili famiglie dei conti Moliso o De Molisio, che furono feudatari nel Medioevo di un paesetto nella valle del Trigno. Questa valle, nell'antichità, fu il cuore delle fierissime popolazioni sannitiche dei Pentri e dei Frentani.

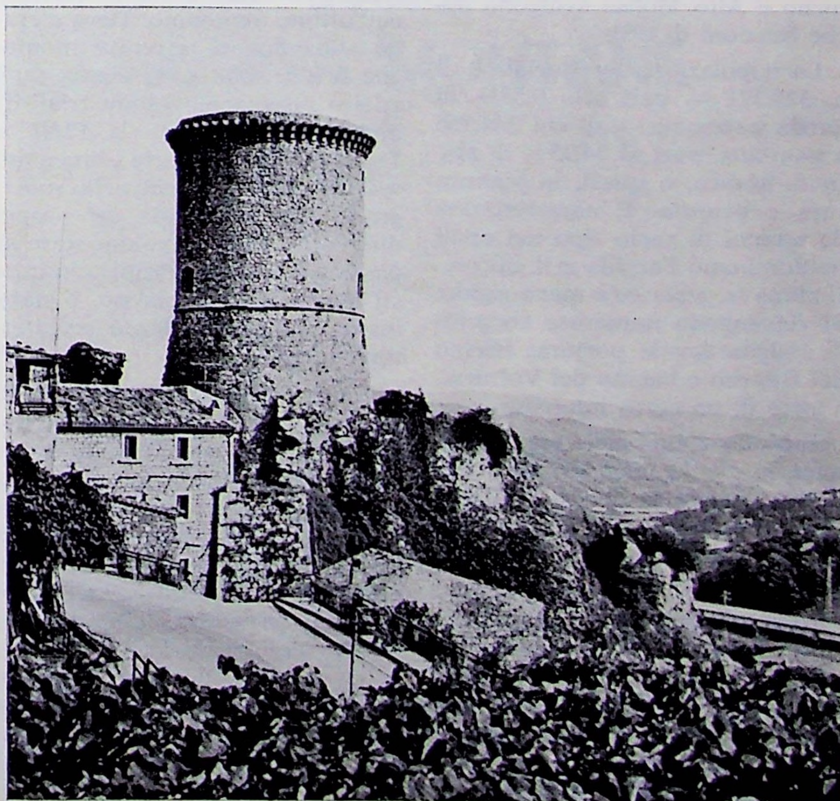
Della remota civiltà sannitica, la regione conserva innumerevoli testimonianze di rovine di città che furono un tempo splendide come Bovianum Vetus, Frentum, Aesernia e Saepinum.

Dopo il periodo dell'impero romano, il Molise subì le invasioni e le distruzioni dei Barbari, dei Saraceni e dei Longobardi. Proprio in questa epoca cominciarono a sorgere o a profilarsi sulla sommità di colli massicci castelli che diedero vita a pittoresche cittadine. Numerose sono le sembianze che ancora sovrastano con i loro resti alcuni comuni della regione: Campobasso è dominata dal castello di Monforte, di origine normanna, vero baluardo della città; Riccia mostra le vestigia del castello principesco, una delle più sontuose dimore possedute dai Principi De Capua. Si ammirano ruderi anche a Castropignano, Roccamandolfi, Pescolanciano, Carpinone e Termoli.

Dopo l'aggregazione alla Capitanata, nel 1860, assieme all'Abruzzo, fu riunito alla grande patria italiana. Infine, è storia attuale, dopo oltre un secolo il Molise riacquista la sau autonomia.

Il territorio

La regione limitata ad Est dall'Adriatico confina a Nord con la provincia di Chieti, ad Ovest con la provincia dell'Aquila e a Sud con la Campania e Puglia.



Riccia (Campobasso): il Castello medioevale *(Foto Studio Messinese - Riccia)*

Il territorio molisano costituisce prevalentemente una regione montana; si estende dal Sangro al Fortore, dalle catene del Matese al mare Adriatico.

La superficie territoriale è di Ha. 443.764, pari all'1,48% della superficie nazionale, di cui Ha. 346.533, pari al 78,08% del territorio costituiscono i territori montani in base agli artt. 1 e 14 della legge 991. Alle due province — Campobasso e Isernia — fanno capo n. 136 Comuni — n. 84 in provincia di Campobasso, 61,75%, e n. 52, 38,24% in provincia di Isernia — di cui sono considerati totalmente montani n. 111 e n. 12 parzialmente, per un totale di n. 123 pari al 90,44%.

I Comuni montani sono dislocati in n. 10 Comunità montane, costituite con legge regionale 22-5-1973 n. 8 in applicazione dell'art. 3 legge 3-12-1971, n. 1102.

Sei Comunità ricadono in provincia di Campobasso, quattro in provincia di Isernia.

Le Comunità montane del Volturno e Alto Molise svolgono anche funzioni di USL.

La popolazione territoriale è di n. 328.371 — pari allo 0,58% di quella nazionale — di cui 244.156 è montana, pari al 74,35% di abitanti. Manca, o quasi, la pianura vera e propria. È caratterizzata da terreni di vario tipo nei quali predominano l'argilla e il calcare. Il clima in generale è meno rigido. Si rinvengono numerose sorgenti di ragguardevole portata: bacino del Biferno e bacino del Volturno e altre di un certo interesse.

Il Molise è una delle regioni italiane in cui la maggior parte del reddito prodotto deriva dall'agricoltura che conserva ancora oggi un ruolo di grande importanza e rilevanza.

Oltre all'agricoltura, altre principali risorse sono l'allevamento del bestiame e i suoi prodotti, mentre per la laboriosità delle sue genti è fiorente l'artigianato che fornisce all'Italia e all'estero prodotti apprezzabilissimi come le lame da taglio di Frosolone e Campobasso; le campane, sparse in tutto il mondo, e i manufatti in rame di Agnone; le trine e i merletti di Isernia. L'industria turistica, invece, è in continuo sviluppo grazie ad una rete stradale efficiente. Oltre al centro balneare di Termoli, sono da ricordare i centri invernali di Capracotta, Pescopennataro e l'attrezzato soggiorno e centro sciistico di Campitello Matese nonché i centri artistici e di antiche tradizioni, oltre che residenziali, di Campobasso, Termoli, Agnone, Larino, Isernia, Boiano, Sepino, Venafro e Riccia con il suo villaggio montano situato a 1.000 metri di altezza.

Non sono mancati, nei secoli, uomini di grande rinomanza, basta citare Celestino V di Isernia, papa e santo; Giuseppe Zurlo di Baranello, uomo politico; Gabriele Pepe, generale e patriota; Antonio Cardarelli, clinico illustre; Francesco D'Ovidio, letterato, dantista, una delle maggiori figure della critica letteraria italiana.

Questo Molise, sconosciuto nei tempi, ha fatto passi da gigante nell'ultimo ventennio. Dove c'erano abbandonati terreni e montagne brulle sono sorti centri turistici o insediamenti industriali di grosso rilievo, come la FIAT a Termoli o le industrie alimentari dell'Alto Molise. Anche nello sport, grazie alla generosità dei propri dirigenti e tifosi, è voluta stare al passo con i tempi. Proprio in questi giorni, a Campobasso, è stato inaugurato un moderno architettonico stadio.

Questo, nella sua breve sintesi, il profilo della Regione Molise, dove le piccole estensioni di terra sono coltivate con amore e pazienza, dove la gente ha sempre servito con compostezza e silenzio l'amata Patria distinguendosi per generosità ed eroismo. La Regione, sotto la spinta di infaticabili uomini politici di ieri e di oggi, nella capacità dei suoi amministratori e nel coraggio della sua popolazione ha il compito di affrontare e risolvere quei problemi ancora insoluti per la completa rinascita economica e sociale.

33° Festival Internazionale del Film di Montagna a Trento

Sono trentatre anni che la Città di Trento ed il Club Alpino Italiano propongono ad appassionati o semplici spettatori film legati alla montagna: quelli ammessi, selezionati da una giuria sempre qualificata ed attenta a tutto ciò che di nuovo si va evolvendo nel vasto mondo dell'alpinismo o della vita montana, propongono di anno in anno nuove tematiche che si vanno ad aggiungere a quelle già collaudate e classiche. Recita l'articolo 2 del Regolamento del Festival: «*I film di montagna devono recare un apprezzabile contributo alla conoscenza e alla valorizzazione della montagna, nell'ambito dei seguenti temi: alpinismo, escursionismo, spedizioni, speleologia; popolazioni e loro attività, tradizioni, usi, costumi, leggende, folclore; sport di montagna; geografia, protezione d'ambiente, ecologia, flora, fauna*». Per la sezione esplorazione i film «*devono documentare una esplorazione condotta in luoghi scarsamente conosciuti, oppure documentare una indagine di valore scientifico*».

Il FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM DI MONTAGNA E DELLA ESPLORAZIONE «CITTÀ DI TRENTO» si svolgerà quest'anno dal 28 aprile al 4 maggio: alla conclusione una premiazione che quest'anno vede l'apporto di significativi premi: oltre alla «*genziana d'oro*» sei «*genziane d'argento*» saranno destinate a sottolineare diversi aspetti artistici dei film in concorso; a questi si aggiungeranno il premio speciale ARGEALP per «*il film che meglio riesca a sviluppare un tema attinente alle regioni alpine*» ed un premio speciale MARIO BELLO «*preferibilmente opera di alpinista o cineamatore*» il cui contenuto si ispiri agli scopi del CAI. Oltre a questi, ancora il «*Premio ITAS 1985 di letteratura di montagna*» per testimoniare «*opere d'arte e manifestazioni folcloristiche nelle zone di montagna a testimonianza di valori culturali caratteristici*».

M. Ch.

IL MONTANARO d'Italia
rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



SCHEMA DI BILANCIO PER LE COMUNITA' MONTANE

Nel precedente numero della rivista (3/1985) abbiamo pubblicato il testo del Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 febbraio 1985 relativo al bilancio delle Comunità montane.

Pubblichiamo ora in queste pagine — che possono essere staccate — lo schema vero e proprio del bilancio stesso, così come risulta dalla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 1985.

PARTE I. — ENTRATE

Codice	CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
					Variazioni		Somme risultanti		
	Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
		Avanzo di amministrazione							
		Fondo iniziale di cassa							
		TITOLO I							
		ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA'							
		Categoria 1ª. — *Proventi dei servizi pubblici*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — *Proventi dei beni*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — *Interessi attivi*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Categoria 4ª. — *Concorsi, rimborsi e recuperi*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 4ª . . .							
		Categoria 5ª. — *Altre entrate correnti*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 5ª . . .							
		Categoria 6ª. — *Poste correttive e compensative delle spese*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 6ª . . .							
		Riassunto del titolo I							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Categoria 4ª							
		Categoria 5ª							
		Categoria 6ª							
		Totale titolo I . . .							

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
		TITOLO II							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE							
		Categoria 1ª. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti delle regioni*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Categoria 4ª. — *Altri trasferimenti correnti*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 4ª . . .							
		Riassunto del titolo II							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Categoria 4ª							
		Totale titolo II . . .							
		TITOLO III							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 1ª. — *Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							

Codice	CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
					Variazioni		Somme risultanti		
	Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
		Categoria 2ª. — *Trasferimento di capitali*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — *Riscossione di crediti*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Riassunto del titolo III							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Totale titolo III . . .							
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 1ª. — *Anticipazioni di cassa*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — *Altre accensioni di prestiti*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Riassunto del titolo IV							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Totale titolo IV . . .							
		TITOLO V PARTITE DI GIRO							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale titolo V . . .							
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I							
		Titolo II							
		Titolo III							
		Titolo IV							
		Titolo V							
		Totale . . .							
		Avanzo di amministrazione							
		Fondo iniziale di cassa							
		Totale generale dell'entrata . . .							

Parte II. — SPESE

Codice	CAPITOLO		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
					Variazioni		Somme risultanti		
	Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
		Disavanzo di amministrazione							
		Titolo I							
		SPESE CORRENTI							
		Sezione 1ª. — *Amministrazione generale*							
		Rubrica 1 - Organi istituzionali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 1 . . .							
		Rubrica 2 - Servizi generali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 2 . . .							
		Rubrica 3 - Programmazione e pianificazione							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 3 . . .							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione 1ª . . .							
		Sezione 2ª. — *Azione e interventi nel campo sociale*							
		Rubrica 1 - Assetto del territorio e problemi dell'ambiente							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 1 . . .							
		Rubrica 2 - Assistenza e beneficenza							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 2 . . .							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione 2ª . . .							

Codice	CAPITOLO		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
	Numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti		
		Sezione							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione . . .							
		Riassunto del titolo I							
		Sezione 1ª. — Amministrazione generale							
		Sezione 2ª. — Azione e interventi nel campo sociale							
		Sezione							
		Totale titolo I . . .							
		TITOLO II							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Sezione 1ª. — *Amministrazione generale*							
		Rubrica 1 - Organi istituzionali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 1 . . .							
		Rubrica 2 - Servizi generali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 2 . . .							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione 1ª . . .							
		Sezione 2ª. — *Azioni e interventi nel campo sociale*							
		Rubrica 1 - Assetto del territorio e problemi dell'ambiente							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 1 . . .							
		Rubrica 2 - Assistenza e beneficenza pubblica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 2 . . .							

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
		Rubrica 3							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 3 . . .							
		Totale sezione 2ª . . .							
		Sezione							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione . . .							
		Riassunto del titolo II							
		Sezione 1ª. — *Amministrazione generale*							
		Sezione 2ª — *Azione e interventi nel campo sociale*							
		Sezione							
		Totale titolo II . . .							
		TITOLO III							
		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale titolo III . . .							
		TITOLO IV							
		PARTITE DI GIRO							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale titolo IV . . .							
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I							
		Titolo II							
		Titolo III							
		Titolo IV							
		Totale . . .							
		Disavanzo di amministrazione							
		Totale generale della spesa . . .							

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
Titolo I. — Entrate derivanti dalla gestione dei beni e dei servizi delle Comunità.			Titolo I. — Spese correnti (di cui per ammortamenti L. . . . .)		
Titolo II. — Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.			Titolo II. — Spese in conto capitale (di cui per partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive e non produttive L. . . . .)		
Titolo III. — Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (di cui per riscossioni crediti L. . . . .).			Totale spese finali . . .		
Totale entrate finali . . .					
Titolo IV. — Entrate derivanti da accensione di prestiti.			Titolo III. — Spese per il rimborso di prestiti		
Titolo V. — Partite di giro.			Titolo IV. — Partite di giro		
Totale . . .			Totale . . .		
Avanzo di amministrazione					
Fondo iniziale di cassa			Disavanzo di amministrazione . . .		
Totale complessivo entrate . . .			*Totale complessivo spesa* . . .		

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Cassa	RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Cassa
A) Entrate titoli I - II (+)			*D*) Entrate finali (titoli I - II - III) al netto della riscossione di crediti (+)		
Spese correnti (titolo I) (—)			Spese finali (titolo I - II) al netto delle participazioni, delle anticipazioni per finalità produttive e non produttive (—)		
Differenza . . .					
B) Entrate titoli I - II (+)					
Spese correnti al netto degli ammortamenti (—)			Accreditamento (+) / Indebitamento (—) netto		
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione (—)					
Situazione economica . . .			*E*) Spese titoli I - II - III - IV (—)		
C) Entrate finali (titoli I - II - III) (+)			Entrate titoli I - II - III - IV (+)		
Spese finali (titoli I - II) (—)			Ricorso al mercato (—)		
Saldo netto da impiegare (+) / finanziare (—)					

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

Previsioni di competenza

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I	Sezione II	Sezione III	Sezione IV	*Totale*
Spese correnti					
Ctg. 1ª - Personale					
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi					
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti					
Ctg. 4ª - Interessi passivi					
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate . .					
Ctg. 6ª - Ammortamenti					
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili					
a) Totale spese correnti					
Spese in conto capitale					
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente					
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico ente					
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali					
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti					
Ctg. 5ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità produttive					
Ctg. 6ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità non produttive					
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili					
b) Totale spese in conto capitale					
(*a* + *b*) *Totale* . . .					

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

PREVISIONI DI CASSA

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I	Sezione II	Sezione III	Sezione IV	*Totale*
SPESE CORRENTI					
Ctg. 1ª - Personale					
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi					
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti					
Ctg. 4ª - Interessi passivi					
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate					
Ctg. 6ª - Ammortamenti					
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili					
a) Totale spese correnti					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente					
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico ente					
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali					
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti					
Ctg. 5ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità produttive					
Ctg. 6ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità non produttive					
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili					
b) Totale spese in conto capitale					
(*a* + *b*) ***Totale***					

Fondi per il disinquinamento delle acque

Diramate le direttive per la concessione di finanziamenti statali

Per utilità delle Comunità montane interessate o impegnate in interventi di disinquinamento delle acque, pubblichiamo la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 23-1-1985 (G. U. n. 51 del 28-2-1985) che stabilisce i criteri di priorità per accedere ai finanziamenti statali previsti dalla vigente legislazione a favore di enti locali e loro consorzi che attuano interventi nel settore.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Criteri di priorità ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti norme per gli interventi di disinquinamento delle acque di competenza di enti locali e di loro consorzi.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;

Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;

Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che spetta a questo Comitato, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, provvedere, sulla base dei piani regionali, alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera *d*), della predetta legge;

che un'apposita commissione, istituita con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, ha predisposto un modello di piano generale di risanamento delle acque;

Preso atto che tale schema, tra l'altro, individua le linee generali ed i criteri di priorità degli interventi;

Valutata la necessità di emanare con urgenza indirizzi e criteri di priorità ai fini della programmazione e realizzazione di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici ed alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi, anche in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Delibera:

Ai fini della concessione di finanziamenti statali per la esecuzione e per il completamento di opere ed impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, i criteri di priorità sono quelli indicati nell'unito documento che costituisce parte integrante della presente delibera.

ALLEGATO

Gli elementi di seguito indicati costituiscono i riferimenti generali per la definizione delle priorità di intervento nel settore del disinquinamento idrico.

A) Gravità dello stato di degrado dei corpi idrici, con particolare riguardo ai fattori inquinanti di cui al successivo punto *B*), al grado di diffusione di tale stato ed alla rilevanza sociale ed economica dei corpi idrici interessati.

Sotto questo profilo il Comitato riconosce lo stato di gravità delle situazioni di inquinamento in atto nel sistema Padano-Adriatico e nel bacino del fiume Arno.

B) Contributo fornito alla:

1) protezione di corpi idrici soggetti a fenomeni di eutrofizzazione;

2) protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate a scopi idropotabili; in particolare, rimozione dalle acque di sostanze tossiche e nocive aventi rilevanza a livello nazionale sotto il profilo epidemiologico, con specifico riferimento a quelle suscettibili di entrare nelle catene alimentari.

C) Capacità di valorizzazione e razionalizzazione delle componenti dei sistemi esistenti, favorendone il completamento e la funzionalità, con particolare riferimento al completamento di impianti centralizzati di depurazione di competenza di enti locali e loro consorzi.

D) Contributo alla realizzazione di sistemi completi di disinquinamento idrico, individuati nelle componenti relative ai reticoli fognari, agli impianti di trattamento delle acque reflue, al trattamento dei fanghi di risulta, nonché alla gestione dei servizi necessari per il funzionamento e la manutenzione degli impianti.

E) Appartenenza, in relazione ai fattori inquinanti di cui al precedente punto *B*), alle seguenti tipologie di intervento:

1) impianti ed opere diretti a significative riduzioni dei carichi di fosforo sversati in corsi d'acqua il cui ricettore finale sia costituito da corpi idrici soggetti a fenomeni di eutrofizzazione;

2) piattaforme consortili pubbliche per il servizio di depurazione di scarichi di modesta portata e di elevato potere inquinante che richiedano trattamenti particolarmente complessi;

3) interventi volti alla riorganizzazione delle strutture di gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione coerenti con le scelte degli ambiti territoriali ottimali indicate nei piani regionali di risanamento delle acque.

F) Grado di coordinamento degli interventi con quelli previsti dai piani regionali, nonché grado di integrazione fra piani regionali, per affrontare i problemi di inquinamento di un medesimo bacino idrografico.

G) Immediata eseguibilità e rapidità di messa in opera e di esercizio a regime dei sistemi di disinquinamento.

H) Conformità agli indirizzi comunitari in materia di tutela dell'ambiente ai fini dell'ammissibilità, ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, al finanziamento attraverso la Banca europea degli investimenti.

I) Beneficio economico netto direttamente generato dagli interventi, misurato sulla base delle più diffuse tecniche di analisi costi-benefici.

Per le valutazioni di cui sopra le amministrazioni regionali presenteranno le proposte di intervento all'ufficio del Ministro per l'ecologia - Segreteria del Comitato interministeriale, secondo le modalità e le indicazioni che saranno contenute in una nota predisposta dal citato ufficio.

Il Piano Sanitario Nazionale

Le indicazioni per il riordino dei servizi e per una corretta ed efficace attività dell'USL

(Seconda parte)

Bruno Grossi *

Nella prima parte dello studio si sono ripercorse le tappe del Piano sanitario nazionale dal 1979 fino alla presentazione del d.d.l. 195/quater del 22-11-1983 e del d.d.l. 256/bis del 4-11-1983, ne sono stati esaminati i contenuti nonché illustrati gli emendamenti agli stessi proposti dal Governo.

In questa seconda parte viene analizzata la parte precettiva del Piano nella stesura ultimata nel settembre 1984 da parte del Ministero della Sanità (Gruppo di lavoro nominato con decreto 9 novembre 1983). Essa è d'indubbio interesse per le USL in quanto fornisce gli indirizzi che sin d'ora le USL stesse possono attuare sia nello svolgimento della propria attività sia per organizzare i servizi.

Il Piano inizia richiamando alcuni principi generali, e cioè che la programmazione è adottata ai competenti livelli istituzionali come metodo ordinario di governo per l'individuazione di obiettivi e la definizione delle risorse nella guida coordinata del processo di formazione del sistema sanitario; che la programmazione sanitaria, in quanto programmazione di settore, va raccordata con la programmazione economica generale; che la pianificazione va intesa come una successione ciclica di adempimenti di istruttoria, di definizione normativa, di gestione, di verifica e di adeguamento dei documenti di piano, da compiersi con le Regioni contitolari della potestà programmatoria, per quanto concerne il Piano sanitario nazionale (PSN) e con il concorso necessario degli enti locali e delle altre istituzioni e organizzazioni sociali interessate, per quanto concerne i Piani sanitari regionali; ed infine che è compito permanente del Servizio sanitario nazionale (SSN) perseguire attraverso la globalità degli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, l'eliminazione degli squilibri territoriali nelle condizioni di tutela sanitaria della popolazione, il miglioramento dello stato di salute della stessa, nonché la diminuzione della morbosità e della mortalità specifiche attraverso la prevenzione dei fattori di rischio e delle cause di malattia di rilevante interesse sociale, valutate sia sotto l'aspetto dell'entità dei bisogni sanitari da soddisfare, sia in termini di frequenza degli eventi e ampiezza della popolazione interessata, sia di rapporto costi-benefici.

1. Gli standard per riorganizzare le USL

Il Piano passa, quindi, agli standard che sono il presupposto — insieme ai livelli assistenziali — per realizzare gli obiettivi indicati nelle disposizioni precettive e per la riorganizzazione delle USL.

In considerazione dell'autonomia organizzativa delle Regioni (in molti casi formalizzata in leggi regionali o in piani sanitari regionali) e delle insufficienze delle informazioni disponibili per analisi, valutazioni e simulazioni, esso indica solo alcuni *«standard aggregati»* aventi valore di riferimento unificante di livello nazionale, all'interno dei quali le Regioni possono definire articolazioni disaggregate, funzionali alla propria realtà locale e alla propria strategia di politica sanitaria; standard, pertanto, di avvicinamento ad una situazione ottimale, che potrà esser definita in modo progressivamente più analitico con i prossimi piani sanitari.

Sono, altresì, standard di tipo *«indicativo»* del senso di direzione delle misure di intervento da compiere e dei risultati da conseguire al termine del triennio, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, mentre acquistano valore di *«limite insuperabile»* per misure che si prefiggano di accrescere il divario rispetto agli standard stessi.

Essi sono di due tipi: i primi, con valori aggregati, relativi alle indicazioni proiritarie di cui all'art. 1 delle disposizioni precettive, aventi valore di norme di indirizzo e coordinamento per le Regioni, quindi dotati di cogenza sul piano attuativo; i secondi, ad un maggior livello di disaggregazione, inseriti, per quanto attiene ad alcune attrezzature e prestazioni, nei singoli capitoli del Piano, da valere come *«ipotesi di lavoro»* all'interno degli indicatori aggregati e da utilizzare con ampio margine di autonomia da parte degli organi regionali, sempre però con il limite insuperabile dello standard aggregato e in particolare della non accrescibilità del divario tra situazione presente e situazione definita dallo standard stesso.

---

* Segretario del Consiglio Sanitario Nazionale

2. I piani d'azione per l'attività programmatoria

Dopo gli standard il Piano sanitario nazionale entra nel vivo dell'attività programmatoria e definisce i piani d'azione soprattutto per le Regioni per il triennio 1984-'86.

Essi riguardano:

— l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione in condizioni di uniformità;

— la riorganizzazione, il riequilibrio e il potenziamento nel Paese di strutture, attrezzature e personale, l'organizzazione dei distretti sanitari di base e l'adeguamento delle strutture centrali del SSN;

— il potenziamento dei servizi di prevenzione e di medicina collettiva;

— i progetti-obiettivo: *«tutela della maternità, lotta alla mortalità infantile e tutela della salute nell'età evolutiva»; «tutela della salute degli anziani»; «tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro»; «prevenzione degli handicaps e assistenza sanitaria agli handicappati»; «prevenzione delle tossicomanie e assistenza sanitaria ai tossicodipendenti»; «tutela della salute mentale»;*

— gli interventi specifici per: *«la lotta ai tumori e l'assistenza oncologica»* e *«la salute degli animali e la sanità veterinaria»;*

— la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi sanitari di emergenza;

— l'integrazione *«funzionale»* operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali di competenza degli enti locali;

— la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;

— l'apporto del volontariato nelle attività socio-sanitarie;

— il completamento del sistema informativo e la definizione degli indicatori di verifica del Piano sanitario nazionale;

— la promozione, il coordinamento intersettoriale e il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei risultati della ricerca a rilievo sanitario;

— l'uniformità nei criteri di ripartizione del fondo sanitario nazionale a livello regionale;

— l'accrescimento della produttività della spesa, in un ampio contesto di coinvolgimento delle responsabilità degli amministratori e degli operatori, anche attraverso la esplicitazione del ruolo centrale dei medici nelle logiche organizzatorie delle attività e dei servizi, nonché nell'erogazione delle prestazioni.

3. L'uniformità nell'erogazione dell'assistenza

Il primo piano d'azione riguarda l'uniformità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie garantendo il rispetto dei diritti del cittadino.

Per questo obiettivo sono previsti una serie di adempimenti sia a livello centrale che periferico.

Il Ministero della Sanità deve predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge per la pianificazione regionale, due provvedimenti: uno contenente norme di tutela dei diritti del cittadino malato e di provvedimenti che garantiscano le prestazioni di prevenzione individuale, di diagnosi, di cura e di riabilitazione nelle forme e nei livelli minimi indicati con diritto di libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dello stato di organizzazione dei servizi sanitari pubblici e di quelli convenzionati, ed uno relativo alle specificazioni riguardanti i livelli assistenziali.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, da parte sua, deve, di concerto con i Ministeri del Tesoro e della Sanità, predisporre la normativa per il decreto del Presidente della Repubblica relativo all'adeguamento e al riordino dei contributi di malattia nella prospettiva della fiscalizzazione degli oneri del SSN; la realizzazione graduale dei servizi necessari su tutto il territorio, in misura uniforme per l'assistenza di base e in misura articolata, in rapporto alle diverse esigenze territoriali, per i servizi di tipo specialistico, nonché l'incentivazione per l'istituzione e gestione delle farmacie rurali.

Le Regioni, a loro volta, sono impegnate su tre importanti questioni. Esse, infatti, debbono emanare le norme in tema di assistenza indiretta di cui all'art. 9 della legge per la pianificazione regionale, indicare nel piano regionale il fabbisogno e la localizzazione delle convenzioni con istituzioni private di ricovero, ispirandosi ad una linea di tendenza che privilegi il potenziamento ed il riequilibrio territoriale dei presidi pubblici e nello stesso tempo assicuri alle istituzioni private convenzionate ambiti predeterminati di collaborazione ed integrazione in relazione sia alle funzioni complementari ad esse affidate sia al rapporto costi/benefici, nonché la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate in una linea di tendenza che privilegi il potenziamento dei servizi pubblici e di quelli equiparati e nello stesso tempo assicuri ambiti predeterminati di collaborazione ai convenzionati esterni, avendo riguardo al fabbisogno assistenziale già coperto dalle strutture pubbliche ed equiparate e al diritto del cittadino di ottenere comunque la prestazione specialistica entro il termine massimo di tre giorni.



4. Il riordino dei servizi dell'USL

Il secondo piano d'azione riguarda la riorganizzazione, il riequilibrio ed il potenziamento delle strutture, attrezzature e personale nonché l'organizzazione dei distretti sanitari di base. L'autonomia organizzativa propria delle Regioni e l'opportunità di adeguare le soluzioni organizzative alla specificità delle realtà locali non consentono, invero, la definizione di un modello dei servizi rigido, da valere per tutte le situazioni. Lo stesso principio vale anche all'interno delle singole Regioni, dove la presenza di realtà estremamente diversificate (zone metropolitane, zone turistiche ad elevata escursione di popola-

zione, zone montane e relativo isolamento, ecc.) consiglia la sperimentazione di modelli differenti di Unità sanitaria locale.

Tuttavia il piano, a garanzia dell'unitarietà del Servizio sanitario nazionale e dell'uniformità del trattamento assistenziale da riconoscere ai cittadini, anche nella loro mobilità sul territorio nazionale, indica alcuni principi di carattere generale cui le Regioni debbono ispirarsi.

4.1. Il distretto

Il distretto sanitario di base svolge il compito di realizzare una integrazione funzionale di tutte le prestazioni socio-sanitarie, preventive, curative e riabilitative proprie del territorio, nonché il coordinamento degli interventi relativi:

— alla vigilanza dell'ambiente naturale, di vita, di lavoro e alla vigilanza sugli alimenti;

— all'estensione, a livello di base, della consulenza specialistico-diagnostico-strumentale;

— all'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari.

Nel distretto devono essere assicurate le seguenti prestazioni: pronto intervento e guardia medica; assistenza medico-generica e pediatrica sia domiciliare che ambulatoriale di base; assistenza specialistica ambulatoriale e consulenza specialistica domiciliare; assistenza farmaceutica; igiene pubblica e ambientale; medicina del lavoro e prevenzione infortuni; medicina sportiva; medicina scolastica; educazione sanitaria; assistenza per la salute mentale, riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti; assistenza socio-sanitaria alla famiglia mediante consultori; assistenza agli anziani ed agli handicappati anche mediante idonei servizi sociali; vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria di base, dove è necessaria.

Il distretto ha un bacino di utenza di 10.000 abitanti circa, con un minimo non inferiore a 5.000 abitanti. Nelle aree urbane il riferimento demografico è di circa 20.000 abitanti e può essere aumentato nei grandi centri e nelle aree metropolitane. Nel triennio 1984-1986 deve essere attivato almeno il 65 per cento dei distretti sanitari di base.

È opportuno che il distretto sanitario di base abbia una sede propria, almeno ai fini del coordinamento amministrativo e sanitario, che può essere anche presso il poliambulatorio, se coincide con il distretto, o presso il Comune o altri edifici pubblici o, in mancanza, presso lo stesso ambulatorio del medico di medicina generale convenzionato.

Per quanto attiene al personale, si indicano i seguenti parametri tendenziali di riferimento da conseguire a regime anche attraverso l'utilizzazione interdistrettuale del personale medesimo:

— 1 medico di medicina generale ogni 1.000 persone o frazione di 1.000 superiore a 500, detratte le persone di età pediatrica (0-12 anni);

— 1 specialista pediatra di libera scelta ogni 700 persone in età inferiore a 12 anni o frazione di 500 superiore a 350;

— 1 medico di sanità pubblica;

— 1 punto di guardia medica urgente, notturna e festiva, extraospedaliera dotato di telefono per le chiamate, ogni 70.000 abitanti in zone con oltre 3.000 abitanti per kmq, ogni 35.000 abitanti in zone con popolazione tra 250 e 3.000 abitanti per kmq, ogni 20.000 abitanti in zone fino a 250 abitanti per kmq;

— da 1 a 5 tra infermieri professionali e assistenti sanitari visitatori;

— da 1 a 2 ostetriche;

— da 1 a 2 tecnici dell'igiene dell'ambiente di vita, di lavoro e dell'alimentazione;

— da 1 a 2 impiegati amministrativi;

— da un servizio specialistico distrettuale multidisciplinare, assicurato da uno specialista pediatra che svolga attività ambulatoriale nei distretti dove non è operante il pediatra di libera scelta; da un ostetrico; da 1 cardiologo; da 1 neuropsichiatra e da 1 odontoiatra.

Il coordinamento funzionale del complesso delle attività del gruppo distrettuale di base e le attività di sanità pubblica in tutti i Comuni del distretto sono assicurati da un medico dipendente a tempo pieno o definito, residente, preferibilmente a indirizzo igienistico.

4.2. Il poliambulatorio

L'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica è affidata a tre diverse strutture tipologiche:

a) il poliambulatorio ospedaliero;

b) il poliambulatorio extraospedaliero;

c) l'ambulatorio specialistico convenzionato esterno.

Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e consentire una più efficiente programmazione dell'attività del poliambulatorio deve essere realizzato, nel triennio, il sistema unificato di prenotazione.

Nell'organizzare l'area dei servizi specialistici si devono tenere presenti i seguenti indirizzi generali.

Il poliambulatorio, nelle tre tipologie indicate, deve servire in maniera ottimale una popolazione residente di 30.000/60.000 persone, tenendo conto che il rapporto numerico abitanti-struttura non può rappresentare criterio esclusivo di valutazione del fabbisogno, ma indicativo e integrato dalle caratteristiche orografiche, socio-economiche e viarie della zona. Nei grandi centri urbani il riferimento demografico può essere aumentato sino a 150.000 abitanti.

Il dimensionamento, espresso in ore di attività, va previsto in 950 ore per ogni 1.000 abitanti al termine del triennio 1984-'86. Spetta al Piano sanitario nazionale lo stabilire la ripartizione del carico lavorativo tra strutture pubbliche e ambulatori privati convenzionati e, all'interno dei poliambulatori pubblici, fra quelli ospedalieri ed extraospedalieri, privilegiando il poliambulatorio ospedaliero per le analisi di maggiore impegno e di secondo livello e garantendo un numero di prestazioni idoneo agli ambulatori privati convenzionati.

Il criterio di fondo è comunque quello di assicurare l'assistenza specialistica in poliambulatori o per mezzo di specialisti convenzionati nelle diverse branche per almeno tre giorni alla settimana e per un totale minimo complessivo di 9 ore settimanali per ogni branca specialistica.

Il poliambulatorio ospedaliero deve prevedere almeno le stesse specialità nelle quali è articolata la struttura di degenza, compresi il laboratorio di analisi e di radiologia.

Va perseguito il potenziamento dell'attività dei poliambulatori ospedalieri nei confronti dell'attività degli specialisti convenzionati esterni.

Il servizio centralizzato di prenotazione delle prestazioni specialistiche opera anche nei confronti del poliambulatorio ospedaliero.

Il coordinamento funzionale delle attività del poliambulatorio ospedaliero è affidato al direttore sanitario.

Il poliambulatorio extraospedaliero deve possedere almeno i requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di personale previsti dalla legge.

I Piani sanitari regionali devono prevedere una destinazione polivalente ed intersettoriale del poliambulatorio, comprese le attività di raccolta dati, di volontariato, di educazione sanitaria, di formazione ed informazione del personale.

Il coordinamento organizzativo dei poliambulatori è affidato al responsabile del servizio specialistico dell'Unità sanitaria locale o comunque a medici dipendenti.

Il coordinamento operativo dell'attività specialistica espletata all'interno della struttura extraospedaliera è affidata ad un unico medico specialista preferibilmente in medicina interna, che presta servizio nel poliambulatorio.

Il poliambulatorio extraospedaliero, quale servizio di consulenza specialistica, si proietta nel territorio a supporto della medicina di famiglia.

Svolge inoltre le seguenti funzioni:

— interventi diretti esterni, prevalentemente di tipo preventivo, a richiesta dei servizi dell'Unità sanitaria locale e delle istituzioni, in particolare nel campo delle patologie scolastiche, della tutela della salute dei lavoratori, della salute mentale, nonché di medicina legale;

— filtro ai ricoveri ospedalieri, specie per quanto concerne gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio precedenti il ricovero e, in collaborazione con il gruppo distrettuale di base, per il trattamento domiciliare di patologie oggi usualmente ospedalizzate;

— assistenza, in collaborazione con i medici di famiglia e con l'ospedale, di pazienti dimessi anticipatamente in trattamento protetto;

—diagnosi precoce e, all'occorrenza, trattamento non ospedalizzato delle affezioni di maggior rilievo sociale.

Nel quadro del potenziamento futuro il poliambulatorio extraospedaliero può essere strutturato in modo da consentire anche l'effettuazione di attività tipo *«ospedale diurno»*.

Gli ambulatori specialistici convenzionati esterni devono possedere i requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di personale medico, tecnico e sanitario ausiliario previsti dalla legge.

Nel limite del parametro tendenziale di attività specialistica annua ogni 1.000 abitanti indicato precedentemente, tenuto conto della quota di fabbisogno già coperta dalle strutture pubbliche ed equiparate operanti o di cui si prevede l'attivazione, è rimesso al Piano sanitario regionale di definire il numero ed il tipo di prestazioni che possono essere erogate attraverso ambulatori convenzionati esterni e la localizzazione dei fabbisogni insoddisfatti.

4.3. L'ospedale

Gli obiettivi prioritari del settore ospedaliero per il triennio 1984-'86 e gli interventi indicati per conseguirli sono:

a) la ricostituzione di un soddisfacente rapporto umano fra il personale appartenente a tutte le figure professionali e l'ammalato;

b) il miglioramento qualitativo delle prestazioni e l'accrescimento della produttività da conseguire attraverso:

— la riorganizzazione interna dell'ospedale,

— una più penetrante azione non solo di controllo, ma anche di supporto tecnico;

c) la riduzione dell'attuale tasso di ricoveri ospedalieri, il cui valore annuo tendenziale non deve superare alla fine del triennio 1984-'86 i 140 ricoveri per 1.000 abitanti;

d) la realizzazione di un puntuale raccordo dell'ospedale con gli altri presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale;

e) il raggiungimento dello standard di sei posti-letto ospedalieri per malati acuti ogni mille abitanti considerato per vaste aree territoriali, comprendendo in esso i posti-letto dei presidi convenzionati;

f) l'elevazione al 75% del tasso di occupazione dei posti-letto, che risulta tuttora basso nel nostro Paese;

g) il contenimento della durata media della degenza entro i 10 giorni.



5. Servizi di prevenzione e di medicina collettiva

La prevenzione e tutela collettiva della salute dei cittadini nell'ambiente di vita e di lavoro sono svolte attraverso:

a) l'istituzione e l'avvio dell'attività dei laboratori di sanità pubblica;

b) il potenziamento delle attività di vigilanza igienica sugli alimenti e la lotta alle sofisticazioni alimentari;

c) l'educazione sanitaria;

d) l'istituzione di servizi per la tutela sanitaria dell'ambiente e dall'inquinamento;

e) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;

f) l'attuazione degli specifici programmi indicati nel progetto-obiettivo «tutela dei lavoratori».

5.1. Il laboratorio di sanità pubblica

Il laboratorio di sanità pubblica si configura come un presidio multizonale d'igiene e prevenzione, con specifiche caratteristiche funzionali ed interdisciplinari, strettamente connesso in senso dipartimentale ed unitario con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna Unità sanitaria locale.

Esso serve, oltre che l'Unità sanitaria locale in cui è collocato, anche altre Unità sanitarie locali ed eventualmente l'intero territorio regionale, in relazione alle potenzialità operative emergenti dalle rilevazioni di cui al periodo precedente.

Il laboratorio di sanità pubblica svolge la sua attività per tutto quanto concerne il lavoro di routine, secondo programmi annuali coordinati dalle Unità sanitarie locali e dalle Regioni o Province autonome. A richiesta dell'Unità sanitaria locale o della Regione o della Provincia autonoma, è chiamato a svolgere speciali indagini mirate, attività per la realizzazione dei progetti-obiettivo, o particolari rilevazioni analitiche.

Funzionalmente il laboratorio di sanità pubblica si configura come centro operativo di supporto tecnico ai servizi di igiene dell'ambiente e medicina del lavoro dell'Unità sanitaria locale, e di supporto al servizio multizonale di prevenzione anche per quanto riguarda la fisiologia funzionale indotta delle attività lavorative, la fisiopatologia sperimentale specie in ordine agli

effetti mutageni e/o cancerogeni, l'epidemiologia occupazionale, le tecniche di sicurezza di materiali, di macchine, di impianti meccanici, di impianti chimici ed impianti elettrici, la vigilanza sugli apparecchi soggetti ad omologazioni di mezzi di sollevamento e di trasporto di persone e materiali.

Il laboratorio di sanità pubblica svolge altresì compiti di supporto ai servizi veterinari specie per quanto riguarda le esigenze connesse alla zooprofilassi e alla lotta contro la zoonosi. Il coordinamento organizzativo e funzionale delle attività di laboratorio di sanità pubblica è affidato al Dirigente di una delle sezioni, il quale deve coordinare il lavoro interno della struttura con le attività distrettuali e zonali in stretto collegamento con il Direttore sanitario dipartimentale del servizio generale di prevenzione.

5.2. Il potenziamento delle attività di vigilanza igienica sulla produzione, lavorazione, preparazione, conservazione e distribuzione delle sostanze alimentari

Il potenziamento delle attività di vigilanza igienica sulla produzione, lavorazione, preparazione, conservazione e distribuzione delle sostanze alimentari è finalizzato prioritariamente alla prevenzione delle malattie infettive da enterobatteri e da altri microrganismi veicolati dagli alimenti, delle tossinfezioni e delle intossicazioni alimentari.

Le Unità sanitarie locali, sulla base delle indicazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, debbono:

a) realizzare mappe di rischio del territorio, tenuto conto delle suindicate correlazioni alimenti-ambiente e, quindi, delle possibili contaminazioni delle sostanze alimentari;

b) potenziare la vigilanza e i controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale e vegetale, con adeguamento e unificazione delle tecnologie d'indagine, superando nella riorganizzazione dei servizi di controllo, il criterio strettamente geografico;

c) promuovere e coordinare le iniziative di educazione sanitaria in materia alimentare e nutrizionale;

d) promuovere ricerche e indagini a scopo conoscitivo, preventivo e, ove necessario, repressivo.

5.3. L'educazione sanitaria

L'educazione sanitaria costituisce il principale strumento col quale si realizza il nuovo sistema sanitario, fondato soprattutto sulla prevenzione delle malattie.

Quale prestazione dell'Unità sanitaria locale, l'educazione sanitaria consiste nella promozione dell'autotutela della salute *«fisica e psichica»*.

Tenuto conto degli ambiti della legge di riforma sanitaria e nelle more della riforma dei servizi sociali, l'Unità sanitaria locale ha competenza limitata agli aspetti sanitari dell'attività educativa. Ai fini di una buona efficacia è, tuttavia, necessario che le relative attività di educazione sanitaria si muovano nel contesto integrato di interventi più globali di educazione *«alla salute»*, di competenza di altre strutture pubbliche, quali per esempio la scuola.

Poiché per le attività di educazione sanitaria sono previsti fondi vincolati, le iniziative finanziabili dovranno consistere solo in prestazioni rivolte specificatamente ai cittadini, distinguendole da quelle didattiche e formative, dalle indagini statistico-epidemiologiche preliminari, dagli interventi sull'ambiente e da quelle dirette a promuovere un maggior rispetto di leggi vigenti, come quelle in materia di vaccinazioni obbligatorie.

Esistono tre interventi di livello educativo:

a) diretto ai singoli individui;

b) diretto a gruppi omogenei;

c) diretto alla popolazione in generale.

Gli interventi del primo tipo non richiedono un'organizzazione particolare, costituendo esplicazione della professionalità dei singoli operatori dipendenti o convenzionati, in particolare medici di base, e rappresentando altresì la forma più efficace e più economica di educazione sanitaria, dove si realizza quella partecipazione a livello locale che è l'essenza del processo educativo globale.

Quello che occorre è favorire ed incentivare queste attività, che richiedono motivazione, competenza professionale e disponibilità nel quotidiano rapporto con i singoli cittadini utenti dei servizi.

Gli interventi del secondo tipo, anche essi effettuabili a livello locale, richiedono l'identificazione dei gruppi omogenei sulla base di rischi e requisiti omogenei (età, sesso, tipo di attività, condizioni di salute, residenza, ecc.). Particolari settori di questi sono l'ambiente di lavoro e la scuola, nei cui confronti si devono pertanto ricercare momenti di integrazione, più che di collaborazione.

Gli interventi di educazione sanitaria indirizzata a tutta la popolazione (*«campagne educative»*) richiedono una preliminare valutazione di elementi statistico-epidemiologici, correttamente effettuabile solo a livello regionale. Le singole Regioni, pertanto, sulla base di un oculato e documentato esame epidemiologico dei bisogni collettivi, individuano i temi educativi prioritari, che saranno inseriti nei rispettivi piani sanitari regionali.

Di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione, il Ministero della Sanità promuove provvedimenti intesi a definire ruoli, livelli e competenze tra Unità sanitaria locale e scuola, disciplinando modalità, criteri organizzativi-tipo di personale, temi e tempi di intervento, nell'ambito di un processo di integrazione istituzionale tra educazione sanitaria e educazione alla salute.

In seno al Ministero della Sanità è istituito un ufficio di riferimento nazionale per l'educazione sanitaria, con compiti di studio, indirizzo, informazione, coordinamento e documentazione.

5.4. La tutela dell'attività sportiva

La tutela dell'attività sportiva deve essere realizzata attraverso controlli sanitari, da effettuarsi, oltre che da medici della Federazione medico sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali definiti con decreto del Ministro della Sanità.

Non sono dovuti all'INPS i contributi per TBC e DS da parte delle Comunità montane

Lo afferma una sentenza del Pretore di Brescia

L'art. 38 del R.D.L. 4-10-1935, n. 1827 e successive modificazioni, prevede deroghe alla obbligatorietà della corresponsione di contributi assicurativi per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria a favore di particolari soggetti ed enti, tra cui figurano anche Province e Comuni.

In tempi recenti l'esenzione dai contributi suindicati è stata estesa anche alle Regioni.

Altrettanto non è stato accordato dall'INPS alle Comunità montane, che pure ne avrebbero titolo se si considera la loro oramai pacifica assimilazione agli enti locali, avvalorata dalla attuale giurisprudenza.

La questione è stata risolta dal Pretore di Brescia con una sentenza dello scorso novembre, depositata in cancelleria l'11 dicembre 1984, pubblicata integralmente di seguito, che ha dato ragione alla Comunità montana Valle Trompia, ricorsa in giudizio contro l'INPS, sancendo la restituzione delle somme indebitamente versate per i contributi richiamati.

Tale precedente è di notevole rilevanza per tutte le altre Comunità montane che hanno dovuto affrontare il medesimo problema.

La sentenza del Pretore va sottolineata anche per quanto concerne, in via generale, il delicato aspetto di cosa rappresenti nel diritto positivo vigente l'Istituzione Comunità montana. Le argomentazioni che ha espresso il Pretore di Brescia nelle motivazioni della sentenza sono al riguardo illuminanti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Brescia dott. E. Faglia quale Giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 28-3-1984

da

COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, in persona del Presidente rag. V. Bettinsoli, con il proc. dom. in Brescia avv. I. Gorlani, per delega a margine del ricorso

ricorrente contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - in persona del Presidente R. Ravenna, residente in Roma, rapp. e difeso dagli avvocati R. Giordano, L. Tursi e G. Melluso, per mandati generali alle liti 18/12.23. 12/1980 - notaio Moscatelli, di Roma, ed elettivamente domiciliato in Brescia, via B. Croce 32, presso l'ufficio legale dell'Istituto

resistente

OGGETTO: Rimborso somma contributi.

Causa discussa all'udienza del 26-10-1984 sulle seguenti conclusioni: «ricorrente»: Ricorre alla S.V. Ill.ma affinché, previa convocazione delle parti davanti a sé, ogni contraria eccezione reietta; premesse le declaratorie del caso, e in particolare che *a*) non è dovuto alla Comunità Montana istituita con la L. 3-12-71 n. 1102 il contributo previsto dall'art. 37 del D.L. 4-10-1935, n. 1827; *b*) sono perciò state indebitamente pagate dalla Comunità Montana di Valle Trompia a questo titolo e segnatamente per fruire dei benefici del condono l'importo di L. 19.578.720, nonché L. 1.972.413 per i contributi relativi al periodo 1-2-1983 - 30-9-1983; condannare l'INPS a restituire alla Comunità Montana di Valle Trompia l'importo complessivo di L. 21.556.133 con gli interessi dal momento del pagamento delle singole rate, nonché degli importi che risulteranno pagati alla data della decisione. Con vittoria di spese e competenze.

Resistente: «Si chiede il rigetto del ricorso».

FATTO

La Comunità Montana della Val Trompia, in persona del suo Presidente pro-tempore, agisce in questa sede assumendo di aver ricevuto dall'Inps, sede di Brescia, intimazione di corrispondere i contributi relativi all'assicurazione contro la tubercolosi previsti dall'art. 37 D.L. 4-10-1935 n. 1827, a far data dell'entrata in servizio del primo dipendente; che, nonostante reputi illegittima tale imposizione, ha ritenuto opportuno, in occasione del condono disposto con D.L. 11-7-1983 n. 317, beneficiare delle relative disposizioni e conseguentemente ha iniziato a versare alcune rate con espressa riserva di recupero delle somme pagate.

Assume che, se è pur vero che l'art. 38 del D.L. 4-10-1935 n. 1827 dice espressamente che «non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi... 2) gli... impiegati delle Amministrazioni Statali... delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza e di previdenza», pur tuttavia le comu-

nità montane, anche se non compaiono espressamente nell'elenco degli enti esenti a' sensi del suddetto articolo, devono essere assimilate ai Comuni ed alle Province e, più in generale, agli enti locali, in quanto esse sono titolari di competenze proprie e destinatarie di deleghe, nonché in quanto la ratio ispiratrice della norma porta a ritenere che essa valga anche nei confronti di enti locali venuti ad esistenza dopo il D.L. n. 1827/35 e dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

Conclude come in epigrafe.

Ritualmente citato l'INPS si costituisce assumendo che l'art. 38 del R.D.L. 4-10-1935 n. 1827, nell'escludere all'assoggettamento alle assicurazioni obbligatorie I.V.S. - T.B.C. e D.S. alcune categorie di dipendenti, ha indicato esplicitamente quelli delle province e dei comuni, che tale indicazione riferendosi agli enti pubblici territoriali, ha visto, con l'entrata in vigore della nuova costituzione repubblicana l'inserimento tra detti enti territoriali anche della Regione, alla quale è stato esteso l'esonero, di cui al citato art. 38, cosa che non era ammissibile per le comunità montane, enti sì di diritto pubblico, ma non a natura territoriale.

Assume il carattere della tassatività della elencazione statuita dall'art. 38 suddetto escludente qualsiasi aggancio ad una interpretazione analogica.

Conclude come in epigrafe.

Ammesse brevi memorie difensive nel corso del giudizio, la Comunità Montana, premesso di aver corrisposto all'INPS altre somme per il suddetto titolo e sempre con la stessa riserva di restituzione di indebito, espone, nel merito, che l'art. 38 summenzionato non può essumere il carattere della tassatività in quanto la norma in esame non contempla un esonero ma definisce il trattamento, ai fini contributivi, delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti, purché ai relativi dipendenti sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza; conseguentemente conclude che tale norma determina esclusivamente l'ambito di applicazione della contribuzione obbligatoria, tracciando un confine fra soggetti tenuti e soggetti non tenuti ed individuando questi ultimi nello Stato ed in altre amministrazioni.

Si tratta quindi di una circoscrizione soggettiva dell'area passiva dell'obbligo contributivo.

Conseguentemente, è ammissibile sia la interpretazione estensiva della norma che il ricorso all'analogia.

Assume, comunque che per la risoluzione della controversia, non è neppure necessaria una interpretazione analogica della norma, non trattandosi di colmare una lacuna, ma di applicare la norma, nata in un contesto istituzionale diverso da quello attuale ad enti che, benché non espressamente contemplati debbono essere equiparati agli enti elencati nell'art. 38 in virtù di vis espansiva dell'art. 38.

Assume che lo stesso INPS, ammette che le Regioni rientrino nell'elenco dell'art. 38, seppur non espressamente previste, comportamento questo che evidenzia una applicazione estensiva della norma, attuata appunto dallo stesso convenuto.

Da ultimo ribadisce come con l'attribuzione di competenze, proprie o delegate, la Comunità Montana operando proprio sul piano territoriale assume la natura di ente pubblico territoriale e conseguentemente il suo regime deve essere assimilato a quello dei Comuni e delle Province.

L'INPS, nella sua nota, insiste per il carattere tassativo dell'elencazione attuato dalla norma.

MOTIVI

La questione posta all'attenzione e decisione dell'organo giurisdizionale è a rinfrangenza esclusivamente giuridica, vertendo principalmente sull'interpretazione dell'art. 38 R.D.L. n. 1827/1935.

È pacifico che i dipendenti delle Comunità montane (come quelli della Comunità montana qui ricorrente) non sono espressamente contemplati da tale norma la quale dispone che: *«non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria... 2° gli operai, agenti e impiegati delle amministrazioni della Real Casa, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni Pubbliche di beneficienza, purché ad essi sia garantito un trattamento di previdenza o di quiescenza»*.

Pacifico è pure che i dipendenti della Comunità montana ricorrente sono iscritti alla CPDEL ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Pacifico è pure che i dipendenti delle Regioni, enti pubblici non previsti dall'art. 38 in esame in quanto istituiti successivamente all'entrata in vigore di tale normativa, per stessa ammissione dell'INPS, non sono soggetti per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la disoccupazione involontaria all'A.G.O.

La prima questione da risolvere è quella della natura dell'elencazione degli Enti non soggetti alle assicurazioni obbligatorie ed in secondo luogo occorre verificare la assimilabilità o meno dei dipendenti della Comunità montana con i dipendenti di Province, Comuni e Regioni.

Sotto il primo profilo, rilevato che la norma è stata emanata contestualmente alla promulgazione della legge che sottoponeva alle assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS tutti i lavoratori dipendenti, ne consegue, applicando il criterio interpretativo logico che l'elencazione dei soggetti esonerati ha carattere tassativo, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva od analogica, proprio in quanto introduce un'eccezione al sistema generale (art. 14 preleggi).

Per quanto sopra detto non appare condividibile la tesi sostenuta dalla Comunità ricorrente in base alla quale non si tratterebbe di una tassatività di elencazione non trattandosi di una deroga ad una regola generale alla contribuzione obbligatoria TBC, bensì di una semplice definizione del trattamento ai fini contributivi, delle amministrazioni dello Stato e di altri enti.

Passando ad esaminare il 2° profilo: assimilabilità dei dipendenti della Comunità montana ricorrente con quelli delle Province, dei Comuni e delle Regioni si osserva quanto segue.

Per la risoluzione della controversia è necessaria una interpretazione analogica della norma.

Non si tratta infatti di colmare una lacuna, in mancanza di una precisa disposizione di legge (come prevede l'art. 12, comma 2, preleggi).

Si tratta invece di *applicare la norma nata in un contesto istituzionale diverso da quello attuale, ad enti che, benché non espressamente contemplati, debbono essere equiparati agli enti elencati dall'art. 38.*

L'operazione è *essenzialmente logica* (come ogni operazione interpretativa) e storica, perché diretta a mettere in evidenza la vis espansiva dell'art. 38, cioè di una norma chiamata a spiegare effetti rispetto ad enti di nuovo conio.

A questo fine è agevole individuare nell'elenco almeno due categorie di enti:

a) enti facenti capo all'Amministrazione centrale (a cominciare dallo Stato);

b) enti locali (province, comuni, i.p.a.b.).

Il risultato dell'operazione interpretativa è assicurato tosto che nelle Comunità montane si ravvisi la qualità di enti locali, i cui dipendenti godano del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Nessuna difficoltà incontro la inclusione nell'elenco dell'art. 38 anche delle Comunità montane: come per gli altri enti locali (regioni, province e comuni), il personale dipendente era iscritto obbligatoriamente all'INADEL ed è tuttora alla CPDEL.

La storia di questi enti è recente ma già ricca di spunti dottrinali e normativi, che lo vogliono ente locale territoriale accanto alle Province ed ai Comuni.

Non è un consorzio né una associazione di Comuni, è, al contrario, un ente con competenze proprie o delegate, che opera sul piano territoriale e che deve ad una speciale conformazione del territorio (quello definito

montano dalla stessa legge istitutiva) la sua ragion d'essere.

Recenti atti normativi hanno fugato ogni dubbio sulla qualità di ente locale delle Comunità montane. Decisivo a questo proposito è il D.P.R. 24-7-1977 n. 616 che attua il definitivo trasferimento di competenze dallo Stato agli enti locali.

L'art. 2 pone sullo stesso piano, nella enunciazione del principio relativo alla attribuzione di nuove funzioni, «i Comuni, le Province e le Comunità montane» (ma si vedano anche gli artt. 120, 2° comma e 121, 2° comma).

Altra norma è l'art. 10, 2° comma, L. 23-12-1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale che fa coincidere l'unità sanitaria locale con gli uffici, i presidi ed i servizi dei Comuni, singoli o associati e delle Comunità montane e nell'art. 15, 1° comma la definisce *«struttura operativa dei Comuni... e delle Comunità montane»*.

La legge 23-3-1981 n. 93 art. 6, equipara il trattamento di indennità e di permesso dei consiglieri delle Comunità montane con quello dei consiglieri comunali.

La legge quadro sulla caccia 27-12-1977 n. 616 (art. 5) pone sullo stesso piano i Comuni, singoli od associati, le Comunità montane e le Province, quanto alle deleghe della Regione.

Il D.P.R. 25-6-1983 n. 347 (contratto di lavoro per i dipendenti degli enti locali) equipara le Comunità montane ai Comuni ed alle Province (v. art. 1).

Il decreto del Consiglio Ministri 3-11-1983 estende alle Comunità montane le norme sulla contabilità dei Comuni e delle Province, e la legge 29-3-1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) estende l'efficacia dei contratti collettivi per i dipendenti dei Comuni e delle Province alle Comunità montane.

Identica equiparazione è contenuta in diverse leggi regionali.

Si può dire, *conclusivamente*, che individuato nella Comunità montana un nuovo ente locale territoriale (dotato di un potere di pianificazione e programmazione del territorio di sua competenza a' sensi degli artt. 5 e 7 L. 3-12-1971 n. 1102 in tutto uguale a quello dei Comuni) la assimilazione del regime proprio dei Comuni e delle Province ai fini contributivi è automatica.

La ratio che ispira il trattamento normativo di questi enti *vieta qualsiasi discriminazione* a danno di un ente che vanta un ruolo e funzioni identificabili in quelle proprie degli enti locali tradizionali, al punto che la esclusione renderebbe sospetta di incostituzionalità, per disparità di trattamento, la norma dell'art. 38.

Concludendo, proprio la ratio legislativa chiarita alla luce di una interpretazione storico evolutiva della norma induce ad una piena assimilazione, *per i fini che qui interessano*, dei dipendenti delle Regioni, Province, Comuni con quelli delle Comunità montane.

Il ricorso va dunque accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Pretore di Brescia, quale Giudice del Lavoro, dichiara che non è dovuto dalla Comunità montana costituita con legge n. 1102 del 1971 il contributo previsto dall'art. 37 D.L. 4-10-1935 n. 1827; condanna l'INPS a restituire alla Comunità montana di Val Trompia l'importo indebitamente corrisposto di Lire 29.368.080 versato per il contributo suddetto, con gli interessi di legge dal momento di pagamento delle singole rate nonché degli importi pagati fino alla data odierna, con gli interessi di legge dai singoli pagamenti.

Condanna l'INPS al rimborso delle spese processuali liquidate in complessive L. 650.000 di cui L. 300.000 per diritti, L. 300.000 per onorari e L. 50.000 per spese vive, oltre IVA e CAP.

Sentenza esecutiva ex lege.

Brescia 26-11-1984

Il Pretore G.d.L.
E. Faglia

Nuova iniziativa promozionale della Comunità montana Monte Acuto

La Comunità montana del Monte Acuto di Ozieri ha promosso una mostra fotografica sul territorio, inaugurata dal Presidente del Senato sen. Francesco Cossiga, contestualmente alla inaugurazione del rinnovato complesso della chiesa di S. Francesco ad Ozieri. *«Ci avete restituito una parte di noi stessi»* ha esordito il senatore Cossiga: *«complimenti per quanto avete fatto: avete restituito all'antico splendore un gioiello di architettura esaltandolo con l'impareggiabile mostra fotografica sul territorio. L'una cosa esalta l'altra. Oggi più che mai si avverte l'esigenza di esaltare questi momenti culturali attraverso la rivisitazione dei propri luoghi».*

Questo *«album di famiglia»*, come lo ha definito il Presidente della Comunità montana Vanni Fadda, è il frutto di una collaborazione sovracomunale che ha coinvolto due Soprintendenze, l'Università, l'Archivio di Stato, i Comuni: *«siamo convinti, al contrario, che nelle zone interne esistono potenzialità che neppure la gente del posto conosce. Questo non vuol dire che intendiamo ostentare le nostre cose come gioielli; intendiamo piuttosto sfruttare una peculiare realtà a beneficio nostro e degli "esterni". Da qui è nata l'idea della mostra».*

Chiusi i battenti ad Ozieri la mostra verrà portata a Milano dal 2 al 12 maggio: l'operazione che sta a cavallo tra il culturale, il promozionale ed il commerciale porterà a Milano le immagini ed i prodotti del Monte Acuto che fungerà da territorio campione dell'intera isola. Le splendide immagini della mostra saranno il biglietto da visita per un rapporto che preveda l'avvio di rapporti permanenti con il mercato lombardo. Cooperative casearie, cantine sociali, aziende produttrici di prodotti locali hanno dato la loro adesione.



Il discorso del Presidente del Senato Cossiga ad Ozieri

Cosa accade nel panorama della legislazione regionale per la montagna

Massimo Bella

VENETO

Contributi per l'approvvigionamento idrico in montagna

Il Veneto è senz'altro tra le regioni più attente nella propria produzione legislativa ai problemi della montagna e spesso le Comunità montane sono destinatarie di provvedimenti specifici tendenti a ridurre gli squilibri che si determinano, con le aree a più forte reddito, nella dotazione dei servizi essenziali o nelle capacità di miglioramento delle infrastrutture produttive locali.

A conferma di tale sensibilità, il 6 novembre 1984 la Regione Veneto ha emanato la L. R. n. 55 (B. U. del 9-11-1984, n. 51) che prevede, come si legge nel titolo, «*Provvidenze a favore delle Comunità montane e dei Comuni montani serviti da acquedotti con sollevamento*».

La legge è motivata (art. 1, finalità e soggetti beneficiari) dall'esigenza di assicurare l'approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nei territori classificati montani e mira a rendere meno gravoso il costo agli utenti, attraverso la partecipazione della Regione all'ammortamento delle spese di esercizio degli impianti di sollevamento delle acque.

Del contributo regionale possono essere beneficiari i Comuni montani, le Comunità montane e gli enti autorizzati alla gestione di acquedotti per sollevamento interessanti i territori montani, sempre che possano dimostrare di essersi già accollata una parte delle spese di esercizio degli impianti senza farle gravare integralmente sulle tariffe di utenza.

Gli articoli 2 e 5 stabiliscono le modalità e i parametri oggettivi per la determinazione della misura del contributo (altezza geodetica di sollevamento e volume complessivo annuo di acqua erogata, calcolato in base a un fabbisogno giornaliero di lire 120 per abitante residente servito dall'impianto di sollevamento).

L'art. 3 demanda alle Comunità montane la pronuncia di un parere obbligatorio preliminare sulle domande di contributo (da presentarsi queste ultime alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno), al fine di valutarne la corrispondenza con i contenuti dei piani generali di sviluppo e dei relativi programmi stralcio annuali.

L'art. 4 attribuisce alla Giunta regionale la potestà di deliberare la concessione del contributo, da erogarsi in unica soluzione.

La legge in esame (art. 6) stabilisce che la misura del contributo, derivante dall'applicazione della tabella parametrica in base alla quale è determinato, è applicata dal 1° gennaio 1984. Esso è comunque rivalutabile, a datare dal 1° gennaio 1985, a seguito di eventuali nuovi aumenti delle tariffe ENEL, in ragione della percentuale di variazione del costo dell'energia elettrica e del costo di distribuzione.

L'aumento del contributo decorre dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua determinazione.

La copertura finanziaria per l'attuazione della legge (art. 8) è, infine, assicurata con un'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1984 di 900 milioni di lire.

LOMBARDIA

Riordinata la bonifica. In montagna piena delega di funzioni alle Comunità montane

Torniamo sul discorso della bonifica nel momento in cui, dopo averne lungamente trattato sulla Rivista nei numeri scorsi, l'Aula del Senato si appresta ad esaminare il testo predisposto dalla IX Commissione Agricoltura, che modifica quello governativo (atto Senato n. 459) presentato in materia nel gennaio dello scorso anno.

In realtà a tale disegno di legge era stato successivamente abbinato, per l'esame congiunto della Commisisone, il d.d.l. n. 746, d'iniziativa comunista, concernente il trasferimento alle Comunità montane delle funzioni svolte dai Consorzi di bonifica, sul cui contenuto si sono verificati forti contrasti in Commissione Agricoltura, nonché c'è stato il parere negativo della Commissione Affari Costituzionali, espresso l'11 dicembre scorso, la quale si è dichiarata contraria al suo ulteriore corso «*atteso che la legge dello Stato, secondo quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione, determina solo i principi fondamentali che dovranno informare la disciplina del settore, nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni*».

Senza dilungarci oltre in questa sede sul progetto di legge-quadro nazionale per la bonifica, sul quale avremo modo di soffermarci in dettaglio nel prossimo futuro, preme comunque ricordare che oramai quasi tutte le Regioni hanno legiferato in materia, assumendo

determinazioni spesso difformi l'una dall'altra proprio in conseguenza della carenza di un punto di riferimento normativo nazionale, che dettasse i principi fondamentali ai quali attenersi per consentire maggiore uniformità di intenti e di comportamenti a livello decentrato.

Anche di tale problematica si è molto scritto su queste pagine, in particolare illustrando le varie leggi regionali emanate sul tema nel corso degli ultimi anni.

La più recente è quella varata dalla Regione Lombardia il 26-11-1984, che reca il n. 59 (Suppl. ordinario al B. U. n. 48 del 28-11-1984).

Ultima in ordine di tempo, ma certamente non per contenuti, costituisce a nostro avviso una normativa organica ben congegnata e più equilibrata rispetto a tante di quelle che l'hanno preceduta, tendente a coinvolgere tutte le categorie interessate alle attività di bonifica e miglioramento fondiario, sulle quali graverà, tra l'altro, l'onere dell'esercizio e della manutenzione delle opere in presenza, però, di una larga autonomia di gestione. L'obiettivo è chiaramente quello di concretizzare e assicurare una vera linea di protezione del suolo e difesa del territorio, distinguendo tra funzioni imputate ai Consorzi di bonifica e quelle poste in capo alle Comunità montane per le aree classificate tali.

L'articolato, che consta di ben 46 articoli, si snoda in quattro titoli concernenti: 1) Programmazione ed esecuzione delle opere di bonifica; 2) Riordino irriguo; 3) Organizzazione dei Consorzi di bonifica; 4) Norme finanziarie, transitorie e finali.

Va subito detto, come già accennato, che l'art. 43 (funzioni delle Comunità montane) delega alle Comunità montane, per i territori classificati montani, l'esercizio delle funzioni che la legge in esame attribuisce in via generale ai Consorzi di bonifica.

Tale soluzione pare soddisfacente, corrispondendo all'esigenza di imputare la bonifica montana ad un ente istituzionalmente preposto alla generale tutela a livello sovracomunale degli interessi dei territori di montagna, secondo lo spirito e la lettera della legge 1102/71.

Procedendo secondo l'ordine dell'articolato, conviene esaminare i punti più qualificanti del provvedimento.

L'art. 1 prevede la predisposizione di un programma generale per la bonifica e il riordino irriguo, quale strumento per la pianificazione territoriale degli interventi di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica e forestale e di regolamentazione delle acque nei territori non classificati montani; infatti per quelli montani, come abbiamo visto, è affidata piena competenza alle Comunità montane, le quali già operano sulla base di collaudati programmi che andranno ad integrarsi ed armonizzarsi con la pianificazione di fondo valle.

L'art. 5 specifica che è a carico dei Consorzi di bonifica (e delle Comunità montane per i territori montani) l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica.

Per quanto concerne (art. 10) l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione (definite all'art. 3 quali quelle indicate dall'art. 2, secondo comma, del R. D. 13-2-1933, n. 215, ad esclusione delle opere che formano oggetto dei programmi di rimboschimento e sistemazione idraulica a norma dell'art. 2 della legge regionale 5-4-1976, n. 8), questa vi provvede o direttamente o mediante concessione ai Consorzi di bonifica (o alle Comunità montane) con delibera della Giunta regionale.

L'art. 6 prevede che i Consorzi di bonifica assumano le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al citato R. D. n. 215/1933 e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonché quelle dei consorzi di utilizzazione idrica.

L'art. 7 stabilisce che il Consorzio di bonifica delibera l'adozione del programma di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo, i quali debbono essere redatti in conformità, rispettivamente: del programma generale per la bonifica e il riordino irriguo; agli indirizzi colturali previsti dai piani di sviluppo agricolo di cui alla L. R. 27-1-1977, n. 8; alle norme della legge in esame sul riordino irriguo.

L'art. 12 affida competenze ai Consorzi di bonifica con riguardo alla manutenzione e all'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti e delle opere eseguite in attuazione dei piani e programmi sopra citati.

Il titolo II della legge, dedicato al riordino irriguo, stabilisce tra l'altro (art. 15) che siano adottati piani di riordino irriguo per tutte le acque che vengono utilizzate per l'irrigazione e (art. 16) definisce i contenuti dei piani, tra cui rientrano le direttive generali per le opere di competenza privata.

Ai Consorzi di bonifica è inoltre affidato (art. 18) il controllo sulle opere di competenza privata.

Infine, l'art. 39 regola l'eventuale concorso finanziario della Regione nelle spese per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica affidate in concessione.

Regge regionale
26 novembre 1984, n. 59
Riordino dei Consorzi di Bonifica

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la segeunte legge regionale:

INDICE

Art. 31 - Liste dei candidati
Art. 32 - Seggi elettorali
Art. 33 - Avvisi elettorali
Art. 34 - Verbali elettorali
Art. 35 - Controllo regionale sugli atti consortili
Art. 36 - Vigilanza regionale
Art. 37 - Consorzi di bonifica di secondo grado

Titolo IV - Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 38 - Finanziamenti regionali
Art. 39 - Spese assistite da finanziamenti regionali
Art. 40 - Erogazione dei contributi regionali
Art. 41 - Polizia idraulica
Art. 42 - Concessioni amministrative su beni demaniali
Art. 43 - Funzioni delle Comunità montane
Art. 44 - Norma transitoria
Art. 45 - Rinvio alle normative statali e intese interregionali
Art. 46 - Norma finanziaria

TITOLO I
Programmazione ed esecuzione delle opere di bonifica

Art. 1.
Programma generale per la bonifica e il riordino irriguo

1. Per la pianificazione territoriale degli interventi di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica e forestale e di regolamentazione delle acque nei territori non classificati montani, il Consiglio regionale approva un programma generale per la bonifica e il riordino irriguo.

Art. 2.
Programmi di bonifica, di rimboschimento e di sistemazione idraulica

1. Il programma generale per la bonifica e il riordino irriguo di cui all'articolo precedente si attua mediante:

a) i programmi di rimboschimento e di sistemazione idraulica previsti dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8;

b) i programmi di bonifica disciplinati dalla presente legge.

Art. 3.
Contenuti dei programmi di bonifica e piani di riordino irriguo e fondiario

1. I programmi di bonifica determinano per ciascun comprensorio delimitato a norma del successivo art. 5:

a) i progetti di massima delle opere indicate dall'art. 2, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ad esclusione delle opere che formano oggetto dei programmi di rimboschimento e sistemazione idraulica a norma dell'art. 2 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8;

b) le opere di interesse particolare di singoli fondi, da eseguirsi a carico dei proprietari.

2. I programmi di bonifica sono integrati dal piano di riordino irriguo di cui al titolo II della presente legge e, ove necessario, da quello di riordino fondiario di cui agli articoli 22 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4.
Acque ad uso agricolo

1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei dati del catasto delle acque di cui all'art. 4 della L.R. 20 marzo 1980, n. 32, nonché di quelli acquisiti tramite i consorzi di bonifica, ad identificare le disponibilità totali delle acque destinabili agli usi agricoli in rapporto alla loro migliore utilizzazione ed alle effettive necessità irrigue dei vari comprensori.

Art. 5.
Comprensori e consorzi di bonifica

1. È classificato territorio di bonifica tutto il territorio regionale al quale non si applica la L.R. 5 maggio 1975, n. 66.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera la suddivisione dell'intero territorio di cui al comma precedente in comprensori di bonifica, avendo riguardo alle esigenze di coordinamento degli interventi nell'ambito di unità idrografiche funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste dal piano di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della L.R. 20 marzo 1980, n. 32.

3. In ciascun comprensorio di bonifica è costituito un consorzio, ente di diritto pubblico, che provvede alla esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle opere pubbliche di bonifica; i singoli statuti consortili possono comunque prevedere autonomia gestionale amministrativa a soggetti operanti nel settore della bonifica e dell'irrigazione all'interno dei comprensori consortili.

4. Per il coordinamento delle attività di consorzi finitimi la Giunta regionale può costituire consorzi di secondo grado a norma del successivo articolo 37.

Art. 6.
Soggetti consorziati

1. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari degli immobili ubicati nei singoli comprensori nonché i conduttori che, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in forza degli statuti consortili, abbiano obblighi di contribuenza.

2. I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonché quelle dei consorzi di utilizzazione idrica, relativamente alle utenze irrigue e di colo che si esercitano nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua che interessano il territorio consortile.

Art. 7.
Adozione dei programmi e dei piani

1. Il consorzio di bonifica delibera la adozione del programma di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo.

2. Il programma di bonifica è redatto in conformità al programma generale per la bonifica e il riordino irriguo di cui al precedente articolo 1.

3. Il piano di riordino fondiario è redatto in conformità agli indirizzi colturali previsti dai piani di sviluppo agricolo di cui alla L.R. 27 gennaio 1977, n. 8.

4. Il piano di riordino irriguo è redatto in conformità alle norme di cui al titolo II della presente legge.

Art. 8.
Procedure di approvazione dei programmi e dei piani

1. Della adozione del programma di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, nell'albo del consorzio, negli albi dei Comuni territorialmente interessati ed in due tra i quotidiani più diffusi nel comprensorio.

2. Le deliberazioni consortili di cui al primo comma del precedente art. 7, unitamente alla documentazione inerente al programma ed ai piani, sono depositate in pubblica visione presso la segreteria del consorzio e i servizi provinciali dell'agricoltura foreste e alimentazione e del genio civile della Giunta regionale, per trenta giorni a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso nel B.U.R.L.

3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito possono essere presentate al consorzio opposizioni ed osservazioni.

4. Il programma ed i piani, le eventuali osservazioni ed opposizioni e le controdeduzioni del consorzio sono presentati dal medesimo alla Giunta regionale che li trasmette al Consiglio regionale, unitamente alle proprie motivate proposte.

Art. 9.
Effetti della approvazione dei programmi e dei piani

1. Il Consiglio regionale delibera l'approvazione dei programmi di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo decidendo sulle eventuali opposizioni.

2. Con la deliberazione di cui al comma precedente il Consiglio regionale determina l'ordine di priorità delle opere di competenza regionale stabilendone i tempi di esecuzione, fissa il termine per l'inizio ed il compimento delle opere di competenza privata e stabilisce quali di esse possano benefi-

ciare di contributi regionali, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. L'approvazione dei programmi e dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

4. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nel B.U.R.L. di cui al primo comma dell'articolo precedente sono vietati i mutamenti di destinazione dei terreni che siano incompatibili con le previsioni dei programmi e dei piani.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente non si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, dell'eventuale aumento di valore dei terreni derivante da mutamenti di destinazione degli stessi, compatibili con le previsioni dei programmi e dei piani, disposti successivamente alla data di cui al comma suddetto.

6. L'amministrazione regionale accerta che gli strumenti urbanistici rispettino i programmi ed i piani di cui al presente articolo e prevedano norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua ed idraulica esistenti.

Art. 10.
Esecuzione delle opere

1. Sono opere pubbliche di competenza della Regione le opere di bonifica di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera a) che si eseguono nel territorio regionale a norma della legislazione in vigore.

2. All'esecuzione delle opere di cui al comma precedente la Regione provvede direttamente o mediante concessione ai consorzi di bonifica.

3. La Giunta regionale delibera le concessioni di cui al precedente comma.

4. Gli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere di cui al precedente primo comma sono acquisiti al demanio regionale mediante espropriazione per pubblica utilità pronunziata a favore della Regione ai sensi della legislazione vigente su richiesta dell'ente concesisonario; l'approvazione da parte della Giunta regionale dei progetti esecutivi delle opere equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.

5. Ai fini dell'approvazione dei progetti esecutivi, la Giunta regionale deve acquisire da parte delle autorità competenti le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri obbligatori prescritti dalla legislazione vigente in relazione a particolari regimi di tutela del territorio o dell'ambiente interessato dall'opera; l'eventuale acquisizione di alcuni degli atti suindicati tramite il concessionario deve essere specificata nel provvedimento di concessione.

6. Compete all'amministrazione regionale accertare che le opere di bonifica e di irrigazione, da eseguirsi direttamente o in concessione, non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nel territorio comunale in cui esse debbano sorgere; qualora ragioni di generale interesse motivino l'esecuzione di opere in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, la Giunta regionale, prima di procedere alla approvazione dei progetti esecutivi, li sottopone al Comune interessato affinché questi, entro i successivi sessanta giorni, esprima il proprio parere in merito.

7. Nel caso in cui decorra il termine di sessanta giorni senza che il Comune abbia fatto pervenire alla Regione il proprio parere, questo si intende espresso favorevolmente.

8. La Giunta regionale approva i progetti, motivando adeguatamente l'eventuale determinazione di disattendere il parere del Comune.

9. Nel caso di cui al precedente comma l'approvazione dei progetti esecutivi costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune interessato.

10. La concessione edilizia di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta; i termini di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60, per l'esercizio dei poteri sostituitivi sono ridotti alla metà.

11. I progetti sui quali la commissione tecnico-amministrativa regionale è chiamata ad esprimere il proprio parere non sono sottoposti all'esame del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale.

12. Sui progetti d'ammontare inferiore a lire cinquecento milioni il parere tecnico è espresso dal solo servizio provinciale del Genio civile della Giunta regionale competente per territorio.

13. Per le opere interessanti più province, ove il parere non sia di competenza della commissione tecnico-amministrativa regionale, i progetti sono sottoposti all'esame del servizio provinciale del Genio civile della Giunta Regionale e del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, se richiesto, competenti per il territorio in cui ha sede l'amministrazione regionale o l'ente concessionario.

14. I progetti delle opere da eseguirsi sul territorio lombardo da parte di consorzi di bonifica interregionali aventi sede in altra regione, ove il parere non sia di competenza della commissione tecnico-amministrativa regionale, sono sottoposti all'esame del servizio provinciale del Genio civile della Giunta regionale e del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, se richiesto, competenti per il territorio della provincia interessata dai lavori; nel caso di opere d'interesse interprovinciale il parere è di competenza della commissione tecnico-amministrativa regionale.

Art. 11.
Collaudi

1. I provvedimenti concernenti la nomina dei collaudatori, l'approvazione dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori quando si tratti di opere pubbliche di bonifica e irrigazione nonché di opere di carattere infrastrutturale agricolo, sono assunti dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore preposto al settore agricoltura e foreste, se delegato, con le modalità previste dalle leggi regionali vigenti in materia di opere pubbliche.

Art. 12.
Manutenzione

1. La manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché, a decorrere dalla data di compimento di ciascun lotto, utilmente funzionante, la manutenzione e l'esercizio delle opere eseguite in attuazione di programmi di bonifica e dei piani di riordino fondiario ed irriguo di cui al precedente art. 3, sono di competenza dei consorzi di bonifica e i relativi oneri sono a carico dei consorziati.

Art. 13.
Diritto d'uso

1. La Giunta regionale, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 10, terzo comma, costituisce a favore dei consorzi di bonifica concessionari, diritto d'uso sugli immobili e sugli impianti di bonifica e di irrigazione, successivamente al collaudo delle opere.

2. Per le opere eseguite in tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale i relativi diritti di servitù.

Art. 14.
Opere di competenza privata

1. I privati possono affidare ai consorzi di bonica l'esecuzione delle opere di propria competenza.

2. L'esecuzione delle opere in caso di inadempienza da parte dei privati è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

3. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono a carico dei proprietari dei fondi sui quali insistono le opere stesse.

TITOLO II
Riordino irriguo

Art. 15.
Piani di riordino irriguo

1. Per tutte le acque utilizzate per l'irrigazione si adottano i piani di riordino irriguo di cui al presente titolo.

2. Le opere previste dai piani di riordino irriguo sono disciplinate dalle norme della presente legge, nonché dalle vigenti leggi regionali in materia di opere pubbliche.

Art. 16.
Contenuti dei piani

1. Il piano di riordino irriguo deve contenere:

a) la descrizione del bacino idrografico soggetto al riordino irriguo;

b) l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati al riordino;

c) l'elenco delle utenze irrigue soggette al piano di riordino;

d) la descrizione delle opere e dei sistemi di presa, adduzione, distribuzione e ripartizione dell'acqua;

e) l'elenco delle acque con le quali in precedenza veniva irrigato il territorio soggetto a riordino e delle altre eventualmente utilizzabili ai fini della realizzazione del riordino irriguo;

f) l'elenco delle utilizzazioni di acque superficiali e sotterranee praticate per scopi diversi da quelli potabili, ovvero alimentari e di bevanda, ed irrigui, nonché l'elenco degli scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura;

g) il progetto di massima degli interventi e delle opere pubbliche, anche di sistemazione e di ammodernamento, occorrenti per il riordino irriguo, da introdurre in sostituzione delle opere e dei sistemi preesistenti, in conformità dei criteri di razionalità, organicità ed economicità e tenuto conto della esigenza di aumentare la superficie irrigata;

h) le direttive generali cui dovranno essere adeguate le opere di competenza privata necessarie per l'utilizzazione del sistema irriguo conseguente al riordino.

Art. 17.
Piani intercomprensoriali

1. Ove il territorio soggetto a riordino irriguo appartenga a più comprensori consortili di bonifica, il piano di riordino irriguo è predisposto da un consorzio di bonifica di secondo grado.

2. Per l'approvazione del piano di cui al comma precedente si applicano le procedure di cui al precedente art. 8.

Art. 18.
Controllo sulle opere di competenza privata

1. Ai consorzi di bonifica compete il controllo della corretta e tempestiva esecuzione delle opere di competenza dei privati, in conformità alle direttive generali di cui al precedente art. 16, primo comma, lettera h).

Art. 19.
Contribuzioni dei consorziati

1. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la distribuzione delle acque irrigue, con l'attuazione del piano di riordino irriguo tutti coloro che utilizzano la rete dei canali consortili sono assoggettati, secondo le modalità e la gradualità previste nel piano stesso, ai normali contributi in ragione del beneficio ottenuto; a tal fine il consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese della gestione.

2. Con l'applicazione delle aliquote di cui al comma precedente cessano le esenzioni contributive in atto, totali o parziali, a qualsiasi titolo godute e tutti gli usi gratuiti ed agevolati, a qualsiasi titolo esercitati.

3. In considerazione della stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali ed acque sotterranee ed altresì della funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica, anche a vantaggio degli utenti non agricoli, tutti coloro che utilizzano acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, dovranno contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto; i relativi proventi possono essere impiegati per l'esecuzione e la manutenzione delle opere affidate in concessione di cui al precedente articolo 10 primo e terzo comma.

omissis

TITOLO IV
Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 38.
Finanziamenti regionali

1. Ai fini del riassetto e dello sviluppo della bonifica, la Regione concorre al finanziamento di:

a) opere idrauliche destinate alla conservazione ed alla razionale utilizzazione e difesa del territorio escluse quelle previste dal precedente art. 2, primo comma, lettera a);

b) opere per impianti di irrigazione ed opere sostituitive ed integrative per la provvista, distribuzione e tutela delle acque ad uso agricolo;

c) opere infrastrutturali di interesse di tutto il comprensorio consortile o di una parte notevole di esso;

d) opere di riordino fondiario ed irriguo;

e) studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse generale della bonifica.

Art. 39.
Spese assistite da finanziamenti regionali

1. La Giunta regionale può deliberare il concorso finanziario nella spesa per l'esecuzione e per la manutenzione delle opere di bonifica affidate in concessione a norma del precedente art. 10 fino al massimo del:

a) novantacinque per cento della spesa per l'esecuzione delle opere idrauliche ed irrigue primarie e secondarie;

b) novantacinque per cento della spesa per l'esecuzione delle opere di altra natura che siano o di interesse generale del comprensorio o che, pur interessando una porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo, inducano un indubbio e sostanziale miglioramento, anche indiretto, sull'assetto generale della bonifica e dell'irrigazione;

c) ottanta per cento della spesa per l'esecuzione delle restanti opere;

d) ottanta per cento della spesa per la manutenzione delle opere;

2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile è consentita a favore del concessionario l'applicazione di una aliquota forfettaria per spese generali, di progettazione e di collaudo, fissata con provvedimento della Giunta regionale.

3. Per gli oneri di manutenzione relativi ad espurghi e a sfalcio di erbe infestanti il contributo può essere determinato forfettariamente in base a indici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente primo comma lettera e), la Giunta regionale può concedere un contributo fino al massimo dell'ottanta per cento della spesa ammissibile.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può concedere contributi per le spese di gestione consortili.

6. Ai consorzi costituiti a norma della presente legge la Giunta regionale può concedere le provvidenze previste dal terzo comma dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

7. La Giunta regionale può concedere altresì ai consorzi di bonifica un contributo fino al quaranta per cento della spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedente il costo ordinario determinato annualmente dalla Giunta regionale stessa, sentita la competente commissione consiliare.

8. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può assegnare un contributo fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa eccedente il costo ordinario, relativa al sollevamento e alla distribuzione di acque ad uso umano

e domestico derivante agli enti gestori dei relativi servizi in zone di preminente interesse agricolo, svantaggiate, collinari o montane.

Art. 40.
Erogazione dei contributi regionali

1. I contributi di cui al precedente art. 39, primo comma, sono erogati:

a) in misura non inferiore al novanta per cento dell'importo assegnato, a seguito della certificazione dell'avvenuto inizio dei lavori; la misura percentuale suindicata assorbe gli eventuali oneri di prefinanziamento;

b) la restante quota, all'atto dell'approvazione del verbale di collaudo tecnico-amministrativo e del conto finanziario.

2. Alla liquidazione finale provvede il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato.

Art. 41.
Polizia idraulica

1. I consorzi di bonifica a favore dei quali sia costituito diritto d'uso o cui spetti la manutenzione delle opere idrauliche quali canali di colo, irrigui o di bonifica svolgono, con l'osservanza delle norme della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, e successive modificazioni, le attività di vigilanza, sorveglianza ed accertamento preordinate all'esercizio delle funzioni sanzionatorie di competenza della Regione nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. Alle attività di cui al comma precedente è addetto il personale dei consorzi di bonifica incaricato a norma dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, o degli articoli 133 e 134 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1933, n. 733.

Art. 42.
Concessioni amministrative su beni demaniali

1. Le concessioni relative ai beni del demanio regionale attinenti alla bonifica sono rilasciate dalla Giunta regionale, sentito il consorzio di bonifica interessato.

2. Tali concessioni hanno la durata non inferiore ai sei anni e non superiore ai diciannove anni.

3. Il disciplinare d'oneri e la relativa tariffa sono deliberati dalla Giunta regionale.

4. Il rilascio delle concessioni può essere affidato dalla Giunta regionale ai singoli consorzi.

Art. 43.
Funzioni delle Comunità montane

1. Nei territori montani le funzioni attribuite dalla presente legge ai consorzi di bonifica sono esercitate dalle Comunità montane.

Art. 44.
Norma transitoria

1. Il Consiglio regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la suddivisione del territorio regionale in comprensori di bonifica ai sensi del precedente articolo 5.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.L. del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma precedente, scioglie gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica esistenti e nomina per ciascuno di essi un commissario che, nell'esercizio delle proprie funzioni, è assistito da una consulta composta dai membri della disciolta deputazione.

3. La Giunta regionale nomina altresì, per ogni comprensorio di bonifica delimitato ai sensi del precedente primo comma, un commissario che, entro dodici mesi dalla sua nomina, indice le elezioni del consiglio dei delegati e provvede alle attività preordinate allo svolgimento delle stesse, secondo le modalità deliberate dalla Giunta regionale nel rispetto della presente legge.

4. Il consiglio dei delegati adotta lo statuto consortile entro dodici mesi dalla sua elezione; decorso inutilmente tale termine provvede la Giunta regionale.

5. Il commissario di cui al precedente secondo comma, entro i novanta giorni successivi alla nomina, determina lo stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale di ruolo e trasmette alla Giunta regionale la relativa documentazione.

6. La Giunta regionale, successivamente alla costituzione degli organi dei consorzi di bonifica di cui alla presente legge e sentiti i rappresentanti dei consorzi stessi, provvede alla ripartizione del patrimonio e del personale dei consorzi disciolti, in relazione alla superficie comprensoriale e al numero degli utenti dei nuovi consorzi.

7. I commissari di cui al precedente secondo comma cessano dal loro incarico all'atto dell'entrata in funzione degli organi di amministrazione dei nuovi consorzi.

Art. 45.
Rinvio alle normative statali e intese interregionali

1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 23 giugno 1962, n. 947.

2. Per i comprensori interregionali si procede mediante intese fra le regioni interessate sulla base delle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 46.
Norma finanziaria

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1985 è autorizzata la:

a) spesa corrente operativa per:

1) studi e ricerche di cui al precedente art. 38, primo comma, lettera e);

2) le finalità di cui al precedente art. 39, primo comma, lettera d), terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo comma;

b) spesa in capitale una tantum per l'adempimento di funzioni normali per:

1) le opere di cui al precedente articolo 38, primo comma, lettera a).

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

3. Agli oneri finanziari derivanti per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di cui al precedente art. 10 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto negli stati di previsione delle spese dei bilanci regionali dei singoli esercizi finanziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del precedente art. 5, terzo e quarto comma, sono a carico dei consorziati a norma dei precedenti articoli 12 e 19.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione e dalla manutenzione delle opere affidate in concessione di cui al precedente art. 10, primo comma, sono, salvo gli eventuali relativi contributi regionali previsti dai precedenti artt. 38 e 39, a carico dei bilanci dei rispettivi enti a cui vengono affidate le opere in concessione.

6. Gli oneri finanziari derivanti dalla attuazione dei precedenti artt. 11, 36, terzo comma, 41 e 44 secondo comma, sono a carico dei bilanci dei rispettivi consorzi di bonifica di cui al precedente art. 5, terzo comma.

7. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione del precedente art. 44, terzo comma, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.3.3.2.1.851 «Contributi ai comitati promotori di consorzi di bonifica e ai consorzi di bonifica in fase di riorganizzazione dei consorzi stessi» iscritto negli stati di previsione delle spese dei bilanci regionali dei singoli esercizi finanziari.

8. Al finanziamento delle spese in capitale una tantum per programmi di sviluppo per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 9, secondo e quinto comma, 10, quarto com-

ma, 38, primo comma, lettere b), c) e d) e 39, primo comma, lettere a), b) e c) si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

9. Al finanziamento delle spese in capitale una tantum per programmi di sviluppo per la diretta esecuzione delle opere di bonifica di cui al precedente art. 10, primo comma, si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

10. La concessione dei finanziamenti per le finalità di cui alla presente legge è subordinata alle relative effettive disponibilità finanziarie previste nei bilanci regionali per i singoli interventi.

11. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, alla parte 1ª, ambito 4, settore 3, finalità 3, attività 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

1) il capitolo 1.4.3.3.1.1821 «Spese per studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse generale della bonifica»;

2) il capitolo 1.4.3.3.1.1823 «Contributi per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse regionale affidate in concessione, per le spese di gestione consortili, per il sollevamento di acque irrigue e di colo eccedente il costo ordinario e per il sollevamento e la distribuzione delle acque ad uso umano e domestico eccedente il costo ordinario in zone agricole, collinari e montane»;

3) il capitolo 1.4.3.3.1.1824 «Spese per opere idrauliche destinate alla conservazione ed alla razionale utilizzazione e difesa del territorio escluse le opere di rimboschimento e di sistemazione idraulica e idraulico-agrario-forestale di cui all'art. 2 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 novembre 1984

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 1984 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 16 novembre 1984 prot. n. 23002/14016)

Un convegno a Prato sulla cartografia

La situazione complessiva non è soddisfacente. Una capillare conoscenza del territorio è alla base della "seconda generazione" degli strumenti urbanistici

Centododici comuni della Toscana non hanno cartografia nella scala 1:2.000, fondamentale per molti piani che riguardano i centri abitati e le zone di più intensa urbanizzazione, solo settantatre si sono attrezzati di quella 1:5.000.

Sono solo alcuni dati della cartella clinica della cartografia regionale attentamente messa a fuoco in un convegno svoltosi il 25 gennaio scorso a Prato. Lo ha organizzato la Regione, con la collaborazione del Comune di Prato, per fare il punto con i Comuni e le Province del lavoro svolto e delle operazioni che ancora devono andare in porto a due anni dall'entrata in vigore del programma quinquennale di cartografia. Il tema del convegno era *«la conoscenza del territorio, la cartografia, la pianificazione urbanistica»*.

Agli amministratori, ai tecnici, ai professionisti chiamati a raccolta da ogni parte della Toscana è stata tratteggiata una situazione complessivamente non soddisfacente. Ci sono delle province che sono in sintonia con gli indirizzi fissati dalla Regione, altre che stentano ancora a marciare insieme con le altre amministrazioni locali e si muovono usando procedure tecnico-amministrative non sempre conformi alla legge regionale. Alcuni Comuni sono arrivati a progettare una strada o la rete delle fognature su carte molto approssimative: un'avventatezza pagata poi cara, con ritardi nei tempi di realizzazione e spese supplementari.

Il quadro tratteggiato non presenta comunque solo zone d'ombra. In poco più di un decennio dall'avvio delle competenze regionali in materia di urbanistica, destinate a rompere consuetudini stantie e immobilizzatrici della fase ministeriale, sono stati fatti passi da gigante. In Toscana, ormai da tempo, l'intero territorio è coperto da strumenti urbanistici comunali a livello generale, Piano regolatore generale o Piano di fabbricazione. Un risultato notevole di indiscutibile rilievo politico, economico e culturale. Un grosso sforzo, a partire dal 1985, è stato compiuto dalla Regione nel tentativo di sopperire a vecchie deficienze e indirizzare la cartografia di base secondo criteri via via più omogenei e sempre più rispondenti alla realtà e alle varie esigenze dei Comuni. La Regione si è mossa con provvedimenti legislativi, il regolamento di gestione, i piani operativi annuali per contributi ai Comuni, cartografia redatta direttamente, criteri normativi e tecnici per la realizzazione di cartografie omogenee a livello regionale e nazionale. In più la cartoteca, la fototeca, il repertorio toscano della cartografia. Un impegno consistente con risultati sempre migliori anche sul piano quantitativo. Ma non bastano.

Nel guardare al futuro il Convegno ha insistito molto sul legame tra conoscenza del territorio, cartografia e pianificazione urbanistica. *«Pianificare il territorio* — ha sottolineato l'Assessore all'urbanistica Beneforti — *significa definirne l'uso nel modo più oculato possibile; alla base di tutto ciò c'è la conoscenza»*. E cartografia vuol dire appunto conoscenza. Ha detto ancora Beneforti: *«La recentissima legge 74 del 31 dicembre scorso, che contiene norme integrative in materia urbanistica, ha segnato una svolta. Siamo all'inizio della "seconda generazione" degli strumenti urbanistici, fase che ha la sua spina dorsale proprio in una cartografia adeguata»*.

Nel corso delle numerose relazioni si è parlato anche di cifre: le compartecipazioni e i contributi impegnati sui bilanci regionali 1984 e '85 e finalizzati all'allestimento di carta tecnica 1:5.000 e di cartografie localizzate a grande scala, comprese le spese per le riprese aeree, ammontano a 1 miliardo e 440 milioni ed equivalgono quindi a tre quarti dell'intero investimento regionale del primo programma operativo.

Come dire che ci sono le condizioni perché le carte siano messe al passo con i tempi.

A Forlì la «Mostra sulle attività forestali e sull'ambiente»

Prosegue alacremente con ottimistiche prospettive, l'organizzazione della «Mostra delle Attività Forestali e dell'Ambiente» che la Fiera di Forlì realizzerà dal 1° al 5 maggio 1985 nella nuova area fieristica, in Via Punta di Ferro, in prossimità del casello autostradale.

L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione provinciale, dalla Camera di Commercio e dal Comune di Forlì, trae motivo dal fatto che la Provincia forlivese possiede un'ampia superficie boschiva che meriterebbe di essere maggiormente sfruttata. Si tratta di oltre 60.000 ha di superficie forestale pari ad oltre il 20% del territorio relativo. Una Provincia, dunque, con particolare vocazione forestale dove il ceduo è costituito in maggior parte da carpino e roverella, con presenza non saltuaria di cerro, ciliegio, orniello, frassino e con non poco spazio riservato ai cedui di castagno e di faggio.

La Mostra, comunque di interesse nazionale, vuole essere una fonte di suggerimenti riguardanti non solo le attività strettamente forestali, ma anche le iniziative connesse all'ambiente e quindi di carattere turistico, naturalistico, hobbystico, nonché di valorizzazione delle zone agricole finitime al bosco.

Di conseguenza in essa saranno esposte macchine ed attrezzature per lo sfruttamento del bosco e la lavorazione del legno, attrezzature per l'allevamento allo stato brado di animali di diverse specie, mezzi tecnici per il miglioramento dei prati-pascolo e quindi di sementi, arbusti foraggeri e macchine varie; arbusti da frutto e attrezzature per la fungicoltura, l'apicoltura, la coltivazione delle piante officinali; piante e proposte per il verde pubblico; attrezzature per il camping, l'agriturismo, l'escursionismo e le attività sportive.

Durante il periodo della Mostra si terranno diversi Convegni fra i quali uno organizzato dalla SOI (Società Orticola Italiana) sul tema *«I substrati per le colture in contenitore nell'ortoflorovivaismo»*.

Alla organizzazione della Mostra partecipano l'Azienda Regionale e l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell'Emilia-Romagna, l'Azienda Regionale Foreste della Lombardia e Veneto, l'Istituto Nazionale della Cellulosa, l'Istituto per la Ricerca sul Legno, «Pro Natura», W.W.F., l'Azienda Forestale di Pratovecchio, Comunità montane, Gruppi micologici, l'Associazione Regionale Floricoltori, Enti, Organismi e numerose aziende private dei settori interessati.

AGENZIA
ANSA
SERVIZIO REGIONALE

Manifestazione dell'Unione Europea: Appello AICCRE

Roma. — Un appello a tutti i Comuni, le Province e le Regioni d'Italia perché aderiscano alla manifestazione indetta dal Movimento Federalista Europeo per la fine del semestre di presidenza italiana al Parlamento di Strasburgo è stato approvato all'unanimità dalla Direzione nazionale dell'AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) riunita a Roma. Nel documento l'Associazione, oltre a sancire la propria adesione, invita gli enti locali a deliberare «*subito e con l'appoggio di tutte le componenti politiche, che hanno già dato il loro pieno consenso, la partecipazione alla grande manifestazione europea di Milano*».

Sanità: Incontro degli Assessori regionali

Udine. — La collocazione delle Unità sanitarie locali nel contesto delle Autonomie locali, i problemi legati alla legge finanziaria del 1985, gli aspetti normativi della collocazione del personale dipendente e convenzionato e, più in generale, un giudizio sulla riforma istitutrice del Servizio sanitario nazionale sono stati i temi al centro del dibattito tra gli Assessori alla Sanità delle Regioni italiane che si sono incontrati a Udine «*per concludere* — come qualcuno ha detto — *i punti lasciati in sospeso nella precedente riunione di Maratea*».

Sostanzialmente, almeno nella prima giornata di discussioni nel corso della quale sono stati presentati i lavori predisposti da quattro gruppi di studio (gruppo convenzioni, gruppo processualità, gruppo finanziario e gruppo personale), è emerso un giudizio positivo (anche se a luci e ombre) sulla riforma sanitaria «*che ha avuto il pregio* — ha precisato l'Assessore alla Sanità del Veneto, Guidolin — *di sperimentare concretamente la politica del decentramento in Italia*».

L'Assessore alla Sanità del Friuli Venezia Giulia, Renzulli, aprendo i lavori, ha precisato che «*questa è una occasione importante per la verifica dello strumento legislativo nazionale e per predisporre una linea unitaria delle Regioni nel rapporto con lo Stato*».

Alpe Adria: Il punto sulla Comunità fatto da Biasutti

Trieste. — Il punto sulla Comunità di lavoro Alpe Adria, cui partecipano le dieci Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige per l'Italia; Stiria, Carinzia, Salisburgo, Alta Austria per l'Austria; Slovenia e Croazia per la Jugoslavia e la Baviera per la Repubblica Federale Tedesca, è stato fatto oggi al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dal Presidente della Giunta, Biasutti.

«*La Comunità Alpe Adria* — ha rilevato Biasutti — *rappresenta uno dei diversi esempi aggregatori riscontrabili fin dagli anni '70 nel continente europeo, in special modo in quell'area caratterizzata dalla cerchia alpina, un tempo considerata frontiera limite insuperabile e di recente invece riscoperta come importante cerniera unificante e fattore di collaborazione. Le dieci Regioni d'Alpe Adria* — ha continuato Biasutti — *si sono così ritrovate su alcune caratteristiche ricorrenti*».

Progetto per la sorveglianza sismico-vulcanica

Napoli. — È stato presentato con l'intervento dell'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Rabb, il progetto di «*sorveglianza sismicovulcanica per l'Italia meridionale*», che coinvolge il Ministero della Protezione civile, la Regione Campania e l'«*Agenzia internazionale per lo sviluppo*». Il progetto prevede l'istituzione di un «*centro-dati*» con l'installazione di un calcolatore elettronico per l'elaborazione dei «*segnali*» provenienti dalle reti sismiche, una stazione magnetotellurica, apparecchiature per il controllo geochimico, uno studio di riferimento in mare. Il centro, che avrà sede a Torre Ranieri, nella zona di Posillipo, sarà dotato di apparecchiature «*ad alta tecnologia grazie anche al contributo di due milioni di dollari fornito dagli USA*». Nel corso dell'incontro con i giornalisti, al quale hanno partecipato il Presidente della Giunta regionale Fantini, il Console generale USA a Napoli Silva, l'Assessore regionale alla Ricerca scientifica, Gargiulo, il Rettore dell'Università degli studi partenopea, Ciliberto, e l'oceanologo Mirabile, è stata sottolineata «*l'originalità di un territorio, quello flegreo, che presenta caratteristiche peculiari tali da essere di straordinario interesse anche per altre zone del mondo, come il Giappone e la California*».

Regione Liguria: Approvato il Parco delle Cinque Terre

Genova. — Dopo oltre 12 ore di dibattito, il Consiglio regionale ha approvato il progetto per la costituzione del primo dei parchi della Liguria, quello del «*Bracco, Mesco, Cinque Terre, Montemarcello*». All'ordine del giorno vi era anche il sistema di interesse naturalistico-ambientale del Monte Beigua, ma a causa del prolungamento dei lavori la discussione è stata rinviata.

I lavori dell'assemblea, oltre alla rumorosa contestazione attuata da numerosi abitanti della zona che per tutta la giornata hanno occupato l'aula consiliare per dimostrare il loro dissenso alla nuova legge, hanno dovuto superare l'ostruzionismo attuato dai due consiglieri del MSI. L'approvazione infine è avvenuta con 25 voti favorevoli (DC, PCI, PSI, PLI, PRI e PSDI) 3 contrari (MSI ed il consigliere DC Nari) ed un astenuto (il democristiano Casassa).

La situazione dell'ambiente secondo l'ISTAT

Roma. — Quasi il 10 per cento del totale della superficie italiana ha un «*elevato grado di dissesto idrogeologico*»; una percentuale analoga è quella che si riferisce ad un grado di dissesto «*medio*»; vi sono però alcune regioni in cui è in dissesto più di un terzo del territorio come nel caso del Molise (oltre il 41%) e della Basilicata (36%).

Sono alcuni dati contenuti nel volume «*statistiche ambientali*» realizzato dall'Istituto centrale di statistica. In 140 pagine il volume fa un quadro della situazione attuale delle statistiche dell'ambiente, sia per quello naturale (aria, acqua e territorio) che per quello creato dall'uomo (abitazioni, energia, trasporti e ambiente di lavoro). Fra le tabelle statistiche, quelle relative alla meteorologia, alle fonti di inquinamento, risorse idriche e acquedotti, rifiuti urbani, sismicità delle zone, ecc. Come data di partenza delle rilevazioni è stato preso il 1971, anno in cui fu fatta una prima relazione sulla situazione ambientale. Da allora, si sottolinea nel volume, la situazione «*non è sostanzialmente mutata: le statistiche ambientali disponibili sono ancora difficilmente accessibili e poco coordinate, essendo disperse presso un gran numero di organismi pubblici e istituzioni scientifiche*».

15 anni di Regioni: un bilancio degli amministratori

L'Aquila. — Essenziale per la vita democratica e per l'assetto istituzionale dello Stato ma ancora largamente incompiuto. Nell'esprimere questa diagnosi sull'esperienza del sistema regionale, auspicando contemporaneamente una nuova fase «*costituente*» per il suo rilancio, c'è stata una completa unanimità tra amministratori, Governo e Parlamento a conclusione del convegno organizzato all'Aquila dal Comitato di coordinamento dei Consigli regionali che si è posto in una linea di continuità logica con un'analoga inizia-

tiva della Commissione bicamerale per le questioni regionali, svoltasi il mese scorso a Roma a conclusione di un'indagine conoscitiva sulla realtà del regionalismo. Nei tre giorni di dibattito, conclusosi con l'approvazione di un documento finale, l'intervento del Ministro per gli Affari regionali, Vizzini, ed una tavola rotonda tra rappresentanti dei partiti politici, gli amministratori hanno accolto con spirito autocritico le accuse contenute nell'indagine conoscitiva della commissione bicamerale di eccessiva lentezza e burocratizzazione e di «*neocentralismo*» regionale per i mancati processi di delega agli altri enti locali ed hanno tracciato un lungo bilancio delle esperienze positive e dei mali del sistema regionale.

Fra le proposte emerse dal convegno la modifica ai regolamenti parlamentari per consentire alla Commissione bicamerale di intervenire efficacemente nel processo di formazione di leggi di preminente interesse regionale.

Piano regionale per i danni del maltempo in Toscana

Firenze. — Un primo piano di interventi a favore delle aziende agricole colpite dalle recenti ondate di maltempo è stato messo a punto dalla Giunta regionale. Per l'intero territorio regionale è stato richiesto al Ministero dell'Agricoltura e Foreste il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso. Ciò permetterà di attivare il fondo nazionale di solidarietà a favore delle aziende colpite. L'Assessore all'Agricoltura Bonifazi ha poi chiesto al Ministero dell'Agricoltura un'ulteriore integrazione delle somme disponibili sul fondo di solidarietà che ammonta ora a 200 miliardi per tutta l'Italia. Bonifazi ha anche annunciato l'attuazione di un programma regionale, già approvato in Consiglio, che consenta l'erogazione a fondo perduto di un pronto intervento finalizzato al soddisfacimento delle immediate esigenze delle aziende per la riparazione dei fabbricati, delle strutture fondiarie e per l'acquisizione di una parte dei capitali di esercizio. Il programma di pronto intervento consentirà anche un rapido snellimento delle procedure necessarie per l'istruttoria delle domande presentate. Saranno inoltre attuati provvedimenti previsti dalla legge 590/81 e dalla L.r. 56/83.

Marche: Danni causati dalle nevicate

Ancona. — Ammontano a 121 miliardi di lire i danni causati alle opere pubbliche e all'agricoltura delle Marche dalle abbondanti nevicate dei primi giorni di gennaio. La stima è stata comunicata dal Presidente della Giunta regionale Massi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai dicasteri interessati, compreso quello della Protezione civile. Alla quantificazione dei danni si è giunti attraverso rilievi condotti dai servizi regionali decentrati delle opere pubbliche dell'Agricoltura e Foreste. Tra le opere pubbliche maggiormente colpite figurano infrastrutture viarie, l'aeroporto di Falconara, acquedotti e strumenti di difesa dei corsi d'acqua per un ammontare complessivo di 73 miliardi e 750 milioni di lire. Ingenti anche i danni registrati dalle produzioni agricole: la stima globale si aggira sui 47 miliardi e mezzo.

La Giunta ha anche comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le stime presuntive raccolte dalle quattro Prefetture sulla base di segnalazioni di enti e categorie interessati. L'industria risulta il settore più colpito: 50 miliardi di danni nel Pesarese, 8 nel Maceratese, mentre per le altre due province le stime non sono ancora state concluse. Segnalati, infine 1 miliardo e 200 milioni di danni ad aziende artigiane della provincia di Macerata, 500 milioni al settore della pesca e 430 milioni alle strutture alberghiere, entrambi del Pesarese.

Caccia: Prossima chiusura nel Friuli-Venezia Giulia

Trieste. — Nel Friuli-Venezia Giulia la caccia a specie volatili quali la beccaccia, la folaga, la gallinella d'acqua, il germano reale, la cesana, il chiurlo, l'alzavola, la canapiglia, il mestolone, il moriglione, la pittina reale, il combattente e la pettegola, ha chiuso il 28 febbraio, mentre quella a qualsiasi altra specie di selvaggina è stata disposta per il 10 marzo.

Approvando questa delibera, la Giunta regionale, su proposta dello stesso Presidente dell'esecutivo, Biasutti, ha così provveduto ad adeguarsi a quanto previsto da un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che recepisce a sua volta quanto indicato dalla convenzione internazionale di Parigi per la stagione venatoria 1984-'85.

Riforma sanitaria: Dichiarazioni del Ministro Degan

Venezia. — A cinque anni dall'entrata in vigore della riforma sanitaria, «*né l'esperienza né la legislazione sono riuscite a sciogliere i vari nodi della questione, cosicché intorno alla Sanità, e alla salute, si continuano a combattere ancora molte battaglie troppo spesso all'insegna di posizioni emotive; la programmazione non si è avviata e si deve affrontare la riforma delle Unità sanitarie locali*». Lo ha detto, in occasione della presentazione, a Venezia, del primo numero dei «*Quaderni di documentazione socio-sanitaria*» editi a cura del Comune, il Ministro della Sanità Degan, secondo il quale «*restano ancora aperti problemi grandi e impegnativi sia sul piano istituzionale, sia su quello programmatico e organizzativo*». «*In realtà* — ha aggiunto il Ministro — *la riforma sanitaria ha indicato un quadro istituzionale codificato e traguardi molto concreti: si tratta ora di procedere in un'opera paziente, ma al tempo stesso determinata, tenuto conto che i vari problemi potranno essere risolti, ma solo in un quadro generale, per evitare profonde contraddizioni*». Sul documento di riforma varato dal Consiglio dei Ministri, e sul quale viene ora chiamato a pronunciarsi il Parlamento, Degan ha auspicato che il dibattito risulti serio, approfondito e concludente: «*È giusto* — ha concluso — *tentare di fare presto e bene, ma è anche giusto fare presto e discretamente, pena, in caso contrario, uno stallo che penalizzerebbe ulteriormente il rapporto tra Servizio sanitario nazionale e cittadini*».

Puglia: Sarà costituita l'Azienda per le Foreste

Bari. — Sarà costituita l'Azienda regionale per le Foreste della Puglia. Lo prevede un disegno di legge, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Bellomo. L'Azienda avrà sede in Bari e personalità giuridica.

Nell'ambito delle direttive della Giunta regionale, l'Azienda gestirà il patrimonio forestale della Regione, migliorandolo ed ampliandolo; contribuirà alla difesa del suolo ed al ripristino dell'equilibrio bio-ecologico del territorio pugliese; svolgerà e coordinerà sul piano tecnico le attività vivaistiche. Altri suoi compiti saranno la promozione e la partecipazione alle attività di ricerca e sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, anche attraverso la realizzazione a titolo dimostrativo e sperimentale di impianti per la produzione di cellulosa, pasta da legno, nonché proteine per l'alimentazione del bestiame. L'azienda si occuperà di attività di formazione e propaganda sull'uso dell'ambiente bosco ai fini economici, culturali, sociali e ricreativi.

Forestali Abruzzo: Convenzione Regione-Ministero dell'Agricoltura

L'Aquila. — Una convenzione per l'utilizzo dei forestali nei compiti demandati alla Regione nel settore agricolo, è stata firmata oggi dal Presidente Spadaccini e dai rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura. Nella convenzione è previsto, fra l'altro, che gli agenti del Corpo Forestale dello Stato vengano «*utilizzati nell'ambito regionale*» per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi, per la costituzione e la gestione dei distretti antincendi forestali e delle squadre di volontari antincendi boschivi per la dota-

zione delle necessarie attrezzature. Inoltre i forestali provvederanno all'assegnazione e stima dei lotti boschivi. Autorizzeranno le modificazioni del suolo in territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e a interventi di limitata entità. Vigileranno, infine, secondo le leggi regionali, a tutela dell'ambiente.

Il Corpo Forestale dello Stato sarà inoltre utilizzato per la gestione e manutenzione del demanio regionale; formazione e aggiornamento del catasto forestale e dell'inventario forestale; costituzione, potenziamento e gestione dei vivai forestali regionali e fornitura gratuita di piantine. Il Corpo sorveglierà e controllerà inoltre i lavori di rimboschimento e di sistemazione forestale comunque realizzati, con revisione tecnica dei progetti di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale in concessione alle Comunità montane e ai Consorzi di bonifica.

Alto Adige: Contributi agli emigranti

Bolzano. — La Giunta provinciale di Bolzano, sulla base di una apposita legge, ha stanziato quattrocento milioni di lire a favore degli emigranti altoatesini. Metà della cifra sarà spesa in favore delle associazioni culturali e ricreative degli emigranti, mentre l'altra metà è destinata quale contributo alle spese di viaggio, di trasporto e di qualificazione professionale per i lavoratori che ritornano in Alto Adige.

Servizi pubblici: La CISPEL sollecita nuove leggi

Firenze. — Le 500 aziende municipalizzate italiane (800 servizi gestiti con 150 mila dipendenti) potrebbero lavorare meglio e di più se non fossero costrette ad operare secondo due leggi che risalgono addirittura al 1904 ed al 1925: da qui la richiesta ai partiti di nuovi provvedimenti finalizzati alla produttività delle stesse aziende condotte con criteri manageriali, con vertici non lottizzati dai partiti, nel rispetto dei diritti degli utenti. Queste le conclusioni di un dibattito organizzato dalla CISPEL (Confederazione Servizi Pubblici degli Enti Locali) e moderato dal Presidente dell'organismo on. Armando Sarti. Sarti, in particolare, ha rilevato che il potere pubblico deve capire che i servizi pubblici fanno parte di un sistema complessivo e che in questa direzione bisogna agire a fatti e non a parole, come accaduto per la recente *«"emergenza neve" che comunque* — ha detto il parlamentare — *ha visto uscire meglio certe aziende municipalizzate che non alcune strutture statali»*. La CISPEL proporrà nei prossimi giorni a tutti i partiti di inserire nei programmi elettorali precisi impegni verso le municipalizzate e con la riforma del loro ordinamento. Al dibattito dovevano essere presenti rappresentanti di tutti i partiti ai quali la CISPEL voleva *«ricordare»* i progetti passati, ma solo il senatore Saporito (DC) ha espresso la posizione del suo gruppo che è favorevole alla riforma del settore.

Il Ministro Vizzini sui rapporti Stato-Regioni

Roma. — Le linee fondamentali alle quali il Governo intende ispirare la propria azione per migliorare i rapporti fra lo Stato e le Regioni sono state illustrate dal Ministro per gli Affari regionali, Vizzini, in una audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Ministro ha rilevato la necessità di una rapida istituzionalizzazione con legge (oggi si fonda su un decreto del Presidente del Consiglio) della conferenza Stato-Regioni, che a suo giudizio va fortemente potenziata nelle sue strutture. La conferenza — ha detto Vizzini — rappresenta un momento fondamentale per la creazione di un sistema organizzativo fondato sulla cooperazione dei diversi soggetti politici chiamati ad essere *«partner»* delle scelte politiche nazionali. Questo istituto — ha proseguito Vizzini — ha la potenzialità di innescare una rete di raccordo sul piano orizzontale in relazione a tutte quelle funzioni e competenze separate che hanno creato duplicazioni di interventi, conflitti, inefficienze. Vizzini ha anche reso noto di avere inviato una lettera ai Ministri Goria e Visentini chiedendo un incontro per individuare adeguate soluzioni sul tema della riforma della finanza regionale. Il Ministro ha anche sottolineato l'esigenza di un sistema finanziario che consenta alle Regioni di attuare una programmazione pluriennale, *«cancellando la logica attuale dei finanziamenti anno per anno»*.

Umbria: Indagine sui danni delle gelate

Perugia. — All'Ufficio Agricoltura della Regione Umbria è giunta la notizia che, per iniziativa di qualche ente, sono stati distribuiti moduli per raccogliere segnalazioni di danni da parte delle aziende olivicole colpite dalle gelate dello scorso mese di gennaio. L'Ufficio agricoltura della Regione segnala, al fine di evitare confusioni e incertezze negli olivicoltori, che *«l'unico ente preposto, per disposizione di legge, alle indagini dei danni è la Regione, che si avvale dei propri esperti per compiere rilevazioni accurate su tutto il territorio, allo scopo di quantificare in maniera quanto più precisa la spesa occorrente per gli interventi risanatori»*.

«La precisione delle indagini, e quindi delle previsioni finanziarie, è presupposto indispensabile per mantenere con il Ministero dell'Agricoltura, che gestisce il "fondo di solidarietà nazionale", un rapporto improntato alla massima correttezza e serietà».

Protezione civile: Un comitato per il rapporto con gli enti locali

Roma. — Per incentivare il ruolo degli enti locali nel sistema della protezione civile, si è costituito il *«Comitato permanente con le Associazioni nazionali degli enti locali»*, insediato nella sede del Dipartimento della Protezione civile. Nel darne notizia, il Ministro per la protezione civile Zamberletti ha detto che il Comitato *«ha il fine di stabilire un rapporto permanente con gli enti locali, attraverso le associazioni nazionali che li rappresentano, per pianificare il ruolo degli enti locali nel settore della protezione civile nell'organizzazione dei servizi di emergenza, della prevenzione sul territorio, delle organizzazioni del volontariato»*. Del Comitato fanno parte ANCI, UPI, UNCEM e CISPEL.

«L'organizzazione della protezione civile — ha detto il Ministro Zamberletti illustrando le funzioni del Comitato — *deve essere tale da non gravare sulla struttura centrale anche per i piccoli interventi; per questo è necessario che le strutture periferiche siano in grado di dare la massima risposta possibile e che gli enti locali comincino a prevedere, nei loro bilanci, una voce per la protezione civile»*.

Lotta antincendi nella Regione Sardegna

Cagliari. — La Regione sarda sta mettendo a punto la campagna contro gli incendi estivi. La Giunta regionale, riunita sotto la Presidenza dell'on. Melis ha, infatti, approvato l'ordinanza contenente le norme di prevenzione antincendi per il 1985, predisposta dall'Assessore alla Difesa dell'ambiente Puligheddu.

Nel decreto, che verrà emanato nei prossimi giorni, viene dichiarato lo stato di *«grave pericolosità»* in tutto il territorio sardo dal 1° giugno al 31 ottobre, e sono indicate le procedure e le norme di prevenzione che dovranno essere rispettate dai proprietari di terreni, dai coltivatori e da chiunque frequenti le zone alberate e boscose.

Particolari disposizioni riguardano i Comuni (obbligo di creare una fascia di terreno di almeno 40 metri sgombra di sterpaglie o altro materiale intorno alle discariche), i proprietari di campeggi, alberghi o villaggi turistci (fascia di rispetto di almeno 20 metri) e l'ANAS, le Amministrazioni ferroviarie, le Province e i Comuni (pulizia delle cunette entro il 30 giugno).